

**REPUBBLICA ITALIANA**

# **BOLLETTINO UFFICIALE DELLA**



## **Regione Umbria**

**SERIE GENERALE**

**PERUGIA - 31 gennaio 2024**

*Si pubblica di regola  
il mercoledì  
con esclusione dei giorni festivi*

**DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A**

*Avvertenze:* Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella **SERIE GENERALE** sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella **SERIE AVVISI E CONCORSI** sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella **SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

**[www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it)**

### **SOMMARIO**

**PARTE PRIMA**

**Sezione I**

**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 1.

**Regolamento per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa - Audit interno** . Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 2.

**Regolamento regionale per l'attuazione della l.r. 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali)** . . . . . Pag. 17

Sezione II

**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2024, n. 34.

**Articolo 1, commi 452 e 453 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato 2024-2026). Determinazioni in ordine all'applicazione della sospensione del rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 per il periodo 2024-2026 . . . . .** Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2024, n. 37.

**Convezione tra la Regione Umbria e il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASU-CNSAS) per gli interventi di soccorso ed elisoccorso - anno 2024. Approvazione schema di convenzione . . . . .** Pag. 42

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2024, n. 38.

**Commissione regionale per la Radioprotezione: nomina dei componenti, ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015 . . . . .** Pag. 63

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 48.

**D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole e forestali. Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 86 del 10 febbraio 2021 e alla D.G.R. 531 del 26 maggio 2023. Determinazioni . . . . .** Pag. 68

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 56.

**Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione piano finanziario interventi PR FESR e FSE+ 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 1410/2023, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 . . . . .** Pag. 71

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 57.

**Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione piano finanziario interventi PR FSE+ 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 1184/2023, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 . . . . .** Pag. 84

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 58.

**Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione Fondi PNRR, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011** . . . . . Pag. 94

### DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO URBANISTICA, POLITICHE DELLA CASA E RIGENERAZIONE URBANA, TUTELA DEL PAESAGGIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 gennaio 2024, n. 251.

**Trentatreesimo Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici ai sensi del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2. Iscrizione e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione** . . . . . Pag. 102

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 gennaio 2024, n. 403.

**Piano Nazionale per la ricerca dei Residui anno 2024 - Regione Umbria** . . . . . Pag. 109

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 gennaio 2024, n. 436.

**A.N.A.B.I.C. - S. Martino in Colle (PG) - Regolamento delegato (UE) 2020/689 - art. 44 - Autorizzazione stabilimento protetto da vettori Blue Tongue - Conferma** . . . . . Pag. 110

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, ACCREDITAMENTO, FORMAZIONE E LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 gennaio 2024, n. 518.

**Accreditamento/mantenimento dell'accREDITAMENTO degli organismi di formazione. Determinazioni** . Pag. 111

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 gennaio 2024, n. 554.

**D.D. n. 13856 del 21 dicembre 2023 concernente: "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura: Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione". Modifiche e riproposizione allegati A1 e A2** . . . . . Pag. 115

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 gennaio 2024, n. 580.

**R.R. n. 6/2017 - Comunità di Capodarco dell'Umbria - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a seguito di ampliamento di ulteriori n. 5 posti letto del Centro socio riabilitativo ed educativo residenziale per disabili adulti per un totale di n. 25 posti letto in via Pennetti Pennella 42 - Perugia (PG), denominato "Il Pavone" . . . . .** Pag. 126

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 gennaio 2024, n. 581.

**R.R. n. 9/2023 - Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività di una struttura destinata a Servizio di accoglienza terapeutico riabilitativo residenziale per n. 10 posti letto e a Servizio di accoglienza e diagnosi terapeutico riabilitativo residenziale per n. 10 posti letto in località Camposalese 7 nel Comune di Spoleto (PG) . . . . .** Pag. 127

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SISTEMA DI CONOSCENZA ED INNOVAZIONE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE ED AL TERRITORIO RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 gennaio 2024, n. 584.

**PSR per l'Umbria 2014/2022 - Mis. 5.2.1 - Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici - Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti adottato con D.D. n. 8696/2022 e riaperto con D.D. n. 13898/2023. Proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno . . . . .** Pag. 129

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO CREAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE. CRISI INDUSTRIALI. COMMERCIO ED ARTIGIANATO. AIUTI DI STATO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2024, n. 599.

**D.D. n. 11397 del 31 ottobre 2023. Avviso a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 Capo VI "Autoimpiego e creazione d'impresa" - Myself Plus 2023. Presa d'atto errore materiale . . . . .** Pag. 130

---

DIREZIONE REGIONALE COORDINAMENTO PNRR, RISORSE UMANE, PATRIMONIO, RIQUALIFICAZIONE URBANA - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2024, n. 627.

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 unità di dirigente profilo dirigente per l'informazione, esperto in programmi, tecnologie e processi per la trasformazione digitale. (Codice bando TIDi3/21). Ammissione e approvazione graduatoria finale . . . . .** Pag. 152

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 gennaio 2024, n. 632.

**Reg. (UE) 2031/16 e D.Lgs. n. 19/21 relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Registrazione al RUOP delle ditte L'asso di fiori di Fucili Mauro e Mechelli Nicola s.n.c. di Parrano (TR) P.I. 00726770555 codice IT-10-0362 e Fortunati Stocchi s.r.l. di Campello sul Clitunno (PG) P.I. 03866670544 codice IT-10-0121, e cancellazione dal RUOP delle ditte Emanuela Spallaccini di Fabro (TR) P.I. 01492400559 codice IT-10-0010, Tartufi Alfonso Fortunati di Campello sul Clitunno (PG) P.I. 02044450548 codice IT-10-0121 e Franco Scarponi di Assisi (PG) P.I. 03799330547 codice IT-10-0295 e pubblicazione registro RUOP aggiornato nel sito ufficiale della Regione Umbria . . . . .** Pag. 152

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 gennaio 2024, n. 633.

**D.D. n. 37 dell'8 gennaio 2024 - Errata corrige** . . . . . Pag. 155

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 gennaio 2024, n. 674.

**R.R. n. 3/2017 e ss.mm.ii - Fondazione "Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta" - CISOM - Autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario con sede legale in piazza del Grillo, n. 1 - Roma - 00184 per il mezzo del "Gruppo Cisom Assisi" targato SMOM 220** . . . . . Pag. 156

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 gennaio 2024, n. 677.

**Casa di Cura Liotti SpA - Sostituzione responsabile sanitario presso la struttura sita in via Serafino Siepi 11 - Perugia (PG)** . . . . . Pag. 157

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 gennaio 2024, n. 691.

**Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di screening "realizzazione variante all'impianto vivaistico su contenitore in frazione Piana località Bertoni, nel comune di Castiglione del Lago (PG)" - Proponente: Az. Agr. Cocchi di Cocchi Samuele** . . . . . Pag. 158

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA, ASSISTENZA TERRITORIALE, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 gennaio 2024, n. 694.

**Determinazione dirigenziale n. 680 del 22 gennaio 2024. Errata corrige.** (*Pubblicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 701 del 23 gennaio 2024*) . . . . . Pag. 159

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 gennaio 2024, n. 720.

**Accreditamento Istituzionale in sanità - Servizi e strutture per la terza età srl - Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica (P. IVA 00682980552), ubicata in via della Portella, 21 nel Comune di Montecastrilli (TR). Provvedimento conclusivo con prescrizioni** . . . . . Pag. 161

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 743.

**Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 13679 e s.m. e i. - Bando ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.1 - Tipologia d'intervento 4.1.1 "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole". Graduatoria 2018. Recepimento ulteriori disposizioni attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n. 173/2023 . . . . .** Pag. 163

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 745.

**Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 6230 del 9 giugno 2023 concernente PSR Umbria 2014/2020. Tipologia di intervento 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D. n. 13679 del 14 dicembre 2018 e s.m. e i. - Disposizioni per scorrimento dell'elenco domande sostegno approvato con D.D. n. 3318 del 28 aprile 2021 e ss.mm. ed ii.. Graduatoria 2018. Recepimento ulteriori disposizioni attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n. 173/2023. Integrazioni . . . . .** Pag. 166

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 759.

**Corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2019/2022 (D.D. n. 9415/2019). Sostituzione componente della Commissione giudicatrice per il colloquio finale, in sessione straordinaria del 30 gennaio 2024, di cui alla D.D. n. 9221 dell'1 settembre 2023 . . . . .** Pag. 170

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 760.

**Accreditamento istituzionale in sanità. Struttura denominata "Comunità Capodarco di Perugia Onlus" (P. IVA 02462710548) ubicata in str. Comunale Prepo 202, via Caprera 23, via Petrarca 9, via del Nibbio 18, nel comune di Perugia. Provvedimento conclusivo . . . . .** Pag. 171

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 762.

**Accreditamento Istituzionale in sanità - Struttura "La Tenda - Centro San Martino" - (P. IVA 01367430541), ubicata in Prima Traversa di via Banche, nel Comune di Spello (PG). Audit supplementare per la verifica del piano di adeguamento . . . . .** Pag. 173

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 764.

**Accreditamento Istituzionale in sanità - Struttura "Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso - Servizio Riabilitativo Centro Speranza" (P. IVA 00995151008) ubicata in via Roma 13, nel Comune di Fratta Todina (PG). Audit supplementare per la verifica del piano di adeguamento . . . . .** Pag. 175

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR -  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 765.

**Accreditamento Istituzionale in sanità - Centro Diagnostico Jacaroni s.r.l. (P. I.V.A. 01296810557), ubicata in via  
Adriano Garofoli, n. 15 - Zona Fiori - nel Comune di Terni. Provvedimento conclusivo con prescrizioni** Pag. 177

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR -  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 766.

**R.R. n. 9/2023 - Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale onlus - Sostituzione responsabile sanitario presso il  
Servizio Residenziale a media intensità terapeutico riabilitativa per minorenni per n. 6 posti letto più n. 1 posto  
letto per situazioni di emergenza, ai sensi dell'art. 32, lettera B del R.R. n. 7/2017 denominata "Amaltea" sita in  
località San Giorgio 7 - Orvieto (TR)** . . . . . Pag. 180

## PARTE PRIMA

### Sezione I

#### **REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 1.

#### **Regolamento per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa - Audit interno.**

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 96-bis della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", il presente regolamento disciplina le finalità, l'ambito, l'oggetto e i principi metodologici del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali e direttoriali (audit di compliance).

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è un controllo interno, effettuato a campione sugli atti dirigenziali e direttoriali che si colloca, temporalmente, nella fase successiva alla formazione dell'atto e viene effettuato con le modalità definite dal presente regolamento.

3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa della Regione Umbria, avente natura collaborativa, persegue le seguenti finalità:

- a) contribuire alla conformità giuridica dell'azione amministrativa, verificando che l'attività amministrativa regionale sia effettivamente improntata al rispetto dei principi di legalità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) aumentare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- c) aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa, nel bilanciamento con l'interesse alla riservatezza e alla tutela del dato personale;
- d) prevenire il rischio di corruzione;
- e) aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- f) favorire, ove possibile, il tempestivo esercizio del potere di autotutela;
- g) prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso;
- h) contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa regionale e dell'organizzazione delle strutture regionali.

4. Perseguendo la finalità di un'azione amministrativa improntata ai principi di legittimità e correttezza, tale controllo si sostanzia in un referto diretto a stimolare i processi di autocorrezione: pertanto non ha finalità sanzionatorie, ma è parte integrante e sostanziale del processo di costante miglioramento dell'attività amministrativa regionale.

5. Resta escluso ogni effetto preclusivo in ordine all'efficacia degli atti controllati, pertanto le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dei medesimi sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.



6. Il sindacato del controllo successivo di regolarità amministrativa non si estende al merito dell'atto e si svolge nel rispetto del principio di autonomia e responsabilità tecnica, amministrativa e contabile dei dirigenti e dei direttori.

#### Art. 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è un controllo interno che viene effettuato sugli atti amministrativi direttoriali e dirigenziali ed è esteso alle connesse procedure istruttorie.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti amministrativi adottati dalle strutture e posizioni direttoriali e dirigenziali della Giunta regionale di cui all'art. 5 della legge 1° febbraio 2005, n. 2, "Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale".

3. Al fine di coordinare e razionalizzare il sistema dei controlli e per evitare aggravamenti nell'azione amministrativa le presenti disposizioni non si applicano agli atti riferiti ai Programmi Operativi cofinanziati con risorse europee nonché ad altre attività nella misura in cui sono previsti, dalla normativa di riferimento, specifici controlli assimilabili a quanto stabilito dal presente regolamento.

#### Art. 3

(Principi metodologici)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato, con riferimento a ciascun atto oggetto di esame, verificando:

a) la conformità del provvedimento alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi generali ed alla programmazione di settore;

b) la completezza e correttezza dell'istruttoria;

c) l'adeguatezza della motivazione;

d) la tutela dei dati personali;

e) la pubblicità legale e trasparenza;

f) la coerenza logica tra le varie parti dell'atto (preambolo, motivazione e dispositivo);

g) la qualità formale del provvedimento, anche in termini di chiarezza e comprensibilità da parte di cittadini e utenti.

2. Il controllo non si estende ai profili contabili-finanziari di cui all'art. 96 della l.r. n. 13/2000 o effettuati da altri organi.

#### Art. 4

(Piano annuale dei controlli)

1. La Giunta regionale adotta il Piano annuale dei controlli interni entro il mese di marzo di ciascun anno in coerenza con il PIAO, tenendo conto delle relazioni dell'OIV e di tutti gli altri elementi conoscitivi utili a migliorare l'attività amministrativa regionale anche in settori o procedimenti specifici.

2. Il piano annuale contiene:

a) il periodo di adozione degli atti da sottoporre a controllo che, di norma, coincide con l'anno solare;

b) le tipologie di atti da sottoporre a controllo per l'anno di riferimento;

c) la valutazione dei rischi elaborata col supporto della Cabina di regia di cui al successivo comma 4;

d) le modalità operative per il campionamento e l'entità del campione per il periodo di riferimento. Per rendere il campionamento significativo e rispondente alle esigenze di un efficace controllo, lo stesso dovrà essere effettuato, ove possibile, con tecniche statistiche di campionamento stratificato e le scelte operate dovranno essere supportate da idonea documentazione in relazione alle caratteristiche di stratificazione dell'universo degli atti da sottoporre a controllo;

e) l'elenco degli atti campionati in applicazione delle lettere a), b), c) e d) e le tempistiche indicative di avvio e conclusione dei singoli controlli.

3. Il piano contiene altresì una valutazione complessiva degli esiti dei controlli annuali precedenti e una eventuale proposta di azioni di miglioramento con riferimento alle procedure ed agli atti controllati nonché le eventuali azioni di miglioramento già messe in atto ed attivate a seguito dei controlli svolti. Il piano può essere rivisto in seguito a cambiamenti organizzativi o a qualsiasi evento che implichi una revisione delle priorità di intervento.

4. La Cabina di regia è costituita dal Dirigente del Servizio Audit Interno e Comunitario, dal dirigente del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy e da un referente indicato per ciascuna Direzione. La cabina di regia esprime un parere sulla proposta di piano annuale dei controlli con riferimento specifico all'analisi dei rischi. Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante.

5. In linea generale tutti i controlli del piano devono essere ordinariamente conclusi entro 12 mesi dal loro campionamento.

6. Il Piano annuale viene trasmesso alle strutture direttoriali e dirigenziali oggetto di controllo per l'anno di riferimento, all'OIV, al dirigente del Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Privacy.

#### Art. 5

##### (Struttura deputata al controllo)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene effettuato dal Servizio Audit Interno e Comunitario della Giunta regionale che svolge la propria attività in piena autonomia e, pertanto, risponde del proprio operato direttamente al Presidente della Giunta regionale.

2. Per lo svolgimento del controllo, il Servizio si avvale di apposita struttura organizzativa alla quale viene assegnata un'adeguata dotazione di personale dotato delle necessarie professionalità.

3. Al fine di conferire oggettività ai giudizi di valutazione dei sistemi di controllo, di risk management e di governance dei processi o delle attività esaminate, tutti gli auditors incaricati devono svolgere le loro funzioni secondo i principi di obiettività e indipendenza.

4. L'indipendenza degli auditors è assicurata, in primo luogo, dalla collocazione organizzativa della funzione di audit interno presso la Presidenza della Giunta regionale e, in secondo luogo, dall'assenza in capo agli auditors ed al Responsabile del Servizio di Audit Interno e Comunitario di responsabilità operative nell'ambito dei processi o delle attività esaminate. In particolare gli auditors incaricati ed il Responsabile del Servizio di Audit Interno e Comunitario non devono aver avuto, almeno nell'anno precedente l'incarico, responsabilità operative nell'ambito dei processi o delle attività oggetto dell'incarico.

5. Gli auditors, nello svolgimento della funzione, fanno riferimento per l'esplicazione delle proprie attività:

a) alla normativa nazionale e regionale in materia di audit, nonché ai principi generali di revisione aziendale ed alle norme che disciplinano il sistema dei controlli interni nella Pubblica Amministrazione;

b) agli "Standard per la pratica professionale dell'Audit Interno", alle relative "Guide interpretative" ed al "Codice etico" emanati dall'Associazione Italiana Internal Auditors (A.I.I.A.) laddove non in contrasto con le normative che disciplinano l'attività amministrativa regionale;

c) alle disposizioni del Dirigente del Servizio Audit Interno e Comunitario per regolamentare la produzione e archiviazione dei documenti di lavoro, la protezione dei dati personali trattati, il reporting delle attività ed eventuali altre attività tecnico-operative;

d) al "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

#### Art. 6

##### (Fasi della procedura di controllo ordinaria)

1. Il Dirigente del Servizio Audit Interno e Comunitario coordina l'attività di controllo.

2. L'attività di controllo sugli atti campionati è preceduta dalla richiesta dei documenti necessari alla stessa; nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per eventuali chiarimenti e per l'acquisizione di informazioni.

3. Per ogni atto esaminato deve essere redatto un rapporto e compilata una check list di verifica, con l'indicazione dell'esito del controllo. I modelli di check list e rapporti vengono formalmente adottati con atti del Dirigente del Servizio Audit Interno e Comunitario.

4. Il rapporto deve essere trasmesso al direttore/dirigente della struttura a cui si riferisce l'atto esaminato; nel caso in cui il rapporto riscontri criticità, la trasmissione è effettuata anche al fine di avviare - da parte del direttore/dirigente interessato - eventuali proprie iniziative di autotutela.

5. Attesa la natura collaborativa dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, il rapporto contiene eventuali proposte di modifica di carattere organizzativo e procedurale, anche in un'ottica di semplificazione, finalizzate ad assicurare un miglior presidio del rischio di non conformità dell'attività amministrativa. Le azioni di miglioramento proposte, in ogni caso, non sono vincolanti per i direttori/dirigenti responsabili per l'esito di eventuali successivi controlli.

6. Gli esiti dell'attività di controllo di regolarità amministrativa successiva non sollevano i direttori/dirigenti oggetto di controllo dalle proprie responsabilità giuridiche per l'adozione degli atti adottati né in merito al mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed adeguato ai rischi della gestione amministrativa della propria struttura.

7. Il Responsabile della struttura di audit, a seconda degli esiti dei controlli, può elaborare analisi e suggerimenti, rivolti a tutte le strutture che gestiscono procedure identiche o analoghe a quelle controllate, a fini di miglioramento dell'attività amministrativa e di redazione formale degli atti nonché di omogeneizzazione delle prassi seguite dai vari settori amministrativi.

8. I documenti del controllo e gli esiti del medesimo sono sottratti alle forme di accesso, in quanto atti aventi mero valore interno e finalizzati principalmente all'individuazione di misure di carattere organizzativo e procedurale, nonché ad elaborare direttive e raccomandazioni.

9. Le direzioni e i servizi regionali auditati sono chiamati a collaborare attraverso:

a) la messa a disposizione nei tempi concordati dei dati e delle informazioni richieste, su supporto cartaceo e/o informatico, anche in occasione di interviste;

b) l'elaborazione tempestiva di commenti e/o di azioni migliorative in risposta ai rilievi e suggerimenti elaborati dalla funzione di Audit interno;

c) l'informativa in merito a riorganizzazioni e progetti speciali che comportino un cambiamento nel profilo dei rischi già oggetto di valutazione.

#### Art. 7 (Controlli ispettivi)

1. Il Servizio Audit Interno e Comunitario svolge i controlli ispettivi sugli atti direttoriali e dirigenziali in riferimento ai procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo esclusivamente su mandato della Giunta regionale.

2. Il Servizio Audit Interno e Comunitario propone altresì alla Giunta regionale di poter effettuare specifiche verifiche ispettive qualora dagli esiti dei controlli ordinari di propria competenza emergano fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione.

3. La delibera che autorizza il controllo ispettivo individua specificamente l'oggetto del controllo e circostanza in maniera puntuale i limiti del mandato ispettivo.

4. La verifica ispettiva si esplica con l'acquisizione di dati e informazioni all'interno dell'Amministrazione regionale, in forma documentale ovvero mediante l'interpello del personale interessato e la verbalizzazione delle dichiarazioni rese. In ogni caso la verifica viene espletata a seguito di apposita comunicazione informativa di avvio del procedimento di controllo ispettivo. Ai soggetti interpellati, destinatari di contestazioni specifiche, si applica il principio del contraddittorio.

5. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, il Servizio Audit Interno e Comunitario richiede alle strutture dirigenziali interessate qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che ritenga utile per l'esercizio e per le finalità del controllo. I dirigenti/direttori sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati e le informazioni richieste.

6. La verifica ispettiva si conclude con l'invio alla Giunta regionale di una relazione descrittiva degli accertamenti svolti.

7. I documenti del controllo e gli esiti del medesimo sono sottratti alle forme di accesso, in quanto atti aventi mero valore interno.

#### Art. 8 (Relazioni con organi di controllo)

1. Il Servizio Audit Interno e Comunitario può ottenere o scambiare con gli Organi istituzionali di controllo le informazioni in merito all'esito dei controlli svolti nonché alle deliberazioni relative al sistema di controllo interno ed alla prevenzione o rilevazione di irregolarità.

2. Il Servizio Audit Interno e Comunitario promuove la collaborazione con la Corte dei Conti e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, previe apposite intese stipulate dalla Giunta regionale.

#### Art. 9 (Fase transitoria)

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i primi due piani annuali saranno focalizzati sui seguenti punti fondamentali:

- a) mappatura e rilevazione dei processi e delle attività;
- b) valutazione ed autovalutazione ed analisi dei rischi su tutti i processi e attività regionali;
- c) elaborazione, messa in pratica e sperimentazione di un modello gestionale dei controlli di regolarità amministrativa successiva su un campione contenuto di atti e procedimenti amministrativi stabiliti in base alla proposta della Cabina di regia;
- d) diffusione della cultura dell'audit e in particolare del Controllo successivo di regolarità amministrativa;
- e) eventuali interventi urgenti di controllo successivo di regolarità amministrativa appositamente indicati dalla Giunta regionale.

Art. 10  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 24 gennaio 2024

TESEI

## LAVORI PREPARATORI

### ***Regolamento regionale:***

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta della Presidente Tesei, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 20 dicembre 2023, deliberazione n. 1339;
- trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 20 dicembre 2023, per il successivo iter;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente “Affari internazionali e comunitari”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 27 dicembre 2023;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 15 gennaio 2024, che ha espresso sullo stesso parere favorevole (Parere n. 46).

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

#### NOTE

##### Nota all’art. 1, comma 1:

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 6, E.S.), 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 dicembre 2016, n. 16 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91) e 25 luglio 2022, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 27 luglio 2022, n. 37).  
Il testo dell’art. 96-bis è il seguente:

«Art. 96-bis  
Controllo successivo di regolarità amministrativa.

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali è esercitato dal Servizio Audit Interno e Comunitario, struttura speciale direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 3-bis, della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale). La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le finalità, l’ambito, l’oggetto e i principi metodologici del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali.
2. La Giunta regionale può altresì attribuire al Servizio Audit Interno e Comunitario specifiche attività ispettive, con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo. Il Servizio propone alla Giunta regionale di poter effettuare specifiche verifiche ispettive qualora dagli esiti dei controlli di propria competenza di cui al comma 1 emergano fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell’amministrazione.
3. Nell’esercizio dell’attività ispettiva, il Servizio Audit Interno e Comunitario richiede alle strutture dirigenziali interessate qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che ritenga utile per l’esercizio e per le finalità del controllo. I dirigenti sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati e le informazioni richieste.».

##### Nota all’art. 2, comma 2:

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante “Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), come modificato dalla legge regionale 6 novembre 2017, n. 15 (in B.U.R. 8 novembre 2017, n. 48), è il seguente:

«Art. 5  
Struttura organizzativa.

1. L’organizzazione regionale è articolata in:
  - a) direzione generale;
  - b) direzioni regionali;
  - c) strutture e posizioni dirigenziali;
  - d) strutture e posizioni di livello non dirigenziale.».

##### Nota all’art. 3, comma 2:

- Il testo dell’art. 96 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 96  
Controllo di regolarità amministrativa e contabili.

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, è esercitato dal Servizio ragioneria su tutti gli atti dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa che comportano spese. A tali fini, gli atti suddetti devono essere soggetti al visto di

regolarità contabile ai fini della loro esecutività.

2. La Giunta regionale può altresì attribuire ad appositi Servizi ispettivi il controllo di cui al comma 1, con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo.

3. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono uniformarsi, di norma, ai principi generali della revisione aziendale.».

Nota all'art. 5, comma 5, lett. d):

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 maggio 2001, n. 106), è stato modificato ed integrato con: legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301), legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24 luglio 2002, n. 172), legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 19 luglio 2003, n. 174), decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (in G.U. 14 luglio 2003, n. 161), legge 29 luglio 2003, n. 229 (in G.U. 25 agosto 2003, n. 196), decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 (in G.U. 28 maggio 2004, n. 124), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (in S.O. alla G.U. 28 luglio 2004, n. 175), legge 30 settembre 2004, n. 252 (in G.U. 12 ottobre 2004, n. 240), legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2004, n. 306), decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (31 gennaio 2005, n. 24), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1 aprile 2005, n. 75), decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1 luglio 2005, n. 151), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22 agosto 2005, n. 194), legge 27 luglio 2005, n. 154 (in G.U. 1 agosto 2005, n. 177), decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (in S.O. alla G.U. 25 ottobre 2005), legge 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U. 1 dicembre 2005, n. 280), legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2005, n. 302), decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in G.U. 11 gennaio 2006, n. 8), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11 marzo 2006, n. 59), decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (in G.U. 18 maggio 2006, n. 114), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 33 (in G.U. 17 luglio 2006, n. 164), decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 4 luglio 2006, n. 153), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31 dicembre 2008, n. 304), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2009, n. 49), legge 4 marzo 2009, n. 15 (in G.U. 5 marzo 2009, n. 53), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 1 luglio 2009, n. 150) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. alla G.U. 4 agosto 2009, n. 179), decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in S.O. alla G.U. 31 ottobre 2009, n. 254), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), legge 4 novembre 2010, n. 183 (in S.O. alla G.U. 9 novembre 2010, n. 262), decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29 dicembre 2010, n. 303), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2011, n. 47), decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 6 luglio 2011, n. 155), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16 luglio 2011, n. 164), decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22 agosto 2011, n. 194), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 2 marzo 2012, n. 52), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2012, n. 99), legge 22 marzo 2012, n. 38 (in G.U. 12 aprile 2012, n. 86), decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (in S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), legge 23 novembre 2012, n. 215 (in G.U. 11 dicembre 2012, n. 288), legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302), legge 24 dicembre 2012, n. 234 (in G.U. 4 gennaio 2013, n. 3), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (in G.U. 24 giugno 2013, n. 146), legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30 ottobre 2013, n. 255), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (in G.U. 28 giugno 2016, n. 149), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (in G.U. 25 novembre 2016, n. 276), decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (in G.U. 7 giugno 2017, n. 130), decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118 (in G.U. 4 agosto 2017, n. 181), legge 30 novembre 2017, n. 179 (in G.U. 14 dicembre 2017, n. 291), decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 (in G.U. 12 luglio 2018, n. 160), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14 agosto 2018, n. 188), decreto legislativo 18 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018, n. 205), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), legge 19 giugno 2019, n. 56 (in G.U. 22 giugno 2019, n. 145), decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 (in G.U. 30 ottobre 2019, n. 255), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (in G.U. 28 dicembre 2019, n. 303), legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2019, n. 304), decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31 dicembre 2019, n. 305), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2020, n. 51), decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (in G.U. 9 gennaio 2020, n. 6), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. 9 marzo 2020, n. 61), decreto legge 16 luglio 2020,



n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (in G.U. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. alla G.U. 7 agosto 2021, n. 188), decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U. 21 ottobre 2021, n. 252), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20 dicembre 2021, n. 301), decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49), legge 30 dicembre 2021, n. 234 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (in G.U. 1 marzo 2022, n. 50), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28 aprile 2022, n. 98), decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30 aprile 2022, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29 giugno 2022, n. 150), decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21 giugno 2023, n. 143), decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in G.U. 15 marzo 2023, n. 63), decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22 aprile 2023, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (in G.U. 21 aprile 2023, n. 94), decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (in S.O. alla G.U. 22 giugno 2023, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16 agosto 2023, n. 190), decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (in G.U. 18 ottobre 2023, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16 dicembre 2023, n. 293) e decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 (in G.U. 12 gennaio 2024, n. 9).

Si riporta il testo dell'art. 54:

«Articolo 54  
Codice di comportamento

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.»



REGOLAMENTO REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 2.

**Regolamento regionale per l'attuazione della l.r. 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali).**

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

### Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di amministrazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali di proprietà della Regione, in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali). Sono fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla Regione su specifiche categorie di beni immobili.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai beni immobili di cui al comma 1, gestiti dalle strutture amministrative della Giunta regionale o affidati in gestione ad altri soggetti con legge regionale o con deliberazione della Giunta regionale.

3. I beni immobili in uso all'Assemblea legislativa sono amministrati dalla Assemblea stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 10/2018.

### Art. 2

(Categorie dei beni demaniali)

1. Fanno parte del demanio immobiliare regionale, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, i seguenti beni:

- a) le strade, le autostrade;
- b) le strade ferrate;
- c) gli aerodromi civili;
- d) gli acquedotti di interesse regionale;
- e) i canali, i porti lacuali, le zone portuali della navigazione interna e relative pertinenze;
- f) le costruzioni, i terreni e le opere esistenti entro i limiti del demanio idrico, del demanio regionale fluviale e lacuale, anche se non costituenti pertinenze del demanio;
- g) gli immobili dichiarati o riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
- h) gli altri beni immobili assoggettati da leggi statali o regionali al regime di demanio pubblico.

2. Appartengono inoltre al demanio immobiliare regionale:

- a) i beni che, pur non avendone singolarmente le caratteristiche, fanno comunque parte di complessi immobiliari di natura demaniale;
- b) i diritti reali della Regione su beni immobili appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni di cui al comma 1 o per il conseguimento delle finalità proprie di questi ultimi.

### Art. 3

(Categorie dei beni immobili del patrimonio indisponibile e disponibile)

1. Il patrimonio regionale è costituito da beni immobili non facenti parte del demanio e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

2. Fanno parte del patrimonio immobiliare indisponibile regionale i seguenti beni, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:

- a) le acque minerali e termali comprese le pertinenze eventualmente acquisite al termine della concessione;
- b) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;
- c) le foreste, i vivai forestali e, in genere, i beni agricolo-forestali;
- d) gli edifici destinati a sedi di uffici regionali;
- e) gli altri beni immobili espressamente destinati ad un pubblico servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale.

3. Fanno parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione i beni non compresi tra quelli indicati al comma 2 e non ricadenti in quelli individuati all'articolo 2.

#### Art. 4

(Classificazione, variazioni di classificazione e destinazione dei beni)

1. La classificazione dei beni immobili e la loro assegnazione alla categoria di cui agli articoli 2 e 3 è disposta, con atto del dirigente regionale competente in materia di patrimonio, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, all'atto della loro acquisizione o comunque al termine di ogni esercizio finanziario.

2. Nel caso di acquisizione di un bene immobile avente caratteristiche contemporaneamente ascrivibili alle fattispecie di cui agli articoli 2 e 3, la classificazione terrà conto prevalentemente della sua destinazione.

3. La classificazione e la destinazione di un bene possono essere modificate, nel caso di variazione dei relativi presupposti, con le modalità prescritte al comma 1.

4. Il passaggio dei beni dal demanio e dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile avviene con provvedimento della Giunta regionale, quando sono venuti meno i presupposti o le finalità che hanno determinato l'originaria classificazione.

#### Art. 5

(Registri dei beni immobili regionali)

1. Il registro dei beni demaniali e il registro dei beni del patrimonio immobiliare, indisponibile e disponibile, sono redatti su supporto informatico, sono conservati presso la struttura regionale competente in materia di patrimonio e sono aggiornati a cura della stessa.

2. I registri dei beni demaniali e dei beni del patrimonio immobiliare, distinti in fabbricati e terreni, contengono i seguenti dati:

- a) codice identificativo con numero progressivo;
- b) descrizione e caratteristiche del bene;
- c) ubicazione, consistenza, dati catastali;
- d) titolo di provenienza, tipologia e data dell'atto;
- e) categoria di appartenenza: demaniale/patrimonio indisponibile oppure patrimonio disponibile;
- f) rendita catastale o reddito fondiario;
- g) tipologia di amministrazione: ente preposto con indicazione degli estremi dell'atto di consegna, in caso di amministrazione indiretta;
- h) utilizzazioni e relativi titoli;
- i) valore del bene;
- l) eventuali annotazioni;

m) classificazione e valutazione nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con i criteri e le modalità previste nel Piano dei conti di cui al medesimo decreto legislativo.

3. Al fine della iscrizione delle variazioni nei registri di cui al presente articolo, che comportano modificazioni dello stato patrimoniale della Regione, i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 10/2018, sono tenuti a trasmettere, alla struttura regionale competente in materia di patrimonio, i dati relativi al patrimonio assegnato in uso, ivi inclusi gli atti, in originale o copia autentica, inerenti alle eventuali variazioni.

Art. 6  
(Acquisto di beni immobili)

1. Nel caso in cui si proceda all'acquisto di beni immobili o di diritti reali su beni immobili da destinare ad usi e fini pubblici, a seguito di procedura aperta tramite avviso pubblico, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, il dirigente regionale, competente in materia di patrimonio, dispone la pubblicazione del suddetto avviso in forma integrale sul sito internet della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto su almeno un quotidiano anche online, da individuarsi in relazione alla sua diffusione nella zona richiesta per l'ubicazione dell'immobile; il dirigente regionale può attuare ulteriori forme di pubblicità.

2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare:

- a) destinazione ad usi e fini pubblici;
- b) la zona o la via ove deve essere ubicato l'immobile;
- c) le caratteristiche tecniche, funzionali ed impiantistiche richieste;
- d) le modalità di presentazione dell'offerta;
- e) l'indicazione dei criteri in base ai quali è effettuata la scelta;
- f) ogni altra indicazione relativa ad adempimenti connessi al procedimento di acquisto.

3. Tra le offerte pervenute viene individuata, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 10/2018, l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al prezzo, all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche e funzionali dell'immobile, previa costituzione di una commissione giudicatrice a cui compete l'esame di dette offerte.

4. Si può ricorrere alla procedura ristretta, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, nei casi di acquisti di importo non superiore a euro 100.000,00.

5. Si può ricorrere alla procedura negoziata, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, previo avviso nei seguenti casi:

- a) acquisto di beni immobili di particolare pregio artistico e architettonico da destinare a sede di rappresentanza dell'Ente;
- b) acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati ove l'Ente regione risulta proprietaria di altre unità immobiliari utilizzate per finalità strumentali;
- c) acquisto di fondi privati o pubblici interclusi dalla proprietà regionale;
- d) acquisto di beni infungibili.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 10/2018, si può ricorrere a trattativa diretta, anche nei casi di cui al comma 5, se il venditore, sulla base di adeguata motivazione, risulta predeterminato.

7. Il Dirigente regionale competente in materia di patrimonio, assume gli atti formali inerenti al procedimento di acquisto del bene nonché assicura i successivi adempimenti tecnico amministrativi e stipula il contratto di acquisto. Nei casi di cui al comma 6, la trattativa diretta è basata su di una stima dei beni eseguita con apposita perizia resa secondo le modalità previste dall'articolo 24 della l.r. 10/2018. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto.

8. Restano comunque salve le diverse modalità per l'acquisto di beni immobili previste da specifiche disposizioni normative.

Art. 7  
(Permute di beni immobili)

1. Per fini di utilità generale, di razionalizzazione funzionale della gestione patrimoniale, oppure in relazione a particolari situazioni immobiliari, la Giunta regionale con proprio provvedimento, può disporre che si proceda alla permuta di beni del patrimonio regionale con beni in proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

2. La permuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 10/2018, è preceduta, di norma, dall'avviso, pubblicato sul sito internet della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione, recante, almeno, i seguenti elementi:

- a) le caratteristiche identificative dei beni offerti in permuta, la loro consistenza nonché il valore di stima congruito;
- b) la localizzazione, le caratteristiche principali e la consistenza di massima del bene ricercato, necessarie a soddisfare le esigenze della Regione;
- c) il valore massimo dell'immobile da acquisire tramite permuta;
- d) la disponibilità dei soggetti interessati ad assumere quale valore massimo di cessione dell'immobile di proprietà quello da stabilirsi con perizia di stima redatta ai sensi dell'articolo 24 della l.r. n. 10/2018.

3. Il dirigente regionale competente in materia di patrimonio provvede ad avviare il procedimento relativo alla permuta di beni del patrimonio regionale, sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale, sia su istanza di parte, sia d'ufficio, anche a seguito di specifica proposta della struttura regionale interessata in rapporto alla natura dei beni. In quest'ultimo caso l'istanza deve contenere gli elementi di cui al comma 1, lettera b).

4. Nel caso in cui la permuta riguardi beni affidati in gestione ad Enti o agenzie regionali, la permuta avviene sentito il parere non vincolante degli stessi.

5. La permuta di beni immobili può avvenire ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l.r. 10/2018 mediante procedura negoziata, in deroga all'avviso pubblico, quando i beni da acquisire in permuta sono di proprietà degli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e risultano funzionali ad obiettivi di razionalizzazione del patrimonio pubblico.

6. La permuta di beni immobili può avvenire mediante procedura negoziata, previo avviso, anche nei casi di cui all'articolo 6, comma 5.

7. La permuta di beni immobili può avvenire a trattativa diretta con la controparte, condotta dal Dirigente regionale competente in materia di patrimonio, basata su una stima dei beni eseguita con apposita perizia resa secondo le modalità previste dall'articolo 24 della l.r. 10/2018, nei casi di cui all'articolo 6, comma 6. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto.

#### Art. 8

##### (Concessione dell'uso dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile)

1. L'uso di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile può essere consentito mediante il rilascio di concessioni amministrative nei casi e con le modalità previste dall'articolo 15 della l.r. 10/2018. Al rilascio delle concessioni amministrative provvedono, secondo le rispettive competenze, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, conformemente agli obiettivi e/o indirizzi contenuti nel Programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 4 della l.r. 10/2018 e del Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 5 della l.r. 10/2018, che ne danno tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente in materia di patrimonio.

2. Si procede mediante avviso quando l'assegnazione del bene è effettuata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c) della l.r. 10/2018. L'avviso è pubblicato sul sito internet della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione, che contiene, in particolare:

- a) gli elementi identificativi e descrittivi del bene;
- b) le finalità perseguite;
- c) la durata della concessione;
- d) le condizioni d'uso;
- e) il canone richiesto;
- f) i criteri di individuazione del concessionario tenuto conto delle caratteristiche del bene.

3. Allo stesso modo, si procede mediante avviso, fatti salvi i casi di assegnazione diretta previsti dall'articolo 15, comma 2 della l.r. 10/2018, quando l'assegnazione del bene è effettuata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera e) della l.r. 10/2018. In tal caso, il progetto finalizzato a illustrare le attività di interesse pubblico connesse all'uso del bene deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) descrizione delle finalità pubbliche che si intendono raggiungere nonché il nesso di strumentalità con l'interesse regionale;
- b) progetto di fattibilità tecnico economica.

4. In tutti i casi di cui all'articolo 15, comma 1 della l.r. 10/2018, con l'atto di concessione del bene è approvato anche il relativo contratto che contiene, in particolare:

- a) il nome o l'esatta ragione sociale del concessionario e tutti i dati ad esso relativi quali il codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale;
- b) l'esatta individuazione del bene o della porzione di esso oggetto della concessione, completa degli identificativi catastali, della superficie, del numero dei vani e di eventuali ulteriori elementi utili;
- c) l'uso per il quale è rilasciata la concessione;
- d) l'individuazione planimetrica dei beni, quale allegato;
- e) la durata della concessione;
- f) l'eventuale canone laddove previsto dall'articolo 15 della l.r. 10/2018;

g) tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene ed in particolare quelle riguardanti la cauzione, la manutenzione, il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle spese dell'atto, comprese quelle di bollo e di registrazione che di regola sono poste a carico del concessionario;

h) i casi di decadenza e revoca.

5. Il canone di concessione è determinato attraverso apposita perizia di stima asseverata con il criterio della commisurazione ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile ed è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nell'anno precedente. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto.

6. Se la procedura di evidenza pubblica per la ricerca del soggetto concessionario è andata deserta, il prezzo posto a base d'asta può essere ridotto, ai fini di una successiva gara, previa nuova perizia di stima asseverata che tiene conto dell'esito della procedura di evidenza pubblica stessa, salva la possibilità di procedere all'assegnazione diretta del bene ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della l.r. 10/2018.

7. A garanzia del pagamento del canone e dei danni eventualmente causati all'immobile, è richiesta al concessionario, prima della stipula del contratto, la costituzione di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma pari a 6 (sei) mensilità del canone. Il deposito cauzionale è infruttifero ed è restituito, dopo le verifiche relative allo stato del bene, al termine della concessione. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a 3 (tre) mensilità del canone e con termine di validità pari alla durata della concessione. Le fideiussioni prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

8. Il concessionario, individuato ai sensi dall'articolo 15, comma 1, lettera c) della l.r. 10/2018, è tenuto alla manutenzione ordinaria del bene nonché alle ulteriori spese relative al funzionamento; qualora si rendesse necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria, migliorie o innovazioni, che comportino un effettivo incremento di valore del bene in concessione e non siano esclusivamente finalizzati al miglior godimento del bene stesso, gli stessi, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione concedente, possono essere eseguiti dal concessionario e le spese sostenute essere scomutate dal canone di concessione del valore documentato dei citati interventi o di parte di essi. La definizione della tipologia e dell'importo dei lavori da riconoscere, nonché le modalità dello scomuto, sono definite con specifico atto di natura contrattuale. Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione concedente sono comunicate tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di patrimonio unitamente all'atto contrattuale di cui sopra.

9. In caso di sopravvenuta necessità, durante la concessione, di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi calamitosi o comunque derivanti da causa di forza maggiore, l'amministrazione concedente ed il concessionario concordano, caso per caso, i tempi e le modalità della loro esecuzione fermo restando l'assunzione degli oneri a carico dell'amministrazione concedente e di quanto previsto e disciplinato al comma 8 del presente articolo. Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione concedente sono comunicate tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di patrimonio.

10. Il concessionario che ha in godimento i beni di proprietà regionale a titolo gratuito è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene necessaria per la conservazione dei beni stessi. Con la precisazione che gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria sono a carico del concessionario limitatamente all'importo del canone annuale teoricamente dovuto a condizioni di mercato. In tal caso l'Amministrazione concedente autorizza preventivamente le opere da compiere, assegnando un termine per la loro ultimazione, scaduto inutilmente il quale provvederà direttamente addebitando le spese al concessionario, fatta salva la possibilità di risoluzione del rapporto concessorio.

11. Fermo restando il carattere personale della concessione, il contratto può contenere l'autorizzazione all'utilizzo del bene o di porzione dello stesso da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

12. La variazione della titolarità della concessione o il subentro di un nuovo concessionario, in possesso dei requisiti richiesti, possono essere autorizzati, fatto salvo il rispetto di disposizioni statali inderogabili, nei seguenti casi:

a) decesso del concessionario;

b) variazione della sola denominazione o ragione sociale;

c) fusione per incorporazione purché i nuovi soci siano in aggiunta agli affidatari che devono mantenere la maggioranza delle quote.

13. Nei casi di cui al comma 12, lettera a) la richiesta di subentro è presentata, a pena di decadenza, dagli eredi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal decesso.

14. Nei casi di cui al comma 12 lettere b) e c) la richiesta di subentro o variazione della titolarità è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'evento modificativo.

15. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

16. Non possono essere autorizzate le variazioni della titolarità della concessione o il subentro di un nuovo concessionario nel caso:

a) di fusione di più società mediante la costituzione di una nuova società;

b) l'incorporazione in una società di una o più altre e comunque in tutti i casi in cui vi è una trasformazione della compagine sociale ivi inclusa ogni forma di cessione di ramo d'azienda.

17. Il requisito della continuità della titolarità del contratto, ove prescritto dalla l.r. 10/2018, si considera mantenuto se la compagine sociale, a seguito delle variazioni intervenute, risulta costituita esclusivamente dagli stessi soggetti dell'originaria società. Non sono rilevanti le variazioni comportanti la sola riduzione quantitativa della compagine sociale. Le variazioni comportanti incrementi quantitativi della compagine sociale interrompono la continuità aziendale.

18. Sono cause di decadenza i seguenti inadempimenti:

a) l'aver impresso al bene una destinazione d'uso diversa da quella concessa;

b) il mancato rispetto di prescrizioni di legge o di clausole contrattuali;

c) la sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi del concessionario;

d) il mancato pagamento di 6 (sei) mensilità del canone annuale ovvero il mancato rispetto del termine contrattualmente previsto;

e) la subconcessione parziale o totale a terzi, senza autorizzazione espressa dell'amministrazione.

19. Nei casi di cui al comma 17, l'Amministrazione concedente, prima di adottare il provvedimento di decadenza, ne dà motivata comunicazione al concessionario, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Al concessionario è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per inviare le proprie controdeduzioni e rimuovere i fatti dannosi che hanno determinato la decadenza.

20. Il sopravvenuto interesse pubblico alla diretta utilizzazione del bene, debitamente motivato, è motivo di revoca della concessione. In tal caso, l'Amministrazione concedente che adotta il provvedimento di revoca, lo comunica al concessionario entro 60 (sessanta) giorni mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove il concessionario non sia reperibile il provvedimento di revoca è affisso per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune ove si trova il bene.

## Art. 9

### (Uso dei beni immobili del patrimonio disponibile)

1. L'uso di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile può essere consentito mediante stipula di contratti di locazione, e comodato o altri contratti previsti dalla legislazione statale, secondo la natura dei beni e la normativa vigente in materia. Alla stipula dei contratti di locazione, di comodato o altri contratti previsti dalla legislazione statale provvedono, secondo le rispettive competenze, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, conformemente agli obiettivi e/o indirizzi contenuti nel Programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 4 della l.r. 10/2018 e del Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 5 della l.r. 10/2018, che ne danno tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente in materia di patrimonio.

2. All'approvazione e stipula dei contratti di cui al comma 1 provvede il dirigente competente in materia di patrimonio.

3. Il contratto contiene, in particolare:

a) il nome o l'esatta ragione sociale del conduttore e tutti i dati ad esso relativi quali il codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale;

b) l'esatta individuazione del bene o della porzione di esso oggetto di locazione, completa degli identificativi catastali, della superficie, del numero dei vani e di eventuali ulteriori elementi utili;

c) l'uso per il quale il bene è affidato;

d) l'individuazione planimetrica dei beni, quale allegato;

e) la durata del contratto;

f) il canone di locazione;

g) tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene ed in particolare quelle riguardanti la cauzione, la manutenzione, il pagamento delle relative imposte comunali e delle spese dell'atto, comprese quelle di bollo e di registrazione, di regola poste a carico del conduttore;



h) i casi di disdetta e revoca.

4. Fermo restando il generale divieto di sublocazione, il contratto può contenere l'autorizzazione all'utilizzo del bene o di porzione dello stesso da parte di soggetti diversi dal sottoscrittore del contratto.

5. La scelta del locatario o comodatario è preceduta da avviso, pubblicato sul sito internet della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione, contenente, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 16, comma 2 della l.r. 10/2018, almeno i seguenti elementi:

- a) gli elementi identificativi e descrittivi del bene;
- b) le finalità perseguite;
- c) la durata del contratto;
- d) le condizioni d'uso;
- e) il canone richiesto;
- f) i criteri di individuazione del locatario o affittuario tenuto conto delle caratteristiche del bene.

6. Il canone di locazione, fatte salve le disposizioni statali inderogabili, è determinato attraverso apposita perizia di stima asseverata con il criterio della commisurazione ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile ed è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nell'anno precedente. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto.

Se la procedura di evidenza pubblica per la ricerca del locatario è andata deserta, per la determinazione del nuovo canone da porre a base di gara, si procede ad un ulteriore perizia di stima asseverata che tiene conto anche dell'esito negativo della procedura di evidenza pubblica espletata.

7. A garanzia del pagamento del canone e dei danni eventualmente causati all'immobile, prima della stipula del contratto, è richiesta al locatario la costituzione di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma pari a 6 (sei) mensilità del canone. Il deposito cauzionale è infruttifero ed è restituito, dopo le verifiche relative allo stato del bene, al termine del contratto. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a 6 (sei) mensilità del canone, aventi una durata pari a quella del contratto. Le fideiussioni prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

8. Sono cause di cessazione del contratto i seguenti inadempimenti:

- a) l'aver impresso al bene una destinazione d'uso diversa da quella oggetto di locazione;
- b) il mancato rispetto di prescrizioni di legge o di clausole contrattuali;
- c) il mancato pagamento di 6 (sei) mensilità del canone annuale;
- d) la sublocazione parziale o totale a terzi, senza autorizzazione espressa dell'amministrazione.

9. Nei casi di cui al comma 8, l'Amministrazione concedente, prima di adottare il provvedimento di disdetta, ne dà motivata comunicazione al conduttore mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Al conduttore è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per inviare le proprie controdeduzioni e rimuovere i fatti dannosi che hanno determinato la disdetta.

10. Eventuali lavori che interessino la struttura dell'immobile o che determinino comunque un incremento del valore dello stesso, se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione concedente ed eseguiti a cura e spese del conduttore, possono essere allo stesso riconosciuti mediante scomputo delle spese sostenute dal canone annuo di locazione. La definizione della tipologia e dell'importo dei lavori da riconoscere, nonché le modalità dello scomputo, sono definite con specifico atto di natura contrattuale.

11. Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione concedente sono comunicate tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di patrimonio.

#### Art. 10

(Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili  
tramite concessione o locazione)

1. L'affidamento in concessione o in locazione di immobili del patrimonio immobiliare regionale per le finalità ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della l.r. 10/2018, avviene attraverso procedura ad evidenza pubblica, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa costituzione di una commissione giudicatrice a cui compete l'esame delle offerte.

2. L'avviso pubblico, contiene criteri tecnici ed economici nonché ulteriori criteri di valutazione, avendo cura di articularli con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- a) contributo allo sviluppo locale dell'intervento anche in relazione ai flussi turistici, produttivi o commerciali della zona in cui ricade l'immobile;
- b) eventuali nuove funzioni che possono essere proposte per l'utilizzo dell'immobile;
- c) modalità e tecniche di intervento per il recupero dell'immobile in relazione al valore identitario, storico artistico e paesaggistico-ambientale nonché alla tipologia ed allo stato manutentivo;
- d) interventi di miglioramento e/o adeguamento dell'accessibilità e visibilità dell'edificio;
- e) attenzione posta nel progetto all'uso di materiali e impianti tecnologici a limitato impatto ambientale e contenuto uso energetico;
- f) modalità gestionali di utilizzo degli spazi per una pluralità di attività nonché la eventuale necessità di assicurare presidio culturale ovvero di attività a valenza pubblica;
- g) modalità con cui viene garantita la fruibilità pubblica del bene.

3. L'avviso pubblico, inoltre, può prevedere:

- a) il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dell'Amministrazione concedente dal contratto di locazione o concessione nei casi previsti dal contratto;
- b) la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere o sublocare le attività economiche o i servizi di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 10/2018.

4. Con l'atto di concessione o in locazione del bene immobile è approvato anche il relativo contratto che contiene, in particolare, gli elementi di cui agli artt. 8 comma 4, lett. a), b), c), d), e), f), g) ed h) e 9 comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h).

5. I canoni di concessione o di locazione sono determinati attraverso apposita perizia di stima asseverata con il criterio della commisurazione ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto.

I canoni sono adeguati annualmente in misura corrispondente alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nell'anno precedente. Qualora il canone determinato con la perizia di stima asseverata non trovi riscontro di mercato nella procedura di evidenza pubblica espletata per la ricerca del concessionario o locatario, per la determinazione del nuovo canone da porre a base di gara, si procede a ulteriore perizia di stima asseverata che tiene conto anche, dell'esito negativo della procedura di evidenza pubblica espletata.

#### Art. 11

(Altre misure di valorizzazione di immobili regionali inutilizzati)

1. L'affidamento in concessione ad uso gratuito di beni immobili regionali per le finalità ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della l.r. 10/2018, avviene attraverso procedura ad evidenza pubblica, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, riservata ad imprese, cooperative ed associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni, mediante avviso da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione concedente nonché, ove diverso dall'amministrazione regionale, sul sito internet della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando la possibilità di attuare ulteriori forme di pubblicità.

2. L'avviso pubblico prevede l'obbligo della presentazione, da parte degli aventi titolo, di una relazione illustrativa delle attività economiche e sociali che intendono sviluppare unitamente ad un progetto di fattibilità tecnico-economica, relativamente agli interventi che si vogliono realizzare sul bene immobile oggetto di avviso pubblico. L'avviso pubblico rinvia in tema di oneri di manutenzione e di durata a quanto prescritto dall'articolo 19, comma 1, della l.r. 10/2018.

3. L'avviso pubblico indica i criteri di valutazione della proposta con riferimento ad almeno i seguenti aspetti:

- a) contributo allo sviluppo locale del progetto anche in relazione ai flussi turistici, produttivi o commerciali della zona in cui ricade l'immobile;
- b) eventuali nuove funzioni che possono essere proposte per l'utilizzo dell'immobile;
- c) modalità e tecniche di intervento per il recupero dell'immobile in relazione al valore identitario, storico artistico e paesaggistico-ambientale nonché alla tipologia ed allo stato manutentivo;
- d) interventi di miglioramento e/o adeguamento dell'accessibilità e visibilità dell'edificio;



e) attenzione posta nel progetto all'uso di materiali e impianti tecnologici a limitato impatto ambientale e contenuto uso energetico;

f) modalità gestionali di utilizzo degli spazi per una pluralità di attività nonché la eventuale necessità di assicurare presidio culturale ovvero di attività a valenza pubblica;

g) eventuale necessità di garantire la fruibilità pubblica del bene.

4. Con l'atto di concessione o in locazione del bene immobile è approvato anche il relativo contratto che contiene, in particolare, gli elementi di cui agli artt. 8 comma 4, lett. a), b), c), d), e), ed h) e 9 comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed h) nonché tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene.

#### Art. 12

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Gli Enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117 ("Codice del Terzo settore" a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106") possono avanzare richiesta, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. n. 10/2018, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, i quali ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di patrimonio ove diversa dalla Regione, per l'utilizzo temporaneo, non oneroso, di beni immobili del patrimonio immobiliare libero da utilizzi, per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di carattere temporaneo strettamente connesse alle attività degli enti stessi.

2. L'autorizzazione all'uso temporaneo di beni immobili è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e non può eccedere, di norma, la durata di 30 giorni. Eventuali maggiori durate possono essere autorizzate, dalla Giunta regionale, per il soddisfacimento di motivate esigenze straordinarie.

3. Sono a carico degli Enti del Terzo settore gli eventuali oneri per consumi energetici, pulizia ed eventuali piccole sistemazioni dei locali utilizzati e delle pertinenze esterne, ivi compresa la sistemazione e cura, laddove necessario, delle aree esterne. Sono altresì a carico dei soggetti aventi titolo gli oneri assicurativi di qualunque natura connessi all'utilizzo della struttura. La Regione Umbria resta indenne da qualunque danno che derivi a persone o cose dall'utilizzo dei beni di cui al presente articolo.

#### Art. 13

(Messa a disposizione di immobili per il Terzo settore)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 21 della l.r. n. 10/2018, può mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, beni immobili di proprietà non utilizzati per fini istituzionali, mediante stipula di contratto di comodato o di concessione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 71, comma 2, del D.lgs. 117/2017. Il concessionario o il comodatario, ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

2. La richiesta è avanzata dai soggetti aventi titolo al Servizio regionale competente in materia di patrimonio immobiliare, che verifica, attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito della Regione Umbria e sul Bollettino Ufficiale della Regione, della durata di 15 giorni, l'eventuale interesse di altri enti del Terzo settore interessati all'immobile oggetto di richiesta. L'avviso reca, tra l'altro, i criteri di valutazione da applicare, in caso di presentazione di più istanze interessate alla gestione.

3. I beni culturali immobili di proprietà della Regione, nei casi indicati all'articolo 71, comma 3 del D.lgs. 117/2017 possono essere dati in concessione a Enti del Terzo settore per le finalità indicate nella medesima disposizione. Il canone, per gli immobili di cui al presente comma, calcolato con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 10/2018 e dell'articolo 8 del presente regolamento è ridotto del cinquanta per cento. Dal canone sono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi realizzati nei casi disciplinati dall'articolo 71, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

4. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione e valorizzazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione. La concessione ha una durata commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa proposta e nel rispetto dei limiti temporali disciplinati dall'art. 71 D.lgs. 117/2017.

5. La Regione procede all'assegnazione in concessione d'uso degli immobili di cui al presente articolo previo avviso contenente la richiesta di un progetto di gestione del bene nonché i criteri per la valutazione dello stesso. L'avviso, per almeno trenta giorni, è pubblicato sul sito internet della Regione Umbria, dell'Agenzia Forestale Regionale e della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A..

6. Con l'atto di concessione o in locazione del bene immobile è approvato anche il relativo contratto che contiene, in particolare, gli elementi di cui agli artt. 8 comma 4, lett. a), b), c), d), e), ed h) e 9 comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed h) nonché tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene.

7. Gli strumenti della programmazione di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 10/2018 individuano i beni immobili, di interesse culturale, da affidare in uso attraverso contratto di concessione.

#### Art. 14

(Modalità per l'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare regionale e di diritti reali su beni immobili)

1. L'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare regionale e di diritti reali su beni immobili è preceduta dalla pubblicazione di avviso sul sito internet della Regione Umbria, sul sito internet dell'Agenzia Forestale Regionale e della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A., sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sull'albo pretorio dei Comuni dove territorialmente ricade il bene; il dirigente regionale può attuare ulteriori forme di pubblicità. L'avviso, è pubblicato almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'espletamento della gara.

2. L'avviso deve indicare almeno:

- a) il provvedimento di indizione dell'asta;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle offerte;
- c) le dichiarazioni ed autocertificazioni che l'offerente deve rilasciare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
- d) i termini e le modalità di svolgimento della gara;
- e) il bene in vendita, con l'indicazione del prezzo posto a base d'asta, la destinazione d'uso, lo stato di consistenza, gli identificativi catastali e relative planimetrie, gli eventuali vincoli e/o condizioni che lo gravano;
- f) le modalità di aggiudicazione e, se del caso, la sussistenza di eventuali soggetti detentori del diritto di prelazione;
- g) l'importo e la forma della cauzione;
- h) la eventuale possibilità di ricorrere alla rateizzazione dei pagamenti, con l'indicazione dei termini di dettaglio relativi a modalità e tempi;
- i) ogni altra indicazione relativa ad adempimenti connessi al procedimento di alienazione.

3. I beni immobili di cui al presente articolo sono stimati ai sensi dell'articolo 24 comma 1, della l.r. 10/2018. Qualora il valore da porre a base di asta non supera i 100.000,00 euro, gli stessi possono essere alienati singolarmente o in più lotti attraverso le seguenti modalità:

- a) aste elettroniche e sistemi di evidenza pubblica equivalenti realizzati nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 23, comma 2 della l.r. 10/2018;
- b) sistema di aste on line, previa stipula di apposito accordo con referenti qualificati del mercato.

4. Quando il prezzo assunto a base di asta tenuta con le modalità di cui ai commi 1 e 2, non trova riscontro di mercato nella procedura di evidenza pubblica espletata ed andata deserta, si procede a nuova asta pubblica, assumendo quale prezzo a base di asta il valore determinato attraverso nuova perizia di stima che terrà conto, dei criteri indicati all'articolo 24 della l.r. n. 10/2018, nonché dell'esito negativo dell'asta pubblica espletata.

5. La procedura di cui al comma 4 può essere reiterata per una ulteriore volta, previa valutazione favorevole della Giunta regionale.

#### Art. 15

(Diritti di prelazione)

1. Quando l'alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione viene effettuata attraverso asta pubblica, il diritto di prelazione è esercitato dagli aventi diritto, esclusivamente, all'interno della medesima procedura, attraverso apposita richiesta, da inoltrare con contestuale versamento di caparra sulla base delle indicazioni contenute nell'avviso stesso.

2. Quando l'alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione viene effettuata con procedura diversa da quella prevista al comma 1, la Regione Umbria comunica con lettera raccomandata, anche in forma elettronica, ai soggetti confinanti e ad altri potenziali aventi titolo, l'avvio del procedimento di alienazione del bene al fine di consentire agli stessi, qualora in possesso del titolo giuridico idoneo, da esercitare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, il diritto di prelazione.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il soggetto richiedente l'esercizio del diritto di prelazione provvede unitamente all'invio della richiesta nelle forme previste, al contestuale versamento, a titolo di caparra, di una somma pari al venti per cento del valore del prezzo fissato nella base d'asta o nel procedimento di vendita per le alienazioni di cui al comma 2.

Art. 16  
(Trattativa diretta)

1. Quando l'alienazione a trattativa diretta di un bene immobile di proprietà della Regione viene effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della l.r. 10/2018, si assume quale prezzo a base della trattativa, quello posto a base dell'ultimo incanto andato deserto.

2. Quando l'alienazione a trattativa diretta di un bene immobile di proprietà della Regione viene effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera e) della l.r. 10/2018, la stessa è subordinata all'autorizzazione dell'Ente gestore della strada, nonché di quello competente in materia di sicurezza stradale.

3. Quando l'alienazione a trattativa diretta di un bene immobile di proprietà della Regione viene effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della l.r. 10/2018, la trattativa, conformemente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo, è preceduta dalla pubblicazione di idoneo avviso che deve indicare:

- a) il provvedimento di indizione della procedura;
- b) gli eventuali termini e modalità per la presentazione delle offerte;
- c) le dichiarazioni ed autocertificazioni che l'offerente deve rilasciare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
- d) i termini e le modalità di svolgimento della gara informale;
- e) il bene in vendita, con l'indicazione del prezzo posto a base d'asta, la destinazione d'uso, lo stato di consistenza, gli identificativi catastali e relative planimetrie, gli eventuali vincoli e/o condizioni che lo gravano;
- f) la modalità di aggiudicazione;
- g) ogni altra indicazione relativa ad adempimenti connessi al procedimento di alienazione.

Art. 17  
(Norma finale)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 24 gennaio 2024

TESEI

## LAVORI PREPARATORI

### *Regolamento regionale:*

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Agabiti, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 20 dicembre 2023, deliberazione n. 1355;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 20 dicembre 2023, per il successivo iter;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 27 dicembre 2023;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del 15 gennaio 2024, che ha espresso sullo stesso parere favorevole (Parere n. 47).

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

#### NOTE

##### Nota al titolo del regolamento:

- La legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, recante “Norme sull’amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 dicembre 2018, n. 64), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20) e 30 ottobre 2023, n. 15 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 novembre 2023, n. 52).

##### Nota all’art. 1, commi 1 e 3:

- Il testo degli artt. 1, comma 4, e 27 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 1  
Oggetto e finalità.

##### *Omissis.*

4. I beni immobili della Regione in uso all’Assemblea legislativa sono amministrati dalla stessa Assemblea nell’ambito della autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale riconosciuta all’Assemblea legislativa nell’esercizio delle sue attribuzioni dall’articolo 47 dello Statuto regionale. Sui beni di cui al presente comma spetta all’Assemblea legislativa, che ne tiene informata la Giunta regionale, la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la manutenzione, secondo le modalità indicate nel proprio ordinamento interno e nel rispetto della presente legge.

Art. 27  
Norme regolamentari.

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.».

##### Note all’art. 5, commi 2, lett. m) e 3:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), è stato modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 maggio 2015 (in G.U. 12 giugno 2015, n. 134), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 luglio 2015 (in G.U. 31 luglio 2015, n. 176), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 dicembre 2015 (in G.U. 22 dicembre 2015, n. 297), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 marzo 2016 (in G.U. 21 aprile 2016, n. 93), decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (in G.U. 24 giugno 2016, n. 146), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20 agosto 2016, n. 194), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2016 (in G.U. 22 agosto 2016, n. 195), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in G.U. 8 settembre 2016, n. 210), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2017 (in G.U. 1 giugno 2017, n. 126), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 agosto 2017 (in G.U. 8 settembre 2017, n. 210), decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2017 (in G.U. 21 dicembre 2017, n. 297), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2018 (in G.U. 9 giugno 2018, n. 132), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 agosto 2018 (in G.U. 13 settembre 2018, n. 213), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2019, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 marzo 2019 (in G.U. 25 marzo 2019, n. 71), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 agosto 2019 (in G.U. 22 agosto 2019, n. 196), decreto legge 18 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 settembre 2020 (in G.U. 1 ottobre 2020, n. 243), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 settembre 2021 (in G.U. 15 settembre 2021, n. 221), decreto del Ministero dell’economia

e delle finanze 12 ottobre 2021 (in G.U. 3 novembre 2021, n. 262), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2022 (in G.U. 17 agosto 2022, n. 191) e decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 luglio 2023 (in G.U. 4 agosto 2023, n. 181).

- Il testo dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 7  
Iscrizione dei beni immobili nell'inventario generale.

*Omissis.*

2. Al fine di garantire il corretto aggiornamento dei registri di cui al comma 1, al termine di ogni esercizio finanziario le strutture di cui all'articolo 6, nonché gli enti e le agenzie che a vario titolo hanno in gestione beni del patrimonio regionale, inviano alla struttura regionale competente in materia di patrimonio i dati relativi al patrimonio assegnato in uso.

*Omissis.».*

Nota all'art. 6, commi 3, 6 e 7:

- Il testo degli artt. 8 e 24 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 8  
Acquisto di beni immobili.

1. La struttura regionale competente in materia di patrimonio immobiliare procede all'acquisto di beni immobili o di diritti reali su beni immobili da destinare ad usi e fini pubblici in esecuzione di atti normativi.

2. L'acquisto di cui al comma 1 avviene in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, di norma mediante procedura aperta. Il regolamento di cui all'articolo 27 disciplina i casi in cui si può ricorrere alla procedura negoziata e ristretta.

3. Tra le offerte pervenute viene individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al prezzo, all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche e funzionali dell'immobile.

4. L'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà di agenzie regionali, consorzi o società a partecipazione regionale, enti locali e loro forme associative anche in liquidazione è disposto con legge regionale ed è effettuato a mezzo di trattativa privata al prezzo di stima. L'immobile acquisito deve essere destinato ed utilizzato per finalità pubblica.

[5. Gli acquisti di cui al presente articolo sono effettuati conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.]

6. La stima dei beni avviene con le modalità di cui all'articolo 24.

Art. 24  
Stima dei beni.

1. La stima dei beni immobili è redatta sulla base di documentate indagini, secondo i criteri di cui alla disciplina estimativa. La stima è redatta da libero professionista abilitato all'esercizio della professione, da esperto indipendente di cui al decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 (Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani), da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, quando il valore del bene è superiore a 200.000,00 euro. Per i beni di valore non superiore a 200.000,00 euro, la stima può essere redatta dalle strutture regionali competenti.

2. Il valore di cui al comma 1 è determinato per gli immobili ad uso abitativo moltiplicando la rendita catastale per cento, per tutti gli altri immobili è determinato moltiplicando la rendita catastale per cinquanta.

3. Le stime determinate ai sensi dei commi 1 e 2 hanno validità, qualora non siano intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare, di due anni e possono essere prorogate, con atto motivato, fino ad un massimo di quattro anni, con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi secondo l'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di acquisto ed alienazione di diritti reali in quanto compatibili.».

Note all'art. 7, commi 2, 5 e 7:

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 13  
Permute di beni immobili.

1. Alla permuta di beni immobili si provvede, di norma, mediante avviso pubblico.



2. La stima dei beni avviene con le modalità di cui all'articolo 24. Qualora il valore di stima dei beni non coincida si procede a conguaglio.
3. Se la permuta comporta esborsi finanziari a carico della Regione, si applica quanto previsto all'articolo 8, comma 5.
4. Il regolamento di cui all'articolo 27 disciplina la procedura da applicare in deroga all'avviso pubblico di cui al comma 1 qualora i beni da acquisire siano di proprietà degli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e quando la permuta sia funzionale ad obiettivi di razionalizzazione del patrimonio pubblico.
5. Alla permuta di beni immobili si applica quanto previsto all'articolo 8, comma 4.».

- Per il testo dell'art. 24 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, si veda la nota all'art. 6, commi 3, 6 e 7.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 maggio 2001, n. 106), è stato modificato ed integrato con: legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2001, n. 301), legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24 luglio 2002, n. 172), legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2002, n. 305), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 19 luglio 2003, n. 174), decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (in G.U. 14 luglio 2003, n. 161), legge 29 luglio 2003, n. 229 (in G.U. 25 agosto 2003, n. 196), decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 (in G.U. 28 maggio 2004, n. 124), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (in S.O. alla G.U. 28 luglio 2004, n. 175), legge 30 settembre 2004, n. 252 (in G.U. 12 ottobre 2004, n. 240), legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2004, n. 306), decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (31 gennaio 2005, n. 24), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1 aprile 2005, n. 75), decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1 luglio 2005, n. 151), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22 agosto 2005, n. 194), legge 27 luglio 2005, n. 154 (in G.U. 1 agosto 2005, n. 177), decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (in S.O. alla G.U. 25 ottobre 2005), legge 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U. 1 dicembre 2005, n. 280), legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2005, n. 302), decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in G.U. 11 gennaio 2006, n. 8), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11 marzo 2006, n. 59), decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (in G.U. 18 maggio 2006, n. 114), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 33 (in G.U. 17 luglio 2006, n. 164), decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 4 luglio 2006, n. 153), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31 dicembre 2008, n. 304), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2009, n. 49), legge 4 marzo 2009, n. 15 (in G.U. 5 marzo 2009, n. 53), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 1 luglio 2009, n. 150) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. alla G.U. 4 agosto 2009, n. 179), decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in S.O. alla G.U. 31 ottobre 2009, n. 254), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), legge 4 novembre 2010, n. 183 (in S.O. alla G.U. 9 novembre 2010, n. 262), decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29 dicembre 2010, n. 303), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2011, n. 47), decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 6 luglio 2011, n. 155), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16 luglio 2011, n. 164), decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (in G.U. 22 agosto 2011, n. 194), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 2 marzo 2012, n. 52), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2012, n. 99), legge 22 marzo 2012, n. 38 (in G.U. 12 aprile 2012, n. 86), decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (in S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), legge 23 novembre 2012, n. 215 (in G.U. 11 dicembre 2012, n. 288), legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302), legge 24 dicembre 2012, n. 234 (in G.U. 4 gennaio 2013, n. 3), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (in G.U. 24 giugno 2013, n. 146), legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30 ottobre 2013, n. 255), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (in G.U. 28 giugno 2016, n. 149), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (in G.U. 25 novembre 2016, n. 276), decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (in G.U. 7 giugno 2017, n. 130), decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118 (in G.U. 4 agosto 2017, n. 181), legge 30 novembre 2017, n. 179 (in G.U. 14 dicembre 2017, n. 291), decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 (in G.U. 12 luglio 2018, n. 160), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14 agosto 2018, n. 188), decreto legislativo 18 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018, n. 205), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), legge 19 giugno 2019, n. 56 (in G.U. 22 giugno 2019, n. 145), decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 (in G.U. 30 ottobre 2019, n. 255), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (in G.U. 28 dicembre 2019, n. 303), legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2019, n. 304), decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31 dicembre 2019, n. 305), convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2020, n. 51), decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (in G.U. 9 gennaio 2020, n. 6), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. 9 marzo 2020, n. 61), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (in G.U. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. alla G.U. 7 agosto 2021, n. 188), decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U. 21 ottobre 2021, n. 252), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20 dicembre 2021, n. 301), decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49), legge 30 dicembre 2021, n. 234 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (in G.U. 1 marzo 2022, n. 50), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28 aprile 2022, n. 98), decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30 aprile 2022, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29 giugno 2022, n. 150), decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21 giugno 2023, n. 143), decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in G.U. 15 marzo 2023, n. 63), decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22 aprile 2023, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (in G.U. 21 aprile 2023, n. 94), decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (in S.O. alla G.U. 22 giugno 2023, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16 agosto 2023, n. 190), decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (in G.U. 18 ottobre 2023, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16 dicembre 2023, n. 293) e decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 (in G.U. 12 gennaio 2024, n. 9).

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:

«Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

(Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)

*Omissis.*

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

*Omissis.»*

Note all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 17:

- Per la legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, si veda la nota al titolo della legge.
- Il testo degli artt. 4, 5 e 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 4

Programma di politica patrimoniale.

1. L'Assemblea legislativa approva, annualmente, su proposta della Giunta regionale, il Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare.

2. Il Programma di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), detta gli indirizzi per il Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 5, relativamente:

- a) agli immobili da destinare a sede degli uffici e servizi regionali;
- b) alla individuazione degli immobili regionali da destinare ad attività produttive, agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), a progetti di sviluppo o comunque di pubblico interesse;
- c) alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, del patrimonio agro-forestale e del patrimonio disponibile, in armonia con le previsioni contenute negli altri strumenti della programmazione regionale;
- d) all'acquisizione di beni immobili;
- e) alla dismissione di beni immobili;
- f) agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e riqualificazione da realizzare sul patrimonio immobiliare regionale.

Art. 5

Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

1. La Giunta regionale approva il Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, con il quale specifica le azioni da porre in essere nell'anno di riferimento per dare attuazione agli indirizzi del Programma triennale e i connessi



mezzi di finanziamento.

2. Il Piano individua altresì gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).

3. Il Piano è redatto altresì ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e contiene l'elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nel periodo di riferimento.

4. La Giunta regionale trasmette per conoscenza all'Assemblea legislativa il Piano annuale contestualmente al disegno di legge inerente il bilancio annuale di previsione.

#### Art. 15

##### Uso dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile.

1. I beni di proprietà pubblica per natura o per destinazione, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono formare oggetto di:

a) uso pubblico generale;

b) uso diretto da parte della Amministrazione regionale o di enti pubblici per l'esercizio dei compiti istituzionali;

c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo oneroso a favore di soggetti privati e pubblici, con fissazione di un canone stabilito attraverso perizia di stima, sulla base di valori di mercato, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione;

d) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, nonché rispondente a un interesse di carattere strumentale alle finalità di interesse regionale, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di agenzie regionali, aziende del sistema sanitario regionale, enti pubblici economici regionali, società totalmente pubbliche a partecipazione maggioritaria della Regione, enti ed organismi pubblici previsti da legge regionale, nonché fondazioni senza scopo di lucro partecipate dalla Regione o dai soggetti precedentemente elencati;

e) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e di altri enti, anche di natura privata, costituiti o partecipati dalla Regione per la cura di interessi pubblici. In tali casi, il bene è assegnato, previa presentazione di un progetto finalizzato a illustrare le attività di interesse pubblico connesse all'uso del bene, nonché il nesso di strumentalità con l'interesse regionale. La concessione temporanea a titolo gratuito può essere disposta anche a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), limitatamente ai luoghi di culto e loro pertinenze.

2. Si procede all'assegnazione diretta di un bene in uso particolare, nei casi di cui al comma 1, lettera d) e ultimo periodo della lettera e). Negli altri casi, si procede mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale salva l'assegnazione diretta del bene, qualora l'interesse pubblico risulti realizzabile da un unico soggetto, tenuto conto della specificità del bene e del progetto di attività, oppure, qualora sia stata esperita senza esito positivo, la procedura di evidenza pubblica.

3. I contratti di concessione di cui al presente articolo devono avere termine certo e durata non superiore, di norma, a nove anni, fatti salvi i casi in cui la diversa durata è motivata dalla necessità di conseguire l'obiettivo perseguito in atti di programmazione regionale, o da leggi regionali.

4. Scaduto il termine della concessione, eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio della Regione, previo pagamento di un corrispettivo qualora previsto dalla concessione stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 202 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) per i beni ivi indicati.

5. Il regolamento di cui all'articolo 27 individua modalità attuative per la gestione e l'uso dei beni di cui al presente articolo e definisce i criteri per la individuazione del canone di concessione di cui al comma 1, lettera c).».

- Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, ed è stato pubblicato nella G.U. 4 aprile 1942, n. 79, E.S.. Si riporta il testo dell'art. 1957:

«c.c. art. 1957.

Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate [c.c. 1267].

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore [c.c. 1310, 2943].».

#### Note all'art. 9, commi 1, 4 e 7:

- Per il testo degli artt. 4 e 5 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, si vedano le note all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 17.
- Il testo dell'art. 16, comma 2 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

## «Art. 16

Amministrazione dei beni immobili del patrimonio disponibile.

*Omissis.*

2. La individuazione del contraente avviene, di norma, a seguito di avviso pubblico, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27, che definisce altresì i criteri per la determinazione del canone nei rapporti di locazione.»

- Per il testo dell'art. 1957 del codice civile si vedano le note all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 17.

Nota all'art. 10, commi 1 e 3, lett. b):

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

## «Art. 17

Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione.

1. I beni immobili di proprietà della Regione possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

3. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, la Regione può riconoscere al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l. 351/2001.

4. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nel regolamento di cui all'articolo 27, prevedendo espressamente:

a) il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;

b) la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al comma 1.

5. Il regolamento di cui all'articolo 27 definisce i criteri per la individuazione dei canoni di cui al comma 1.»

Nota all'art. 11, commi 1 e 2:

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

## «Art. 19

Altre misure di valorizzazione di immobili regionali inutilizzati.

1. Per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, i fabbricati di proprietà regionale non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali e le aree di pertinenza degli stessi, possono essere concessi in uso gratuito, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute.

2. Il regolamento di cui all'articolo 27 disciplina le modalità per l'attuazione di quanto disposto al comma 1.»

Note all'art. 12, comma 1:

- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 agosto 2017, n. 179), è stato modificato e integrato con: decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284), decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (in G.U. 10 settembre 2018, n. 210), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14 dicembre 2018, n. 290), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12 febbraio 2019, n. 12), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile

2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2020, n. 110), decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in G.U. 7 ottobre 2020, n. 248), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 3 dicembre 2020, n. 300), decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31 dicembre 2020, n. 323), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 1 marzo 2021, n. 51), decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22 marzo 2021, n. 70), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 maggio 2021, n. 120), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181), decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49), decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (in G.U. 21 giugno 2022, n. 143), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022 (in G.U. 19 agosto 2022, n. 193), decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29 dicembre 2022, n. 303), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27 febbraio 2023, n. 49), decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (in G.U. 4 maggio 2023, n. 103), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 3 luglio 2023, n. 153) e decreto legge 29 maggio 2023, n. 57 (in G.U. 29 maggio 2023, n. 124), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (in G.U. 27 luglio 2023, n. 174).

- Il testo dell’art. 20 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 20

Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche.

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 70 del D.Lgs. 117/2017, può prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza. Il regolamento di cui all’articolo 27 disciplina le modalità attuative del presente comma.».

Note all’art. 13, commi 1, 3, 4 e 7:

- Il testo dell’art. 21 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 21

Messa a disposizione di immobili per il Terzo settore.

1. La Regione può mettere a disposizione degli enti del Terzo settore, con contratto di comodato o di concessione, beni immobili di proprietà, ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il regolamento di cui all’articolo 27 disciplina criteri e modalità per l’attuazione del presente articolo.».

- Si riporta il testo dell’art. 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (si vedano le note all’art. 12, comma 1):

«Art. 71.

Locali utilizzati

1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.

3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d’uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L’individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1,

per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.»

- Per il testo degli artt. 4, 5 e 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, si vedano le note all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 17.

Note all'art. 14, commi 2, 3 e 4:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato con: legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2002, n. 39), decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (in G.U. 28 aprile 2005, n. 97), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5), decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018, n. 205), legge 12 aprile 2019, n. 31 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28 ottobre 2020, n. 269. E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. alla G.U. 24 dicembre 2020, n. 319) e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).
- Per il testo dell'art. 24 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, si veda la nota all'art. 6, commi 3, 6 e 7.
- Il testo dell'art. 23, comma 2 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 23  
Modalità per l'alienazione.

*Omissis.*

2. Il regolamento di cui all'articolo 27 disciplina la procedura di gara, le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte e stabilisce i casi e le forme in cui i beni, il cui valore non supera i 100.000,00 euro, possono essere alienati con aste elettroniche e sistemi di evidenza pubblica equivalenti. Il predetto regolamento deve rispettare i principi di economicità, trasparenza, efficacia, parità di trattamento, proporzionalità, imparzialità, concorrenzialità e pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

*Omissis.»*

Note all'art. 16:

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 26  
Trattativa diretta.

1. Nelle alienazioni di beni regionali o di diritti reali su immobili regionali si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:

- a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico, per immobili il cui valore stimato non supera l'importo di euro 100.000,00;
- b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta per almeno due volte l'offerta al pubblico;
- c) vendita in favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a) di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;
- d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a se stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione e la cui alienazione consente all'acquirente di ampliare, mediante accorpamento, il proprio compendio immobiliare;
- e) terreni residuati dalla realizzazione di collegamenti viari nazionali, regionali e locali, la cui alienazione consente ai soggetti acquirenti l'ampliamento, in accorpamento, della proprietà;
- f) diritti reali su immobili di proprietà della Regione con osservazione dei limiti previsti alle lettere a) e c);

g) porzioni di aree che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui in forza di permesso di costruire o altra autorizzazione legittimante tali opere. In questi casi si applicano le procedure e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

*Omissis.*».

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 14, commi 2, 3 e 4.

## Sezione II

### ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2024, n. 34.

**Articolo 1, commi 452 e 453 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato 2024-2026). Determinazioni in ordine all'applicazione della sospensione del rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 per il periodo 2024-2026.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Articolo 1, commi 452 e 453 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato 2024-2026). Determinazioni in ordine all'applicazione della sospensione del rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 per il periodo 2024-2026.**" e la conseguente proposta dell'Assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge 30/12/2023, n. 213 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 452, della suddetta legge 213/2023 che, apportando modifiche all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 17/10/2016, proroga dal 2023 al 2026, per le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la sospensione del rimborso della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, acquisite dalle medesime Regioni, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013;

Preso atto che, per le Regioni interessate alla sospensione in oggetto, la medesima norma estende dal 2023 al 2026 anche i vincoli a carico dei bilanci regionali relativi all'utilizzo dell'avanzo e all'importo massimo dei mutui accertabili negli esercizi 2024, 2025 e 2026;

Vista la legge regionale 21/12/2022, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025";

Vista la D.G.R. n. 1350 del 21/12/2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025, di cui all'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1351 del 21/12/2022 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 32 della L.R. n. 13/2000;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:*

1) di prendere atto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 452 della legge 30/12/2023, n. 213 (legge di Bilancio dello Stato 2024-2026) di modifica dell'articolo 44, comma 4 del D.L. n. 189/2017, relative alla proroga per il periodo 2024-2026 della sospensione del rimborso della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento delle anticipazioni di liquidità acquisite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e dei conseguenti vincoli ivi previsti a carico del bilancio regionale;



2) di non procedere per il periodo 2024-2026 alla sospensione prevista all'articolo 44, comma 4 del D.L. n. 189/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 452 della citata legge n. 213/2023;

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Bilancio e Finanza a comunicare le determinazioni assunte con il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 453 della citata legge n. 213/2023;

4) di riservarsi di assumere eventuali diverse determinazioni per gli esercizi 2025 e 2026 entro il termine di cui all'articolo 1, comma 453 della legge n. 213/2023;

5) di pubblicare il presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente  
TESEI

(su proposta dell'assessore Agabiti)

---

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Articolo 1, commi 452 e 453 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato 2024-2026). Determinazioni in ordine all'applicazione della sospensione del rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 per il periodo 2024-2026.**

Premesso che:

L'articolo 1, comma 452 della Legge 30/12/2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) apportando modifiche all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 17/10/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", come convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15/12/2016 proroga dal 2023 al 2026, per le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la sospensione del rimborso della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, acquisite dalle medesime Regioni, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013;

Le disposizioni in esame si applicano alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il citato articolo 44, comma 4 del D.L. n. 189/2016, come modificato dalla legge di Bilancio 2024, prevede che la somma delle quote capitali annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027.

La sospensione per le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità, ex D.L. n. 35 del 2013, è stata introdotta dall'articolo 44, comma 4, del D.L. n. 189/2016 per il periodo 2017-2021, con l'obiettivo di concorrere a una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto 2016. La sospensione è stata successivamente prolungata fino al 2022 dall'articolo 39, comma 14-bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e, successivamente, al 2023 dall'articolo 17, comma 1, del D.L. n. 115 del 09/08/2022, convertito con legge 21/09/2022, n. 142.

La proroga della sospensione del rimborso delle quote capitali comporta anche l'estensione dei vincoli, a carico delle Regioni interessate alla sospensione, introdotti a decorrere dal 2022 dall'articolo 39, comma 14-bis del D.L. n. 162 del 30/12/2019, convertito con modificazioni nella legge 28/02/2020, n. 8, in base ai quali tali enti:

- possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito;
- possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.

Il comma 453 dell'articolo 1 della legge 213/2023 prevede che gli enti i quali non intendano avvalersi della sospensione per l'esercizio 2024, debbano darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame. Per gli anni successivi, gli enti possono comunicare al Ministero medesimo di non essere interessati alla sospensione entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026.

La Regione Umbria ha applicato la sospensione in oggetto, disposta nel 2016, per il periodo 2016 - 2021. Per gli anni 2022 e 2023 ha rinunciato all'applicazione della sospensione.

La quota capitale annuale complessiva oggetto di sospensione per gli anni 2024-2026 per la Regione Umbria è la seguente:

2024	2025	2026	TOTALE QUOTE 2024-2026
€ 873.773,83	€ 887.174,56	€ 900.799,72	€ 2.661.748,11

Nell'ipotesi di applicazione della norma in oggetto, la Regione acquisirebbe la disponibilità delle risorse autonome sopra riportate in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per un totale complessivo di euro 2.661.748,11 che dovrebbero essere stanziati e rimborsati in quote costanti per la durata residua dei piani di ammortamento (circa 20 anni) negli anni successivi, a decorrere dal 2027.

Negli anni 2024, 2025 e 2026 la Regione, però, dovrebbe garantire il rispetto dei vincoli previsti dalla norma, con riferimento all'utilizzo dell'avanzo libero e dei mutui da stipulare.

La fattispecie di cui al primo vincolo non si applica attualmente alla Regione il cui risultato di amministrazione conseguito fino all'esercizio 2023 è pari al disavanzo da mutui autorizzati e non contratti e al disavanzo derivante dalle anticipazioni di liquidità in oggetto. La Regione, pertanto, non ha avanzo libero da utilizzare né disavanzi di gestione da ripianare.

Il vincolo da rispettare sarebbe, quindi, quello relativo all'importo massimo dei mutui da stipulare.

L'importo massimo dei mutui accertabili in ciascuno degli esercizi interessati dalla sospensione non può superare l'importo delle somme impegnate per il rimborso delle quote capitali dei mutui in ammortamento, che per la Regione Umbria corrisponde agli importi indicati nella seguente tabella:

quota capitale rimborso mutui e prestiti in ammortamento	2024	2025	2026
	13.842.570,00	15.842.570,00	17.842.570,00

Occorre, a tale riguardo, precisare che la Regione dal 2019 non ha proceduto alla stipula dei mutui autorizzati per il finanziamento delle spese di investimento autorizzate nell'esercizio e negli esercizi precedenti, ai sensi dell'articolo 40, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto con la legge n. 145/2018 è stata reintrodotta la possibilità per le Regioni di procedere alla effettiva contrazione dei mutui autorizzati in bilancio solo per effettive esigenze di cassa. In particolare, la citata legge n. 145/2018 ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011 disponendo che *"a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa."*

Fino al 31/12/2022, la Regione ha rispettato i tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e non ha registrato esigenze di cassa in ciascuno degli esercizi relativi al periodo 2020 -2023.

Il disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2022 approvato con legge regionale 02/08/2023, n. 8 pari a euro 78.564.046,44 corrisponde ai mutui autorizzati e non contratti relativi ai seguenti esercizi:

ANNO	IMPORTO
2011	40.731.785,10
2014	7.453.689,74
2015	6.578.333,56
2021	14.229.541,50
2022	9.570.696,54
<b>TOTALE 31/12/2022</b>	<b>78.564.046,44</b>

Nell'esercizio 2023 la Regione ha autorizzato nuovo debito per il finanziamento delle spese di investimento dell'esercizio. Il disavanzo presunto al 31/12/2023 iscritto nel bilancio 2024 è stato stimato in euro 99.292.061,22. Tale



importo sarà rideterminato in sede di Rendiconto dell'esercizio 2023 sulla base degli impegni effettivi e del risultato della gestione.

Il quadro normativo contabile per le Regioni prevede, infatti, una serie di vincoli in materia di indebitamento finalizzati alla riduzione del debito del comparto che sono quindi strettamente correlati alla possibilità di finanziare gli investimenti con mutuo autorizzato e non contratto. In particolare:

— il debito autorizzato e non contratto (DANC) rappresenta un debito "potenziale" da ridurre tendenzialmente nel corso dell'esercizio o a consuntivo, nell'ottica del rispetto del vincolo di riduzione del debito imposto dal quadro normativo vigente;

— sussiste l'obbligo di ridurre il disavanzo da DANC con il risultato di amministrazione libero che si determina in sede di rendiconto che non può essere quindi applicato al bilancio;

— la copertura delle spese di investimento può essere sostituita dai maggiori accertamenti di entrate registrate nel corso dell'esercizio al fine di ridurre l'entità del DANC;

— alla fine dell'esercizio, in sede di rendiconto, il risultato positivo della gestione concorre alla determinazione del risultato di amministrazione e alla riduzione del DANC al fine di evitare il ricorso al debito nel rispetto dell'obiettivo di riduzione del debito imposto alle regioni dalla normativa vigente;

— il disavanzo di amministrazione da DANC è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Considerato che con legge regionale 22/12/2023, n. 18 di approvazione del Bilancio di previsione regionale 2024-2026 è stato autorizzato il ricorso a nuovo indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento previste nel triennio del bilancio per i seguenti importi:

<b>Mutui autorizzati con Bilancio 2024-2026 (euro)</b>		
<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
23.084.858,27	16.250.000,00	19.650.000,00

Atteso che, alla luce di quanto sopra rappresentato ed in conformità alla normativa contabile vigente,

la Regione, potrebbe dover procedere, nel corso dell'esercizio 2024 e negli esercizi 2025 e 2026, alla effettiva contrazione dei mutui autorizzati nell'esercizio e/o negli esercizi precedenti, qualora:

— non si registrasse il rispetto nell'esercizio precedente dei tempi di pagamento di cui alla normativa sopra citata;

— sulla base di effettive esigenze di cassa che potrebbero risultare superiori al limite massimo dei mutui consentito dalla norma di sospensione in oggetto;

Considerato pertanto che l'adesione alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 452 della Legge 30/12/2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato 2024 -2026) introduce sostanziali elementi vincolanti rispetto all'importo massimo dei mutui accertabili in ciascuno degli anni interessati alla sospensione a fronte di esigui spazi finanziari, riducendo di fatto la capacità di indebitamento della Regione;

Tenuto conto del fatto che le determinazioni assunte ai sensi della norma suddetta possono essere oggetto di modifiche con riferimento agli esercizi 2025 e 2026 entro il 30 settembre di ogni anno;

Visto l'articolo 1, commi 452 e 453, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Vista la legge regionale 21/12/2022, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025";

Vista la D.G.R. n. 1350 del 21/12/2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025, di cui all'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1351 del 21/12/2022 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 32 della L.R. n. 13/2000;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Giunta regionale quanto sopra esposto per l'assunzione, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del proprio regolamento interno, delle determinazioni in merito alla sospensione del rimborso in oggetto, in conformità delle disposizioni sopra indicate, al fine di darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Perugia, lì 17 gennaio 2024

*Il responsabile del procedimento*  
F.TO ANNA RITA BRUFANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2024, n. 37.

**Convezione tra la Regione Umbria e il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASU-CNSAS) per gli interventi di soccorso ed elisoccorso - anno 2024. Approvazione schema di convenzione.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Convezione tra la Regione Umbria e il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASU-CNSAS) per gli interventi di soccorso ed elisoccorso - anno 2024. Approvazione schema di convenzione.”** e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il DPR 27 marzo 1992 - Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza;

Visto l'Atto di Intesa tra Stato e Regioni, pubblicato nella G.U. serie generale, n. 114 del 17/05/1996, di approvazione delle “linee guida sul sistema di emergenza sanitaria”, in applicazione del predetto decreto, qualifica “l'eliambulanza quale mezzo di norma integrativo delle altre forme di soccorso”;

Vista la D.G.R. 1586/2011-Istituzione della Centrale Operativa Unica Regionale 118; Determinazioni;

Vista la Legge 26 gennaio 1963, n. 91-Riordinamento del Club alpino italiano;

Vista la Legge 24 dicembre 1985, n. 776 - Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano;

Visto il D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Vista la Legge 18 febbraio 1992, n. 162 - Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Vista la Legge 289/2000 Art. 80, comma 39 - soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi;

Vista la Legge 21 marzo 2001, n. 74 - Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

Vista la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e in particolare l'art. 37 -sexies (Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74);

Vista la Legge 26 Febbraio 2010, n. 26 - in tema di finalità del CNSAS;

Visto l'Accordo raggiunto, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e recante “Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero” - Repertorio n. 2200 del 3 febbraio 2005, esito della Conferenza Stato-Regioni del 03.02.2005;

Visto il Regolamento (UE) 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012, 3<sup>a</sup> Edizione dicembre 2015 con correlate decisioni EASA (AMC & GMeCS-FTL.1), che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguardale operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visti i Regolamenti (UE) n. 71/2014 e n. 379/2014 recanti modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (riformulazione del Regolamento (CE) n. 2042/2003, e successivi Regolamenti che lo hanno modificato, che sono di conseguenza abrogati);

Vista la Convenzione sottoscritta il 18/02/2021 tra la Regione Marche - la Regione Umbria - l'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi-G. Salesi di Ancona, - l'Azienda Ospedaliera di Perugia finalizzata alla gestione servizio di Elisoccorso;

Vista la Legge regionale 03 febbraio 2021, n. 1-Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico, così come modificata dalla L.R.20 dicembre 2021 n. 17;

Vista la Determinazione Dirigenziale 25 agosto 2021 n. 8416, con la quale l'associazione Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU-CNSAS) è stata iscritta nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, settore attività di protezione civile con il n. 1138;

Visto lo Statuto del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria che lo qualifica come Servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASU-CNSAS), approvato dall'Assemblea straordinaria in data 15 marzo 2021;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 9 aprile 2015 - Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali;

Vista la DGR n. 784 del 4 agosto 2021 - Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Umbria e il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria, ai sensi della Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1. Prenotazione di impegno per euro 250.000,00;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la normativa relativa alla regolarità contributiva: D.L. n. 210/2002 conv. in L. 266/2002 e il D.Lgs. n. 276/2003 che normano l'introduzione del DURC;

Vista la Legge regionale 9 marzo 1979 n. 11-Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività contrattuale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 56 del 21/07/2020, "Servizio di elisoccorso regionale autonomo con base logistica in Umbria";

Vista la DGR n. 62 del 03/02/2021 recante ad oggetto: "Gestione servizio di Elisoccorso in Umbria. Ipotesi organizzative";

Vista la DGR n. 649 del 07/07/2021 riguardante il "Progetto di fattibilità per la realizzazione del Servizio di Elisoccorso regionale in Umbria: Linee di indirizzo; Approvazione", con la quale oltre a prendere atto del documento citato, si conferiva mandato agli uffici competenti della Direzione Salute e Welfare, di adottare tutti gli atti e le azioni necessarie all'attuazione del progetto per la realizzazione del Servizio di Elisoccorso regionale, verificando la disponibilità di risorse finanziarie per la sua realizzazione;

Vista la DGR n. 1174 del 9.11.2022 "Istituzione del dipartimento interaziendale regionale di emergenza urgenza - nuovo assetto organizzativo della rete regionale dell'emergenza-urgenza";

Vista la DGR 18.10.2023 n. 1065 è stato approvato il documento recante Dipartimenti interaziendali funzionali (DIF). Integrazione della Direttiva di cui alla DGR 910/2013, ai sensi dell'art. 37, co. 9 LR 11/2015 (Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali)", con cui sono state approvate le Linee guida del Dipartimento Interaziendale regionale di Emergenza Urgenza (DIREU), già istituito con DGR 1174/2022, ai sensi del co. 9, art. 37 del TU;

Vista la DGR 09.11.2022, n. 1175, così come successivamente rettificata con DGR n. 1325 del 14.12.2022, è stato approvato lo schema di convenzione tra ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), ENAC Servizi S.R.L. Unipersonale, Regione Umbria e Azienda Ospedaliera di Perugia, per l'affidamento in concessione di aree e infrastrutture presso l'Aeroporto di Foligno per l'attivazione del servizio regionale di Elisoccorso 118" dell'emergenza-Urgenza;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'AO PG, Azienda capofila sede della COUR 118, n. 1035 del 20.09.2023 si è preso atto dell'aggiudicazione della gara con procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativa al Servizio di Elisoccorso presso la Regione Umbria;

Considerata la DGR n. 261 del 15/03/2023 recante ad oggetto: "Convenzione tra la Regione Umbria e il Soccorso Alpino E Speleologico dell'Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto di carattere sanitario e a rischio di evoluzione sanitaria in ambiente montano, ipogeo e ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. (L.R. 3 febbraio 2021, n. 1). - Anno 2023";

Visti i verbali delle riunioni del Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 7 della Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1, in data 12 settembre, 5 ottobre e 25 ottobre 2023 conservati agli atti degli Uffici regionali, ove sono stati valutati e approvati sia la proposta di nuova convenzione che i relativi costi rimborsabili al SASU-CNSAS nella presente convenzione;

Preso atto della DGR 22.11.2023, n. 1226 con la quale è stata disposta la variazione di bilancio per competenza e cassa anno 2023, pari ad € 700.000,00 ex art. 20, co 2 della D.Lgs. 118/2011 per *contributi per interventi in ambito sanitario di Soccorso Alpino e Speleologico Umbria. Trasferimenti correnti a istit. sociali private*;

Vista la nota pec n. 0003122 del 5 gennaio 2024 con cui il Presidente del SASU dichiarava la disponibilità a continuare le attività di soccorso sanitario nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione ai sensi della L. R n. 1/2021;

Vista la legge regionale 22/12/2023, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, di cui all'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 32 della L.R. n. 13/2000;

Vista la legge regionale 01 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1) di approvare lo *schema di Convenzione tra la Regione Umbria e il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASU-CNSAS) per gli interventi di soccorso ed elisoccorso - anno 2024*, di cui L.R. 3 febbraio 2021, n. 1 per l'anno 2024 secondo "l'Allegato A - Schema di convenzione" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la convenzione sarà sottoscritta dalla Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;

2) di determinare che gli oneri previsti per l'attuazione della convenzione oggetto del presente provvedimento, complessivamente pari ad euro 800.000,00 per l'anno 2024 a favore dell'Associazione Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria, trovano copertura finanziaria come segue:

- quanto ad Euro 700.000,00 sul cap. 02292\_S del bilancio regionale 2024, impegno n. 0012313336, RR PP 2023;
- quanto ad Euro 100.000,00 sul cap. 02322\_S del bilancio regionale 2024, impegno n. 0042307506, RR PP 2023;

entrambi assunti con DD n. 14141 del 29/12/2023;

3) di riservare a successivi appositi provvedimenti del Dirigente del Servizio Programmazione sanitaria, Assistenza ospedaliera, Maxi-Emergenza la gestione delle predette risorse finanziarie secondo le modalità e le condizioni previste nella Convenzione nonché la cura degli adempimenti necessari all'attuazione della Convenzione medesima;

4) di nominare quali componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'Art. 7 della Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1, "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico" per il triennio 2024-2026 i seguenti membri:

- Direttore COUR 118;
- Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria, Assistenza Ospedaliera, Maxi Emergenza;
- Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie, GSA.

5) di stabilire che le funzioni del Comitato di indirizzo e coordinamento sono le seguenti:

a) il Comitato di indirizzo e coordinamento è presieduto e coordinato dal dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria, Assistenza Ospedaliera, Maxi Emergenza;

b) il Coordinatore può estendere la partecipazione alle riunioni Comitato di indirizzo e coordinamento al Presidente del SASU-CNSAS e a chiunque ritenga necessario per gli argomenti all'ordine del giorno;

c) il Comitato di indirizzo e coordinamento è convocato dal coordinatore almeno due volte all'anno e valuta e approva i documenti di cui al comma 4 dell'art.13 della Convenzione;

d) il Comitato di indirizzo e coordinamento valida anche il Protocollo operativo concernente la collaborazione tra la C.O.U.R. 118 e il SASU-CNSAS predisposto/aggiornato tra C.O.U.R. 118, il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria e l'aggiudicataria del servizio di elisoccorso. Tale protocollo deve essere verificato e validato dall'Azienda Ospedaliera di Perugia così come previsto all'art. 6 della Convenzione. Il Protocollo validato è adottato dal Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria, Assistenza Ospedaliera, Maxi Emergenza entro 30 gg. dalla trasmissione da parte dell'Azienda Ospedaliera di Perugia;

e) il Comitato di indirizzo e coordinamento è la sede per esaminare le eventuali richieste di modifica e/o dirimere le eventuali controversie inerenti la convenzione o i protocolli operativi; a tale scopo si riunisce su iniziativa del coordinatore o da quest'ultimo è convocato entro 20 giorni dalla richiesta del direttore della C.O.U.R. 118 o del Presidente del SASU-CNSAS;

f) il Coordinatore convoca il Comitato di indirizzo e controllo e lo stesso entro due mesi dalla stipula della convenzione propone alla Giunta regionale il tariffario, per i servizi il cui onere è a carico dell'utente, di cui all'Art. 5

(Interventi per le prestazioni di trasporto e soccorso) della Legge 3 febbraio n. 1, e ne stabilisce le modalità di applicazione;

6) di dare mandato all' Azienda Ospedaliera di Perugia di promuovere le finalità della convenzione sul sito istituzionale della C.O.U.R. 118;

7) di trasmettere, per il seguito di competenza e per opportuna conoscenza, il presente atto unitamente alla convenzione sottoscritta dalle parti:

- ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali;
- al Direttore della COUR 118;
- al Dirigente del Servizio Programmazione Sanitaria, Assistenza Ospedaliera, Maxi Emergenza;
- al Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria, Controllo di gestione e Reporting delle aziende sanitarie, GSA;
- al Presidente del SASU-CNSAS;

8) di trasmettere la convenzione firmata, unitamente al presente atto, all'Ufficiale Rogante per essere acquisita alla raccolta degli atti regionali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 09 marzo 1979 n. 11 e s.m.i.;

9) di avere adempiuto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1, con la pubblicazione sul canale amministrazione trasparente del sito istituzionale della Legge regionale 3 febbraio 2021 n. 1 "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico" e del presente atto;

10) di pubblicare ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 2, sul canale amministrazione trasparente del sito istituzionale il presente atto;

11) di pubblicare il presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

*La Presidente*  
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

---

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Convenzione tra la Regione Umbria e il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASU-CNSAS) per gli interventi di soccorso ed elisoccorso - anno 2024. Approvazione schema di convenzione.**

La Regione Umbria con la Legge Regionale 3 febbraio 2021, n. 1- " Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico" successivamente modificata con la Legge Regionale 20 dicembre 2021, n. 17 ha stabilizzato e precisato il rapporto di collaborazione, in atto, senza soluzione di continuità dal 7 gennaio 2015, tra la Centrale Operativa Unica Regionale (C.O.U.R. 118) e il Soccorso Alpino e Speleologico Umbro (SASU-CNSAS), quale articolazione territoriale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (art. 1 comma 1):

a) effettuare gli interventi di soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e soccorso dei dispersi e il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;

b) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale ivi comprese le attività professionali o lavorative, svolte in ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale;

c) concorrere alle attività di soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile.

L'Articolo 2 al comma 3 - prevede la stipula di un'apposita convenzione tra Regione Umbria -SASU-CNSAS: "*La Regione Umbria, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 74/2001, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), stipula con il S.A.S.U., entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione, finalizzata a regolare i rapporti con il medesimo S.A.S.U..*".



La legge regionale ha reso agevole la stipula della convenzione in quanto con le singole disposizioni ha disciplinato le diverse attività svolte dal SASU-CNSAS e la loro naturale collocazione all'interno del sistema regionale di emergenza-urgenza 118; tra le funzioni attribuite al SASU - CNAS, di tutta evidenza figura il nuovo servizio di elisoccorso regionale, i cui lavori preparatori sono iniziati con DGR n. 56 del 21 luglio 2020 "Servizio di elisoccorso regionale autonomo con base logistica in Umbria", con la quale la Giunta Regionale è stata impegnata a valutare di dotare il territorio umbro di un servizio di elisoccorso autonomo con base logistica in Umbria.

Successivamente con DGR n. 62 del 3 febbraio 2021, la Giunta Regionale, ha dato mandato, alla Direzione Salute e Welfare di istituire un gruppo di lavoro per la predisposizione di uno studio di fattibilità per l'attivazione di un servizio di elisoccorso autonomo regionale.

Il gruppo di lavoro è stato istituito con Determinazione Dirigenziale n. 2327 del 16 marzo 2021, risultando composto da rappresentanti della Regione, della COUR 118, di 'Umbria Salute e Servizi' oggi 'Punto Zero Scarl', del Soccorso Alpino e Speleologico così come da esperti riconosciuti in pianificazione e gestione servizi di elisoccorso ed emergenza - urgenza extraospedaliera, che ha predisposto il documento: "Progetto di fattibilità per la realizzazione del Servizio di Elisoccorso Regionale in Umbria: Linee di indirizzo".

L'elisoccorso è l'attività di soccorso sanitario effettuata con elicottero, (eliambulanza) il cui obiettivo è garantire un'assistenza sanitaria di alto livello, con tempi di intervento rapidi, in particolare nelle zone remote, isolate e caratterizzate da vie di comunicazioni a lenta percorrenza, ma anche in gravi incidenti sulle arterie principali. Il soccorso in elicottero consente inoltre, una veloce ospedalizzazione della vittima, che può essere trasportata rapidamente alla struttura più idonea, anche se questa è distante dal luogo dell'evento; ciò aumenterebbe in maniera rilevante gli standard operativi e qualitativi del servizio di emergenza urgenza sanitaria, sia nei confronti della popolazione residente che in quella turistica.

La Regione Umbria, nelle more dell'avvio di un servizio di elisoccorso autonomo Regionale umbro, si avvale dal 2014 del Servizio di eliambulanza della Regione Marche, operativa presso la base di Fabriano (AN).

Rispetto alle precedenti convenzioni tra Regione Umbria e SASU, ove venivano rimborsate a tale Associazione le spese necessarie all'espletamento delle attività di soccorso sanitario "delle squadre a terra" in luoghi impervi anche in supporto alle attività dell'elisoccorso di Fabriano, a partire dalla presente convenzione vengono rimborsate le spese a carico del SASU per tutte le attività di supporto presso la Centrale Operativa Unica Regionale 118 (tecnico di centrale operativa -TCO), di soccorso a terra e di elisoccorso regionale (tecnico di elisoccorso-TE).

La rete regionale di emergenza-urgenza ha previsto lo sviluppo di processi di integrazione tra ospedale e territorio con nodi della rete che appartengono ad entrambi i livelli di assistenza, da coordinare, tuttavia con uno strumento di governance unitaria. Da queste considerazioni è emersa la necessità di istituire un Dipartimento Interaziendale Funzionale, in grado di regolare tutte le attività di emergenza-urgenza per assicurare le giuste sinergie attraverso la centralizzazione delle funzioni unitarie ed il coordinamento delle stesse in rapporto alle funzioni capillari e distribuite nel territorio, al fine di garantire un sistema efficiente, efficace, appropriato e sicuro. Da ciò è dipesa la riallocazione della COUR 118 presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda capofila nel periodo di sperimentazione.

Successivamente con Determinazione direttoriale 18.05.2023, n. 5281 venivano individuati i 5 punti prioritari da sviluppare e creare la struttura organizzativa per i relativi lavori con la costituzione di 5 gruppi di lavoro (costituiti da rappresentanti regionali, aziendali e referenti AREU in virtù della collaborazione vigente fra Azienda ospedaliera di Perugia e AREU) e di una cabina di regia composta dal Direttore regionale alla Salute e Welfare ed i suoi collaboratori, la Direzione strategica di AREU, i coordinatori dei vari gruppi di lavoro, i 4 Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali, uno dei quali dedicato all'attivazione dell'elisoccorso.

Nello specifico l'attività del gruppo dell'elisoccorso si è sviluppata su più fronti:

1. Individuazione dell'operatore per la gestione del Servizio di Elisoccorso (Avincis S.p.A.) a cui è seguita l'esecuzione del contratto da parte di Azienda Ospedaliera di Perugia;

2. Rapporti con ENAC;

3. Piazzole di atterraggio elisoccorso;

4. Selezione del personale per il servizio di eliambulanza;

5. Convenzione tra Regione e SASU.

Rispetto a questo ultimo punto, il gruppo ha rilevato che è attualmente in vigore una convenzione per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto di carattere sanitario e a rischio di evoluzione sanitaria in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale tra Regione Umbria e SASU-CNSAS, stipulata in attuazione dell'art. 2, co 3 della LR 3 febbraio 2021, n. 1, il cui schema è stato approvato con DGR 15.03.2023, n. 261.

Le incrementate attività di competenza del SASU, in seguito all'attivazione del servizio di elisoccorso regionale, determinano la necessità di aggiornare la convenzione in essere per l'anno 2024, prevedendo un importo più elevato rispetto all'attuale, per la richiesta di implementazione delle attività del personale tecnico, materiale ed attrezzature



necessarie per l'espletamento del servizio stesso, nonché per l'incremento dei costi dovuti all'andamento dell'inflazione.

Sulla base di queste considerazioni il Comitato di indirizzo e coordinamento, come previsto dalla LR 1/2021, d'intesa con il Presidente del SASU hanno redatto, a seguito di ripetuti incontri, una puntuale rilevazione e stima dei costi rimborsabili così come la proposta di nuova convenzione tra Regione Umbria e SASU per l'anno 2024.

L'importo necessario al finanziamento della suddetta convenzione è stato computato, per le spese rimborsabili al SASU, fino al limite massimo per l'anno 2024 di € 800.000,00 (limite determinato dalla attivazione dell'elisoccorso regionale e dall'attivazione solo diurna e successivamente anche notturna e quindi dalla presenza del TE e del TCO per turni h12 o h24), le attività realizzate dal SASU-CNSAS e le relative spese occorrenti al funzionamento dello stesso.

Con DGR 22.11.2023, n. 1226 è stata disposta la variazione di bilancio per competenza e cassa anno 2023, pari ad € 700.000,00 ex art. 20, co 2 della D.Lgs. 118/2011 per *contributi per interventi in ambito sanitario di Soccorso Alpino e Speleologico Umbria. Trasferimenti correnti a istit. sociali private.*

In particolare sono oggetto di finanziamento le spese sostenute per:

- a) l'attività di soccorso sanitario e di elisoccorso e le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;
- b) l'attività amministrativa, organizzativa e formativa del personale;
- c) l'attività di manutenzione delle dotazioni logistiche e strumentali;
- d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni;
- e) le attività di informazione e comunicazione finalizzate a diffondere e far conoscere competenze e funzioni del SASU-CNSAS.

Nel merito della convenzione si evidenziano i seguenti punti nodali:

— la durata della convenzione è stabilita in anni 1 (anno 2024), con inizio dal 01.01.2024 e con scadenza il 31.12.2024 ed è prorogabile per espressa volontà delle parti;

— la previsione di un'appendice alla convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che dettaglia ulteriormente le spese rimborsabili previste all'articolo 8 della già richiamata L.R. 1/2021.

Nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione di cui al presente atto con nota pec n. 0003122 del 5 gennaio 2024 il Presidente del SASU dichiarava la disponibilità a continuare le attività di soccorso sanitario ai sensi della L. R n. 1/2021.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

## Allegato A – Schema di convenzione

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELL' UMBRIA DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (SASU-CNSAS) PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO ED ELISOCCORSO REGIONALE – ANNO 2024**

La REGIONE UMBRIA con sede legale ....., di seguito REGIONE, rappresentata da.....

E

il SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO UMBRIA del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO, di seguito denominato S.A.S.U.-C.N.S.A.S, con sede in .....rappresentato da.....

**PREMESSO CHE**

- ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1992, nonché delle relative Linee Guida n. 1/1996 applicative dello stesso, la competenza del soccorso sanitario è assegnata in maniera esclusiva al Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 5, co. 3, le Regioni e le Province autonome possono comunque avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche o private, in possesso della specifica autorizzazione sanitaria, mediante la stipula di apposita Convenzione;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. è previsto *“che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1992, n. 76 individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S., i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 1: *“La Regione Umbria in conformità agli articoli 13 e 16 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) ed in attuazione degli articoli 387-396 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali) riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico umbro del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASU-CNSAS al fine di:*
  - a) *effettuare gli interventi di soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e soccorso dei dispersi e il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;*
  - b) *attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale ivi comprese le attività professionali o lavorative, svolte in ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale;*
  - c) *concorrere alle attività di soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile”*.

### PREMESSO, INOLTRE CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. il C.N.S.A.S. provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS;
- l'art. 2, comma 1 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. stabilisce che per lo svolgimento delle attività previste dal punto precedente, il C.N.S.A.S. opera in stretto coordinamento con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112;
- l'art. 2, comma 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. sancisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso;
- l'art. 4, comma 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. prevede che le convenzioni previste disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del C.N.S.A.S..

### CONSIDERATO CHE

- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha sancito che "il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma attribuito al C.N.S.A.S. del C.A.I., ed al Bergrettungs – Dienst (B.R.D) dell'Alpenverein Sudtiroil (AVS) e che "al C.N.S.A.S. e al B.R.D. spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità";
- il D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 che all'art. 4, comma 2, lettera b, ha espressamente previsto, in relazione alle competenze del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, la facoltà di realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea "ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario";
- il C.N.S.A.S, con la Legge 26 febbraio 2010, n. 26, la quale dispone che: "*al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto*", può ulteriormente implementare la propria attività assieme a quelle delle Centrali Operative del S.U.E.M.118 sedi di servizi elisoccorso S.A.R..

### VERIFICATO CHE

- l'art. 17, comma 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. (Codice del Terzo settore) ha espressamente stabilito una specifica deroga per il C.N.S.A.S. secondo la quale le disposizioni del Titolo III (rubricato "Volontariato e attività di volontariato") non si applicano agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 s.m. e i.;
- la Legge 9 agosto 2018, n. 96 modificando il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 con l'inserimento all'art. 2 della lettera d-ter), ha stabilito che la disposizione di cui al comma 1 dello stesso Decreto non trova applicazione con riferimento alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 s.m. e i..

### CONSIDERATI, INFINE

- il Decreto 12 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile - Adozione dell'intesa tra il Dipartimento e Regioni e Province Autonome prevista dall'art. 5 del Decreto 13 aprile 2011, in tema di sorveglianza sanitaria anche dei volontari del C.N.S.A.S.;
- il Decreto 25 novembre 2013 "Aggiornamento degli indirizzi per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 del Decreto del Capo di dipartimento del P.C. del 12 gennaio 2012";

### RILEVATO CHE

- Il S.A.S.U. – C.N.S.A.S. risulta iscritto con Determinazione Dirigenziale n. 8416 del 5 agosto 2021 al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, settore attività di protezione civile, n. 1138.

### VISTO

- l'accordo raggiunto, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e recante "Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero" – Repertorio n. 2200 del 3 febbraio 2005, esito della Conferenza Stato-Regioni del 03.02.2005;
- il Regolamento (UE) 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012, 3<sup>a</sup> Edizione dicembre 2015 con correlate decisioni EASA (AMC&GM e CS-FTL.1), che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- i Regolamenti (UE) n. 71/2014 e n. 379/2014 recanti modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (riformulazione del Regolamento (CE) n. 2042/2003, e successivi Regolamenti che lo hanno modificato, che sono di conseguenza abrogati).

### PRESO ATTO CHE

- il CNSAS, ai sensi della Circolare Ministro dei Trasporti D.G.A.C. del 8 novembre 1994, n. 41/6821/M.3E e successive modificazioni – Disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di Elisoccorso in montagna (SAR – Search and Rescue – Ricerca e Salvataggio), è soggetto di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento alla figura del Tecnico di elisoccorso come componente dell'equipaggio di missione e soccorso;
- il Regolamento Tecnico ENAC “Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri” ed. 3 del 20/02/2007 (Regolamento HEMS) riconosce tra il personale certificato il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m e i.;
- con la sentenza CNSAS-ENAC del 14.11.2012 che dispone l'annullamento, in parte qua, della circolare ENAC OPV-18° - serie Operazioni di volo - Operazioni HEMS del 9 ottobre 2008 è di fatto venuta meno la contraddittorietà rispetto alla figura dell'operatore di equipaggio abilitato alle operazioni HEMS con uso di verricello o comunque da svolgersi in ambiente ostile riconoscendo al Tecnico di Elisoccorso del CNSAS la peculiarità del ruolo.

### ATTESO CHE

- Con DGR 03.02.2021, n. 62, avente ad oggetto “Gestione servizio di elisoccorso in Umbria. Ipotesi organizzative” e la DGR 07.07.2021, n. 649, recante “Progetto di fattibilità per la realizzazione del servizio di elisoccorso regionale in Umbria: Linee di indirizzo; Approvazione”;
- con DGR 09.11.2022, n. 1174, veniva istituito presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia il DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE REGIONALE DI EMERGENZA URGENZA;
  - o con DGR 18.10.2023 n. 1065 è stato approvato il documento recante "Dipartimenti interaziendali funzionali (DIF). Integrazione della Direttiva di cui alla DGR 910/2013, ai sensi dell'art. 37, co. 9 LR 11/2015 (Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali)",
  - o sono state approvate le Linee guida del Dipartimento Interaziendale regionale di Emergenza Urgenza (DIREU), già istituito con DGR 1174/2022, ai sensi del co. 9, art. 37 del TU;
- con DGR 09.11.2022, n. 1175, così come successivamente rettificata con DGR n. 1325 del 14.12.2022, è stato approvato lo schema di Convenzione tra ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), ENAC Servizi S.R.L. Unipersonale, Regione Umbria e Azienda Ospedaliera di Perugia, per l'affidamento in concessione di aree e infrastrutture presso l'Aeroporto di Foligno per l'attivazione del servizio regionale di Elisoccorso 118” dell'emergenza-Urgenza;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'AO PG, Azienda capofila sede della COUR 118, n. 1035 del 20.09.2023 si è preso atto dell'aggiudicazione della gara con procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativa al Servizio di Elisoccorso presso la Regione Umbria;
- con DGR del 22.11.2023, n. 1226 è stata disposta la variazione di bilancio per competenza e cassa anno 2023, pari ad € 700.000,00 ex art. 20, co 2 della D. Lgs. 118/2011 per *contributi per interventi in ambito sanitario di Soccorso Alpino e Speleologico Umbria. Trasferimenti correnti a istit. sociali private.*

### RITENUTO DI

- adempiere tramite la sottoscrizione di una Convenzione annuale con il S.A.S.U.-C.N.S.A.S, alle previsioni della Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1, “*Disposizioni in materia di soccorso alpino*”

e speleologico” ed in particolare a quanto previsto dall’articolo 2 comma 3: “La Regione Umbria, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della l. 74/2001, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), stipula con il SASU-CNSAS, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposita Convenzione, finalizzata a regolare i rapporti con il medesimo SASU-CNSAS.”

- adeguare il testo della Convenzione per l’anno 2024, rispetto a quella sottoscritta per il 2023, in ragione all’ampliamento (rideterminazione) delle funzioni da attribuire al SASU-CNSAS, in relazione all’attivazione del nuovo servizio di elisoccorso regionale.
- vista la nota pec n. 0003122 del 5 gennaio 2024 con cui il Presidente del SASU dichiarava la disponibilità a continuare le attività di soccorso sanitario nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione ai sensi della L. R n.1/2021;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Valore delle premesse**

Tutte le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### **Articolo 2 – Oggetto della presente Convenzione**

- 1) la Regione Umbria, in attuazione Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1, “Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico” e delle prerogative attribuite al C.N.S.A.S. dalla vigente legislazione di riferimento, si avvale del Soccorso Alpino Speleologico dell’Umbria Servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, di seguito indicato come S.A.S.U.-C.N.S.A.S., per l’attuazione degli interventi di soccorso ed elisoccorso S.A.R., che fino alla scadenza della convenzione sono stati e sono svolti in Convenzione con la Regione Marche (Convenzione tra la Regione Marche, la Regione Umbria, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi–G. Salesi di Ancona).
- 2) Per interventi di soccorso ed elisoccorso S.A.R. si intendono i soccorsi effettuati con o senza l’ausilio dell’elicottero per il recupero e trasporto sanitario e a rischio di evoluzione sanitaria, ivi incluso il recupero di salme, in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale e più specificatamente nei seguenti ambiti:
  - via alpinistica, via ferrata o sentiero attrezzato e via in falesia;
  - terreno montano in genere (sentiero, bosco, ghiaione, ecc.);
  - nevaio;
  - valanga;
  - ghiacciaio e cascate di ghiaccio;
  - forra (gola, canyon, ecc.);
  - grotta ed ambiente ipogeo naturale;
  - piste da sci e demanio sciabile;
  - impianto a fune in esercizio pubblico e privato (funivia, cabinovia, seggiovia, ecc.);
  - scarpate e precipizi anche se non inseriti in ambiente impervio;
  - altri ambienti non necessariamente d’alta quota che, per le caratteristiche e per le condizioni dei luoghi e dei tempi, non permettano di muoversi in sicurezza e richiedano personale esperto in tecniche alpinistiche e speleologiche e certificato in tecniche di soccorso alpino e speleologico, ovvero personale del S.A.S.U.-C.N.S.A.S. anche nell’eventualità di dover accompagnare in sicurezza il personale del 118 e garantirne la corretta movimentazione verso e da il paziente.
- 3) Allo scopo di aderire con precisione alle necessità operative dell’attività di elisoccorso e al fine di uniformarsi e corrispondere alle varie esigenze e uniche peculiarità del territorio regionale, si deve presupporre una diversificazione degli interventi e dei servizi erogati.  
In sintesi:



- **Infortunati o malori in ambiente montano, in ambienti ostili e impervi:** emergenza sanitaria e emergenza sanitaria a rischio evolutivo sanitaria risolvibile immediatamente con l'impiego del servizio di elisoccorso in configurazione S.A.R., congiuntamente al personale delle squadre del S.A.S.U.-C.N.S.A.S. secondo necessità tecniche ed operative;
  - **Infortunati o malori in ambiente montano, in ambienti ostili e impervi:** emergenza sanitaria e emergenza a rischio evolutivo non risolvibile immediatamente con l'impiego del servizio di elisoccorso a causa di avverse condizioni meteo, per sopraggiunta oscurità o per limiti operativi dell'elicottero e risolvibile con l'impiego di personale di una o più squadre del S.A.S.U.-C.N.S.A.S.; la presenza di personale sanitario S.A.S.U.-C.N.S.A.S. (medico o infermiere) viene di norma garantita per i codici di gravità giallo o rosso;
  - **Ricerca persona in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi:** emergenza sanitaria e emergenza a rischio evolutivo sanitaria non risolvibile immediatamente con l'impiego del servizio di elisoccorso in configurazione S.A.R che necessita dell'impiego di numeroso personale S.A.S.U.-C.N.S.A.S.; la presenza di personale sanitario S.A.S.U.-C.N.S.A.S. (medico o infermiere) viene di norma garantita per i codici di gravità giallo o rosso;
  - **Interventi di soccorso su eventi complessi in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi anche legati a emergenze di protezione civile:** emergenza sanitaria risolvibile immediatamente con l'impiego del servizio di elisoccorso in configurazione S.A.R e che necessita l'impiego di personale S.A.S.U.-C.N.S.A.S. di più squadre S.A.S.U.-C.N.S.A.S.; la presenza di personale sanitario S.A.S.U.-C.N.S.A.S. (medico o infermiere) viene di norma garantita nelle fasi avanzate dei suddetti eventi, ovvero in assenza del servizio di elisoccorso.
- 4) La Regione Umbria, nel rispetto delle normative nazionali e regionali richiamate in premessa, intende:
- a) avvalersi del supporto del S.A.S.U.-C.N.S.A.S. per interventi d'urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato con o senza medico, nonché per il recupero di persone incolumi in imminente pericolo di vita e/o in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso di base (MSB) tramite viabilità ordinaria, in ambiente ostile e per il trasporto dal luogo dell'evento al primo mezzo di soccorso contestualmente inviato dalla C.O.U.R. 118 competente, effettuati da personale in possesso della qualifica di carattere sanitario;
  - b) avvalersi delle competenze e capacità delle figure professionali specialistiche individuate e riconosciute dalle Scuole nazionali del C.N.S.A.S.
- 5) Per l'attività di elisoccorso, il Tecnico di elisoccorso del S.A.S.U.-C.N.S.A.S., ovvero il personale del S.A.S.U.-C.N.S.A.S. detiene il ruolo di coordinamento e direzione delle diverse organizzazioni ed enti coinvolti e sarà l'unico responsabile della sicurezza a terra dei soccorritori e delle persone soccorse, così come disciplinato dall'art. 1, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i. e dall'art. 80, comma 39 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- 6) La Regione Umbria si avvale all'interno della C.O.U.R. 118 della figura specialistica del Tecnico di Centrale Operativa del S.A.S.U.-C.N.S.A.S., figura prevista dall' art. 6 comma 1, lettera i bis) della legge 74/2001 e art. 2 comma 2, lett. c) della Legge Regionale n. 1 del 3 febbraio 2021. La C.O.U.R. 118 predisporrà idoneo spazio per il TCO, favorendo al massimo grado la funzionalità comunicativa dello stesso in relazione alle necessità operative e alle mansioni ascrivibili.
- 7) Le modalità di concorso del S.A.S.U.-C.N.S.A.S. all'attività di soccorso ed elisoccorso nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale sono disciplinate da specifico protocollo operativo di cui al successivo art. 6.
- 8) La Regione Umbria dà atto che il S.A.S.U.-C.N.S.A.S. per tramite della Scuola Nazionale Medica per l'emergenza ad alto rischio nel territorio montano (art. 5, comma 1, lettere c) e d) della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i.) provvede alla formazione sanitaria di base degli operatori del S.A.S.U.-C.N.S.A.S., in base ai programmi formativi e alle valutazioni finali certificative effettuati in ottemperanza ai piani formativi nazionali C.N.S.A.S. e alla vigente normativa.

### Articolo 3 - Disciplina del rapporto

- 1) Il rapporto convenzionale è regolato dalle clausole della presente Convenzione e, per quanto non previsto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, oltre che dall'ordinamento di riferimento dell'Amministrazione sanitaria regionale e del C.N.S.A.S.
- 2) L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione, dalle direttive nazionali e regionali in materia e dalla presente Convenzione, oltre che dalle direttive e procedure operative proprie del S.A.S.U. -C.N.S.A.S., del Servizio Regionale di Emergenza Sanitaria e delle Società esercenti i servizi di elisoccorso.
- 3) La responsabilità della gestione tecnico operativa del servizio elisoccorso di cui alla presente Convenzione, fa capo, per le rispettive competenze, al Direttore del C.O.U.R. 118 e al Presidente S.A.S.U. -C.N.S.A.S., fatte salve le competenze specifiche attribuite al Direttore Operativo della società esercente il servizio di elisoccorso.
- 4) È insediata una Commissione Tecnica, formata dal Direttore della C.O.U.R. 118, dal Responsabile del servizio di elisoccorso regionale, dal Presidente del S.A.S.U.-C.N.S.A.S. e dal Coordinatore dei Tecnici di elisoccorso del S.A.S.U. – C.N.S.A.S., La Commissione Tecnica si riunisce, trasmettendo all'Azienda Ospedaliera la relativa reportistica, senza particolari modalità di convocazione formale, almeno quattro volte all'anno al fine di:
  - a) verificare l'attuazione e la congruità delle varie procedure previste per il servizio di elisoccorso regionale;
  - b) controllare le attrezzature ed i materiali, ovvero i Dpi in uso al servizio di elisoccorso;
  - c) proporre eventuali aggiornamenti dei D.V.R. e del D.U.V.R.I.;
  - d) verificare le specifiche abilitazioni di tutto il personale coinvolto nel servizio di elisoccorso; programmare l'addestramento del personale sanitario e del personale del S.A.S.U.-C.N.S.A.S.
- 5) L'Azienda Ospedaliera di Perugia, ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, procede alla validazione della stessa.
- 6) Per ogni intervento di soccorso ed elisoccorso deve essere steso un rapporto informativo dettagliato, sottoscritto dal Capo Stazione S.A.S.U. -C.N.S.A.S o suo delegato, ovvero anche dal tecnico di elisoccorso e dal tecnico di centrale 118, contenente tutte le informazioni relative all'intervento effettuato secondo indicazioni e parametri predisposti dallo stesso S.A.S.U.-C.N.S.A.S. Copia di detto rapporto deve essere inviato dal suddetto personale e/o dalla Stazione S.A.S.U. -C.N.S.A.S nel più breve tempo possibile, alla Segreteria del S.A.S.U. -C.N.S.A.S., ovvero entro i 7 (sette) giorni successivi. Copia di suddetto rapporto, effettuati i controlli in ordine al personale contingente intervenuto, viene trasmesso, qualora richiesto, anche alla C.O.U.R. 118 e/o alla Regione Umbria.
- 7) Ogni semestre il Direttore della C.O.U.R. 118 e il Presidente del S.A.S.U.-C.N.S.A.S. redigono congiuntamente una relazione dell'attività svolta. La relazione - che dovrà contenere il numero degli interventi di soccorso effettuati dal S.A.S.U.- C.N.S.A.S., il numero delle persone soccorse, le casistiche/statistiche di intervento ed ogni altra notizia utile alla verifica delle attività effettuate ed al miglioramento del servizio, in particolare di quello dell'elisoccorso. Tali relazioni, attestanti la coerenza delle attività svolte dal SASU, verranno trasmesse al Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'art.7 della LR 1/2021 per opportuna valutazione. Il Comitato, se ritenuto opportuno, può richiedere ulteriori integrazioni alla Relazione.

### Articolo 4 - Formazione e qualificazione del personale

- 1) Al fine della realizzazione degli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale, il S.A.S.U. -C.N.S.A.S, anche in funzione delle competenze e funzioni ascrivibili dalla legge regionale e dalle altre normative di riferimento ed in funzione delle peculiarità delle missioni di soccorso ed elisoccorso, impiegherà personale formato e certificato secondo i programmi formativi delle Scuole Nazionali C.N.S.A.S.
- 2) La Regione Umbria dà atto che il S.A.S.U. -C.N.S.A.S per tramite della Scuola Nazionale

Medica per l'emergenza ad alto rischio nel territorio montano (art. 5, comma 1, lettere c) e d) della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i.) provvede alla formazione sanitaria dei propri operatori, in base a programmi definiti comprensivi di certificazioni finali.

- 3) La Regione Umbria nell'ambito della programmazione formativa del proprio personale, predispone moduli formativi per la formazione sanitaria gratuita per il tecnico di elisoccorso del S.A.S.U.-C.N.S.A.S. Tale formazione sarà predisposta su richiesta del S.A.S.U.-C.N.S.A.S.
- 4) Il S.A.S.U.-C.N.S.A.S., anche ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s.m. e i., provvede alla formazione, aggiornamento e verifica del personale sanitario della Regione Umbria impiegato nel servizio di elisoccorso, per le operazioni in ambiente montano, ostile ed impervio in base a specifici percorsi di formazione e certificazione concordati con l' Azienda Sanitaria sede della COUR 118 e riferiti a criteri standard nazionali o regionali previsti nei Piani Formativi del C.N.S.A.S. e nei D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) indicativamente rivolti alla:
  - verifica e valutazione iniziale dei requisiti fisici-attitudinali del personale sanitario candidato all'impiego in ambito del servizio di elisoccorso;
  - formazione, aggiornamento e verifica senza soluzione di continuità del personale sanitario turnante;
  - preparazione e vestizione dell'imbragatura/longe e di altri D.P.I., D.P.C. e/o altri dispositivi, loro tenuta, controllo e manutenzione;
  - conoscenza delle legature e delle manovre basiche;
  - capacità di movimentazione in arrampicata assistita e non su roccia e capacità di movimentazione su terreno impervio;
  - padronanza delle tecniche di salita e discesa su corda fissa;
  - capacità di movimento su terreno innevato e ghiacciato;
  - conoscenza delle modalità di intervento specialistico (parete, falesia, valanga, cascata di ghiaccio, ecc.);
  - movimentazione all'esterno dell'elicottero;
  - movimentazione a bordo dell'elicottero in accordo con la società esercente il servizio;
  - movimentazione e manovre di imbarco e sbarco con l'impiego delle modalità pattini a terra, hovering e verricello in accordo con la società esercente il servizio.

#### **Articolo 5 - Risorse umane, strumentali e strutturali del S.A.S.U.-C.N.S.A.S.**

- 1) Il S.A.S.U. - C.N.S.A.S, attraverso le proprie Stazioni e squadre dislocate sul territorio e i propri Operatori e Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico, si impegna a mettere a disposizione per l'attuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso le proprie risorse strumentali, mezzi, attrezzature di soccorso alpino e speleologico, con il primo approvvigionamento di quelle necessarie alla realizzazione ed attivazione del nuovo servizio di elisoccorso regionale. In modo specifico per la Centrale Operativa Regionale 118 mette a disposizione il Tecnico di Centrale Operativa (TCO), mentre, per l'elisoccorso regionale mette a disposizione i propri Tecnici di Elisoccorso (TE) ed, eventualmente, le proprie Unità Cinofile da Valanga (UCV) e Unità Cinofile (UC) abilitate per le turnazioni presso la base di elisoccorso.
- 2) Il S.A.S.U. - C.N.S.A.S mette a disposizione della Regione Umbria le risorse di cui sopra per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale sanitario del Servizio Regionale di Emergenza Sanitaria 118 ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e s. m. e i..
- 3) Il S.A.S.U. - C.N.S.A.S, in riferimento alle problematiche di collegamento fra le squadre impegnate nella missione di soccorso ed i centri operativi S.A.S.U.-C.N.S.A.S. Stazioni, Centri Mobili di Coordinamento, automezzi, singoli operatori, ecc., può avvalersi delle frequenze della rete radio regionale del sistema 118. La Regione Umbria, a tal fine, trasmette la relativa documentazione tecnica delle frequenze. Parimenti, la C.O.U.R. 118 può utilizzare le frequenze e la rete radio S.A.S.U.- C.N.S.A.S., ivi incluso l'utilizzo di apparati radio base collocati nella stessa C.O.U.R. 118.

- 4) La Regione Umbria, senza oneri per lo stessa, permette di installare gli apparati della rete radio del S.A.S.U. -C.N.S.A.S nei siti che ospitano le reti di diffusione radio della Regione, promuovendo altresì le opportune intese fra lo stesso S.A.S.U.-C.N.S.A.S. e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.
- 5) La Regione Umbria per l'attività di addestramento del personale del S.A.S.U. - C.N.S.A.S e per tutte le altre necessità istituzionali connesse alla formazione/certificazione dello stesso, mette a disposizione del S.A.S.U. -C.N.S.A.S. senza alcun onere per quest'ultimo, l'elicottero principale e/o quello sostitutivo con caratteristiche identiche all'elicottero in servizio con equipaggio di condotta e personale sanitario come previsto dal Capitolato tecnico dell'elisoccorso.  
Le richieste per pianificare le suddette attività devono pervenire al Direttore della C.O.U.R. 118 e al Direttore del Servizio di elisoccorso almeno quindici giorni prima della data stabilita.

### **Articolo 6 - Missioni di soccorso e elisoccorso**

- 1) La presente Convenzione trova applicazione anche tramite lo specifico Protocollo operativo tra C.O.U.R. 118, il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria e l'aggiudicataria del servizio di elisoccorso. Tale protocollo deve essere inviato al Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'art.7 della LR 1/2021 per l'approvazione.
- 2) La C.O.U.R. 118 tramite il TCO S.A.S.U. -C.N.S.A.S., all'atto della chiamata di soccorso, allerta tempestivamente la Stazione S.A.S.U.- C.N.S.A.S. competente per territorio, con la quale l'intervento di soccorso dovrà essere coordinato.
- 3) Per il coordinamento e direzione degli interventi e delle operazioni di soccorso, la C.O.U.R. 118 fa riferimento al Tecnico di elisoccorso in servizio attivo, ovvero al personale delle squadre del S.A.S.U.-C.N.S.A.S. di competenza. A detto personale fanno capo le decisioni relative alle modalità di intervento e di allertamento delle squadre a terra.
- 4) La priorità degli interventi nelle missioni di elisoccorso S.A.R. è comunque riservata a quelli di emergenza sanitaria e di imminente pericolo di vita, rischio evolutivo, rischio esiziale, ovvero sulla scorta delle notizie acquisite e tenuto espressamente conto dei Protocolli Operativi di cui al comma 1 del presente articolo.
- 5) In caso di più richieste di soccorso che giungano contemporaneamente alla C.O.U.R. 118, la priorità di intervento è stabilita dal Medico in servizio o dal Direttore della C.O.U.R. 118, sulla base dei criteri clinici o situazionali relativi, tenuto conto dei Protocolli Operativi in essere con il S.A.S.U. - C.N.S.A.S..
- 6) In ogni caso viene data priorità assoluta agli interventi primari e, ove per ragioni di carattere eccezionale l'elicottero non fosse disponibile presso la base di elisoccorso, sarà allertato tramite filtro di una C.O.U.R. 118 un altro mezzo aereo, dando priorità all'allertamento degli elicotteri esclusivamente in uso al Servizio sanitario regionale prossimi al luogo dell'evento.
- 7) La possibilità di impiego dell'elicottero viene comunque decisa dal pilota dell'eliambulanza, al quale è rimessa la valutazione della sussistenza delle condizioni che consentono le operazioni di decollo, volo ed atterraggio. Le modalità operative del soccorso (pattini a terra, hovering e verricello) vengono concordate tra il pilota ed il Tecnico di elisoccorso del S.A.S.U. -C.N.S.A.S.; in ogni caso le singole componenti dell'equipaggio di soccorso, ivi compreso il Capo Stazione o suo delegato quando interessato, coordinano tra loro le modalità di intervento, perseguendo l'obiettivo di attuare un soccorso tempestivo ed efficace e garantendo contestualmente la massima sicurezza degli operatori e dell'utenza.
- 8) L'accertamento della natura non sanitaria dell'intervento spetta al medico del servizio di elisoccorso o del Pronto Soccorso, o in sua assenza, al medico del S.A.S.U. -C.N.S.A.S. che constata l'incolumità della persona soccorsa.
- 9) Le modalità di intervento relative a richieste che fin dall'origine concernono il recupero salme sono decise d'intesa con il personale del S.A.S.U. -C.N.S.A.S. addetto al servizio di elisoccorso

e dalla Stazione di competenza, previo ottenimento della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta.

- 10) Per le concrete modalità di attuazione delle norme di cui ai precedenti commi si rimanda al contenuto esplicativo del Protocollo Operativo di cui al comma 1, e al contenuto dell'articolo 7, o se utile alla stipula di nuovi protocolli, infine al Manuale operativo della aggiudicataria del servizio di elisoccorso.

#### **Articolo 7 – Attività di intervento sanitario e a rischio di evoluzione sanitaria**

- 1) Le attività di intervento sanitario oggetto della presente Convenzione comprendono gli interventi d'urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato, inclusi il recupero ed il trasporto di persone ferite di cui all'art. 2, comma 2, dal luogo dell'evento al mezzo di soccorso che si rendesse idoneo al raggiungimento dell'obiettivo di prestare un soccorso efficace e sicuro per l'utenza e per gli operatori coinvolti.
- 2) Le attività di intervento per il soccorso per illesi in imminente pericolo di vita e/o a rischio evolutivo a causa degli scenari considerati, della morfologia dei luoghi e delle loro condizioni, ovvero anche in ragione dei tempi d'accesso, delle condizioni meteo, della scadenza delle effemeridi, ecc. oggetto della presente Convenzione comprendono, altresì, gli interventi di recupero e trasporto di persone decedute o persone illese minacciate da un imminente pericolo o, in ogni caso, di persone che si trovano in difficoltà, anche potenziale, a causa dell'ambiente impervio, dal luogo dell'evento a zona ritenuta sicura.
- 3) Le attività di cui ai commi precedenti sono rese dal S.A.S.U. - C.N.S.A.S. senza richiedere alcun onere agli assistiti e sono rese a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti stabilmente od occasionalmente sul territorio regionale e, in casi particolari, sul territorio delle province contermini. I componenti del S.A.S.U. - C.N.S.A.S. sono tenuti a non diffondere agli assistiti notizie relative alla gratuità o meno degli interventi, rimandando le competenze relative alle Aziende sanitarie regionali.
- 4) Il S.A.S.U. -C.N.S.A.S. si impegna ad effettuare H:24 tutti gli interventi di carattere sanitario e a rischio di evoluzione sanitaria, inerenti alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, disposti dalla C.O.U.R. 118 da cui funzionalmente dipende. Detti interventi sono sempre garantiti senza soluzione di continuità, fatta salva la valutazione dei pericoli oggettivi che possono essere rilevanti negli ambienti e negli scenari operativi considerati e che possono, quindi, compromettere l'incolumità e la sicurezza dei componenti del S.A.S.U. -C.N.S.A.S.
- 5) Il S.A.S.U. -C.N.S.A.S. qualora pervenga direttamente ad una propria struttura operativa l'espressa richiesta di un intervento sanitario e a rischio di evoluzione sanitaria di competenza, si impegna ad allertare immediatamente la C.O.U.R. 118, fornendo tutti i dati relativi alla identificazione del soggetto chiamante.
- 6) Il S.A.S.U. - C.N.S.A.S., nella figura del Capo Stazione o suo delegato, si assume eventuali responsabilità derivanti dalla mancata attivazione della C.O.U.R. 118.
- 7) La C.O.U.R. 118 si assume eventuali responsabilità derivanti dalla mancata attivazione del S.A.S.U. -C.N.S.A.S. competente per territorio, ovvero di quella contermina all'evento, quando necessario.

#### **Articolo 8 - Organizzazione del servizio S.A.S.U. -C.N.S.A.S. via terra**

- 1) Per quanto attiene la Stazione o la squadra S.A.S.U. -C.N.S.A.S. territorialmente reperibile ad esclusiva disposizione della C.O.U.R.118, il S.A.S.U. -C.N.S.A.S. assicura di norma:
  - 1.1) per il Soccorso Alpino:**
    - a) la risposta immediata alla chiamata di allertamento da parte della C.O.U.R. 118 della Stazione o squadra del S.A.S.U. -C.N.S.A.S.competente per territorio, e in circa 15



minuti una squadra di Operatori di Soccorso Alpino o Soccorso Speleologico sarà pronta a partire con propri mezzi o ad essere elitrasportata;

- b) in circa 20 minuti, qualora l'intervento lo renda necessario, una squadra S.A.S.U. C.N.S.A.S. pronta a partire o ad essere elitrasportata per supportare la prima squadra S.A.S.U. -C.N.S.A.S.

**1.2) per il Soccorso in forra:**

- a) la risposta immediata alla chiamata di allertamento da parte della C.O.U.R. 118 della Stazione o squadra del S.A.S.U. -C.N.S.A.S. competente per territorio e in circa 15 minuti una squadra di operatori tecnici in forra pronta a partire con propri mezzi o ad essere elitrasportata;
- b) in circa 30 minuti una seconda squadra di operatori tecnici in forra, qualora l'intervento lo renda necessario, pronta a partire o ad essere elitrasportata per supportare la prima squadra S.A.S.U. -C.N.S.A.S.;
- c) l'intervento delle componenti degli operatori e dei Tecnici in forra, in ragione della complessità e/o della gravità dell'intervento, potrà essere supportato a cura dei servizi di elisoccorso della Regione Umbria che disporranno l'elitransporto delle squadre qualora facenti capo a province o regioni confinanti il luogo dell'evento.

**1.3) Per il Soccorso Speleologico:**

- a) la risposta immediata alla chiamata di allertamento da parte della C.O.U.R. 118 della Stazione o squadra del S.A.S.U. -C.N.S.A.S. competente per territorio e in circa 15 minuti una squadra di Operatori e tecnici speleologici sarà pronta a partire con propri mezzi o ad essere elitrasportata;
- b) in circa 20 minuti personale sanitario speleologico e una seconda squadra di operatori e tecnici speleologici di supporto alla prima;
- c) in circa 60 minuti la Direzione operativa speleologica dovrà portarsi con il centro operativo mobile sul luogo dell'evento con risorse strumentali ed umane adeguate all'evento;
- d) l'intervento delle Squadre Speleologiche, in ragione della complessità e/o della gravità propria del Soccorso Speleologico, potrà essere supportato a cura dei servizi di elisoccorso della Regione Umbria che disporranno l'elitransporto delle squadre qualora facenti capo a province o regioni confinanti il luogo dell'evento o a cura del Comando Operazioni Aerospaziali – COA– di Poggio Renatico (RE) qualora facenti capo a regioni lontane dal luogo dell'evento, entro le 2/5 ore.

**1.4) Per il Soccorso Speleo-Subacqueo:**

- a) l'intervento delle squadre Speleo-subacquee, in ragione dell'assoluta complessità e/o della gravità propria del Soccorso Speleo-subacqueo, potrà essere supportato dal Comando Operazioni Aerospaziali – COA– di Poggio Renatico (RE), provenienti da tutto il territorio nazionale entro le 5/10 ore.
- 2) Il Servizio del Tecnico di Elisoccorso presso la Base di elisoccorso 118 di Foligno (PG) è attivo per la copertura assicurata dal servizio di elisoccorso regionale e, a tendere, h 24 per 365 giorni all'anno con due turnazioni giornaliere. Il suddetto servizio viene concordato e calendarizzato direttamente tra il Direttore della Base di Elisoccorso 118 e il Presidente del SASU-CNSAS.
- 3) Il servizio del Tecnico di Centrale presso la C.O.U.R. del 118 è attivo per la copertura assicurata dal servizio di elisoccorso regionale e, a tendere, h24 per 365 giorni all'anno con due turnazioni giornaliere. Il suddetto servizio viene concordato e calendarizzato direttamente tra il Direttore della C.O.U.R.118 e il Presidente del SASU-CNSAS.

I parametri quali-quantitativi sopra esposti devono intendersi quale Carta dei Servizi del SASU-SASU-CNSAS in coerenza con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 19 maggio 1995 e successive modificazioni.

Il Protocollo operativo tra C.O.U.R. del 118 e S.A.S.U.-C.N.S.A.S., riferito alla precedente Convenzione Regione Umbria/S.A.S.U.-C.N.S.A.S., è aggiornato alle esigenze della nuova Convenzione anche in virtù dell'avviamento del servizio di elisoccorso regionale.



### **Articolo 9 – Assicurazioni**

- 1) Secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto per il Servizio di Elisoccorso della Regione Umbria e dei conseguenti contratti di servizio stipulati, la garanzia assicurativa obbligatoriamente presentata dall'Appaltatore assicura per gli infortuni anche tutto il personale del S.A.S.U. -C.N.S.A.S impegnato nelle attività di volo per operazioni di soccorso effettuate con l'ausilio dell'elicottero, secondo le condizioni di polizza generali e particolari ivi previste e fatta salva in ogni caso l'operatività della copertura obbligatoria per la Responsabilità Civile del vettore aereo. Copia delle condizioni di polizza devono essere integralmente trasmesse al S.A.S.U. - C.N.S.A.S comprensive di eventuali aggiornamenti o appendici.
- 2) Il S.A.S.U. -C.N.S.A.S. assicura con idonea polizza infortuni ed RCT direttamente tutto il proprio personale per ogni attività, comprese quelle di soccorso effettuate con o senza l'ausilio dell'elicottero prevista dalla presente Convenzione.

### **Articolo 10 - Collaborazioni diverse**

- 1) La Regione Umbria coinvolge il S.A.S.U. -C.N.S.A.S. tramite i referenti da questo indicati, nella stesura ed approvazione delle Convenzioni e/o dei Protocolli Operativi stipulati con altri Enti, a livello provinciale e/o regionale, che riguardino le attività di cui agli artt. 2) e 3) della presente Convenzione, ovvero le espresse competenze del C.N.S.A.S. previste dalla legge.
- 2) La Regione Umbria concede al S.A.S.U. -C.N.S.A.S. anche per tramite di specifici ulteriori accordi, l'utilizzo non oneroso di sedi, ponti radio e dei supporti tecnici finalizzati al raggiungimento delle finalità della presente Convenzione e, in genere, delle finalità di istituto e agli obblighi di legge a cui il S.A.S.U. -C.N.S.A.S. è sottoposto.
- 3) Il S.A.S.U. -C.N.S.A.S. e l'Azienda Sanitaria sede della C.O.U.R. 118, nell'ambito di attuazione della presente Convenzione, provvedono, per le rispettive competenze, all'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m e i., in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per il personale S.A.S.U. -C.N.S.A.S.

### **Articolo 11 – Promozione del servizio**

- 1) La Regione Umbria e la C.O.U.R.118 s'impegnano a coinvolgere il S.A.S.U. -C.N.S.A.S. nelle eventuali campagne di promozione del sistema di emergenza urgenza compresa la pubblicizzazione del 118 e del N.U.E.1-1-2.
- 2) Il Direttore della C.O.U.R. 118, promuove sul sito istituzionale della C.O.U.R. 118, d'intesa con il presidente del S.A.S.U. -C.N.S.A.S., il servizio erogato alla cittadinanza tramite la presente Convenzione.

### **Articolo 12 - Riservatezza e trattamento dei dati personali**

- 1) Nell'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal G.D.P.R. n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 9 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni e integrazioni. Responsabile del trattamento dei dati sono i soggetti indicati in premessa e i loro delegati.
- 2) Il S.A.S.U. -C.N.S.A.S. a fronte della particolare attività di soccorso prestata, potrà, nella persona del suo Presidente o suoi delegati, trasmettere ai media e agli enti che ne fanno richiesta informazioni relative alle azioni di soccorso solo ed esclusivamente in riferimento alle modalità di intervento nel pieno rispetto della normativa di cui al precedente comma.

- 3) Tutto il personale del S.A.S.U. -C.N.S.A.S. è tenuto all'obbligo di segretezza su tutta l'attività svolta e su ogni notizia relativa all'attività della C.O.U.R. 118, di cui lo stesso venisse a conoscenza durante o per effetto del servizio.

### **Articolo 13 – Finanziamento delle attività di soccorso e elisoccorso**

- 1) La Giunta regionale finanzia, con cadenza annuale, le attività realizzate dal SASU-CNSAS e le spese occorrenti al funzionamento dello stesso. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese sostenute sottoelencate (come dettagliate nell'elenco riportato all'appendice 1 della presente Convenzione parte integrante e sostanziale della stessa):
  - a) l'attività di soccorso sanitario e non sanitario e le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche, comprensive dell'attività turnistica svolta dal personale tecnico del S.A.S.U. – C.N.S.A.S. presso il Servizio di elisoccorso 118 di Foligno (PG) e presso la C.O.U.R. 118 di Perugia;
  - b) l'attività amministrativa, organizzativa e formativa del personale comprensiva dell'attività selettiva del personale sanitario dell'elisoccorso regionale;
  - c) l'attività di manutenzione delle dotazioni logistiche e strumentali;
  - d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni;
  - e) le attività di informazione e comunicazione finalizzate a diffondere e far conoscere competenze e funzioni del S.A.S.U.-C.N.S.A.S.
- 2) le spese sostenute dal SASU per garantire le funzioni e le attività previste dalla presente Convenzione sono tassativamente elencate nel *Prospetto voci di spesa per il preventivo e la rendicontazione*, che allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) Il rimborso al SASU delle spese di cui al precedente comma 2, è stato previsto, con un finanziamento massimo annuo di euro 800.000,00 e sarà corrisposto in coerenza con la rendicontazione delle spese stesse;
- 4) Le modalità di erogazione delle somme previste per l'anno 2024 sono le seguenti:
  - è liquidata al S.A.S.U.- C.N.S.A.S. la somma di euro 800.000,00, suddivisa in tre tranches:
    - **euro 200.000,00 entro il mese di gennaio 2024** successivamente all'acquisizione, da parte del Servizio regionale di riferimento, di un "Quadro di previsione di spesa relativo 2024";
    - **euro 400.000,00 entro il mese di luglio 2024** a seguito dell'invio al Servizio regionale di riferimento della relazione semestrale degli interventi effettuati di cui all'art.3 c.7., valutata dalla COUR 118 - AOPG e successivamente inviata al Comitato di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 7 della stessa Legge regionale del 03/02/2021 n. 1 per l'approvazione;
    - **i restanti euro 200.000,00** saranno erogati a conguaglio nel 2025, entro il massimo dell'importo impegnato, dopo l'acquisizione da parte del Servizio regionale di riferimento, del Bilancio consuntivo dell'anno 2024 del SASU-CNSAS e della relazione dettagliata degli interventi effettuati nell'anno 2024. Sia il Bilancio che la relazione, di cui all'art.3 c.7., valutata dalla COUR 118 – AOPG, dovranno essere esaminati e approvati dal Comitato di indirizzo e coordinamento. Si specifica che l'importo massimo previsto dalla presente Convenzione comprende la copertura dei turni del TCO e del TE che saranno rimborsati in ragione delle turnazioni effettivamente svolte.

#### **Articolo 14 – Inizio e durata della Convenzione**

- 1) La durata della Convenzione è stabilita in anni 1, con inizio dal 01 gennaio 2024 e scadenza 31 dicembre 2024. La presente convenzione ha validità per l'annualità 2024 in conformità alle disposizioni della legge, per volontà delle parti, potrà essere rinnovata con successivo atto per le annualità successive entro i termini di scadenza.
- 2) L'inizio degli effetti giuridici ed economici decorre dal 01 gennaio 2024.

#### **Articolo 15 – Controversie, recesso e risoluzione**

- 1) Eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'attuazione della presente Convenzione e del Protocollo operativo potranno trovare risoluzione previo esperimento di accordo bonario rimesso alla competenza del Comitato di indirizzo e coordinamento, di cui all' art. 7 della Legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 e della Delibera della Giunta Regionale del 4 agosto 2021 n. 784.
- 2) In riferimento alle cause e alle modalità di risoluzione del contratto si fa in ogni caso esplicito rinvio alle norme vigenti in materia.
- 3) Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa esplicito riferimento alle vigenti leggi e normative in materia.

#### **Articolo 16 - Registrazione**

- 1) La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione, tenuto anche conto dell'articolo 7 della Legge 26 gennaio 1963, n. 91.

**REGIONE UMBRIA**

**S.A.S.U. - C.N.S.A.S.**

<b>PROSPETTO VOCI DI SPESA RIMBORSABILI</b> (art. 8 L.R. n.1 del 3 febbraio 2021)	
1	ATTIVITA' ORGANIZZATIVA, LOGISTICA E MISSIONI DI SOCCORSO.
1.1	Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali
1.2	Missioni di soccorso e presidi di pronto intervento
2	ATTIVITA' GESTIONALE DIRETTIVA, AMMINISTRATIVA, TECNICA, ORGANIZZATIVA E ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE.
2.1	Personale dipendente
2.2	Collaborazioni, consulenze e indennità, Revisione e legali
2.3	Gestione amministrativa
2.4	Spese bancarie
2.5	Spese postali
2.6	Tasse e imposte
2.7	Fondo di solidarietà
2.8	Spese assicurative
2.9	Spese telefoniche
2.10	Fitti e locazioni
2.11	Spese mediche e similari
2.12	Acqua, metano, illuminazione ed energia, pulizie, rifiuti
2.13	Carburanti
2.14	Cancelleria
2.15	Spese di gestione unità cinofila e veterinarie
2.16	Materiale di consumo e varie
2.17	Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici)
3	ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E LOGISTICHE
3.1	Attività di adeguamento e ammodernamento del materiale speleo, alpinistico, forristico, sanitario e specifico di soccorso
3.1.1	Materiale e attrezzatura speleologica, alpinistica, forre, tecnica, sanitaria, dpi e logistica per le squadre S.A.S.U.-C.N.S.A.S..
3.1.2	Materiale e attrezzatura alpinistica, forre, tecnica, sanitaria, dpi e logistica per il servizio di elisoccorso
3.1.3	Manutenzione
3.2	Attività di adeguamento e ammodernamento della tecnologia della comunicazione
3.2.1	Ponti radio, apparati radio, radio base e veicolari, telefoni, artva, hardware, software, satellitari, droni, gps e similari
3.2.2	Manutenzione
3.3	Attività di adeguamento e ammodernamento dei mezzi e automezzi
3.3.1	Mezzi diversi
3.3.2	Manutenzione, carburanti e lubrificanti
3.4	Attività di adeguamento e ammodernamento delle attrezzature e delle sedi e dei magazzini
3.4.1	Immobilizzazioni, hardware, software, fotocopiatrici, proiettori e videoproiettori diversi, arredi e mobilio diverso, utensileria
3.4.2	Manutenzione
4	ATTIVITA' RIVOLTE ALLA PREVENZIONE DI INCIDENTI ALPINISTICI, SPELEOLOGICI E DI QUELLI LEGATI ALL'ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO SVOLTA IN AMBIENTE OSTILE ED IMPERVIO, DIFFUSIONE E CONOSCENZA DELLE FUNZIONI E DELL'ATTIVITA' DEL C.N.S.A.S.
4.1	Opuscoli e supporti cineinformatici
4.2	Pubblicazioni e attività promozionale diversa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2024, n. 38.

**Commissione regionale per la Radioprotezione: nomina dei componenti, ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Commissione regionale per la Radioprotezione: nomina dei componenti, ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015."** e la conseguente proposta di Assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Premesso che l'art. 131 della legge regionale n. 11/2015 avente ad oggetto *"Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali"* stabilisce che presso la Direzione Regionale Salute e Welfare, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 230/95 (confluito nell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 101/2020), è istituito un organismo tecnico consultivo denominato *"Commissione regionale per la radioprotezione"* (da qui: *Commissione*) costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la cui durata è di tre anni;

Dato atto che la *Commissione* in questione, presieduta dal Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare, o da un suo delegato, è composta da:

1) membri istituzionali designati, in loro rappresentanza, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria (ARPA Umbria), dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Perugia e di Terni, dagli Ispettorati del Lavoro di Perugia e di Terni-Rieti e dalle Prefetture di Perugia e di Terni;

2) membri esperti designati dalla Giunta Regionale, ovvero:

a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi dell'art. 7, comma 1, numero 148) del D.Lgs. n. 101/2020 (*"specialista in fisica medica"*);

b) un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'art. n. 129 del D.Lgs. n. 101/2020, con abilitazione almeno di secondo grado;

c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;

d) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'art. 138 del D.Lgs. n. 101/2020;

Richiamata la Deliberazione n. 981 del 27.09.2023, con la quale la Giunta Regionale dava mandato al Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare di procedere all'emanazione di apposito avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Professionisti in possesso dei requisiti, di studio e professionali, conformi alle disposizioni legislative vigenti, per il conferimento degli incarichi di membro esperto di cui all'art. n. 131, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge regionale n. 11/2015, stante la naturale scadenza della *Commissione* nominata con decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 19.10.2020;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 12524 del 24.11.2023 con la quale, preso atto delle candidature pervenute e della verifica effettuata in merito ai requisiti per l'ammissione alla selezione e alle modalità di presentazione della domanda, si validava l'elenco delle manifestazioni di interesse risultate conformi alle disposizioni legislative vigenti, di cui all'allegato riservato A, quale parte integrante sostanziale e del presente atto;

Dato atto che per i componenti in rappresentanza di ARPA Umbria, Ispettorato territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco e Prefettura sono stati inviati i nominativi da parte degli Enti interessati, come riportati nella medesima Determinazione n. 12524/2023:

SOGGETTO ISTITUZIONALE	RAPPRESENTANTE DESIGNATO	RIF. NORMATIVO LR n. 11/2015
ARPA Umbria	Dr. Leonardo Merlini	Art. 131, comma 2, lettera e)
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia	Ing. Daniele Scurpa	Art. 131, comma 2, lettera f)
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni	Ing. Riccardo Monni	Art. 131, comma 2, lettera f)
Ispettorato territoriale del Lavoro di Perugia	Dr. Giampaolo Marini	Art. 131, comma 2, lettera g)
Ispettorato territoriale del Lavoro di Terni-Rieti	Ing. Gemma Gagliardi	Art. 131, comma 2, lettera g)
Prefettura di Perugia	Dr. Giuseppe Dinardo	Art. 131, comma 3
Prefettura di Terni	Dr. Luca Iervolino	Art. 131, comma 3

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:*

1. di prendere atto che alla Giunta Regionale, nell'ambito della costituzione della *Commissione*, è affidata la competenza di designare i membri esperti di cui alle lettere *a), b), c), d)* dell'art. n. 131, comma 2, della legge regionale n. 11/2015 e che spetta ad ARPA Umbria, Ispettorato territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco e Prefettura individuare i propri rappresentanti;

2. di prendere atto della Determinazione dirigenziale n. 12524 del 24.11.2023 con la quale

— si validava l'elenco delle manifestazioni d'interesse regolarmente pervenute, previa verifica dei requisiti per l'ammissione alla selezione e delle modalità di presentazione della domanda, di cui all'allegato riservato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto

— si prendeva atto delle note trasmesse, così come conservate agli atti di ufficio, da ARPA Umbria, Ispettorato territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco e Prefettura, acquisite rispettivamente con prot. n. 262566/2023, n. 203609/2023, n. 222787/2023, n. 230755/2023, n. 216003/2023, n. 206529/2023, contenenti i nominativi dei loro rappresentanti in seno alla *Commissione*;

3. di prendere atto, altresì, delle domande di candidatura pervenute, per un totale di n. 10, complete della relativa documentazione, di cui agli allegati riservati n. 1-9, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che

- 1 domanda presenta due profili di scelta
- 2 domande, una per ogni profilo scelto, sono state inviate da uno stesso candidato;

4. di designare, in seno alla *Commissione*, i seguenti Professionisti che risultano essere in possesso, come emerge dai curricula e dalle esperienze professionali, per quanto dagli stessi dichiarati, dei requisiti richiesti dall'avviso di cui alle DD n. 10369/2023 e n. 10963/2023:

- a) Dr. Roberto Tarducci in qualità di **specialista in fisica medica**
- b) Dr. Massimiliano Paolucci in qualità di **esperto qualificato di radioprotezione**



c) Dr. Fabio Laureti in qualità di **medico specialista in medicina nucleare, o in radioterapia o in radiodiagnostica**

d) Dr. Emilio Paolo Abbritti in qualità di **medico specialista in medicina del lavoro**

5. di stabilire che la Commissione regionale per la radioprotezione per il triennio 2024-2027 è così composta

MEMBRO	QUALIFICA
Dr. Salvatore Macri	Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sanità alimentare – Presidente
Dr. Leonardo Merlini	Membro designato
Ing. Daniele Sciarpa	Membro designato
Ing. Riccardo Monni	Membro designato
Dr. Giampaolo Marini	Membro designato
Ing. Gemma Gagliardi	Membro designato
Dr. Giuseppe Dinardo	Membro designato
Dr. Luca Iervolino	Membro designato
Dr. Roberto Tarducci	Membro esperto
Dr. Massimiliano Paolucci	Membro esperto
Dr. Fabio Laureti	Membro esperto
Dr. Emilio Paolo Abbritti	Membro esperto

6. di incaricare il Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare della trasmissione del presente provvedimento ai componenti della *Commissione* e di curare gli adempimenti conseguenti allo stesso;

7. di prendere atto che la Presidente della Giunta Regionale emanerà conforme decreto;

8. di precisare che gli allegati riservati di cui ai punti 2 e 3 non sono soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 33/2013, per la finalità relativa alla protezione dei dati personali;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente  
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Commissione regionale per la Radioprotezione: nomina dei componenti, ai sensi dell'art. 131 della legge regionale n. 11/2015.**

L'art. 50 e seguenti del D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101, recante per oggetto: "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)", stabilisce che le pratiche giustificate con sorgenti di radiazioni ionizzanti sono soggette a nulla osta preventivo.

Il nulla osta di categoria B per le attività comportanti esposizioni per scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 52 del citato decreto, è rilasciato dalla Regione, in qualità di autorità competente.

Il nulla osta per le pratiche diverse da quelle disciplinate dall'art. 52, comma 1, è rilasciato dal Prefetto, in qualità di autorità competente.

Le Regioni, con specifici atti legislativi, sono tenute a stabilire le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in

vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, nonché le modalità per il rilascio medesimo ed a individuare o costituire gli organismi tecnici dedicati all'espressione dei pareri ai fini del rilascio del nulla osta.

La Regione Umbria, in attuazione di quanto sopra richiamato, con legge regionale n. 25/2002, ha provveduto a disciplinare l'intera materia attraverso la promulgazione di "Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico" così come successivamente trasfusa integralmente nel Capo III - artt. da 130 a 136 - della LR n. 11/2015 recante per oggetto: "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali".

L'art. 131, in particolare, pone in capo alla Regione, in conformità con la normativa statale vigente, l'istituzione, presso la Direzione Regionale Salute e Welfare, di un organismo tecnico consultivo denominato "Commissione regionale per la radioprotezione" (da qui: *Commissione*) alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze di categoria B ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie;

b) assicurare il supporto tecnico all'autorità ai fini del parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 101/2020;

c) esprimere parere tecnico sulle istanze diverse da quelle disciplinate dall'art. 52, comma 1, su eventuale richiesta del Prefetto.

La suddetta *Commissione* è presieduta dal Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare o da un suo delegato, ed è composta da:

1) membri istituzionali designati, in loro rappresentanza, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria (ARPA Umbria), dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Perugia e di Terni, dagli Ispettorati del Lavoro di Perugia e di Terni-Rieti e dalle Prefetture di Perugia e di Terni,

2) membri esperti designati dalla Giunta Regionale, ovvero:

a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi dell'art. 7, comma 1, numero 148) del D.Lgs. n. 101/2020 ("*specialista in fisica medica*");

b) un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'art. n. 129 del D.Lgs. n. 101/2020, con abilitazione almeno di secondo grado;

c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;

d) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'art. 138 del D.Lgs. n. 101/2020.

La *Commissione*, altresì, dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni dei Soggetti istituzionali che ne fanno parte e delle designazioni effettuate dalla Giunta Regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'art. n. 131, comma 2, della legge regionale n. 11/2015.

Stante la naturale scadenza della *Commissione* nominata con DPG n. 92 del 19.10.2020, con la deliberazione n. 981 del 27.09.2023 la Giunta Regionale, al fine dell'individuazione dei componenti di propria spettanza, dava mandato al Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare di procedere all'emanazione di apposito avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Professionisti in possesso dei requisiti, di studio e professionali, conformi alle disposizioni legislative vigenti, per il conferimento degli incarichi di membro esperto di cui all'art. n. 131, comma 2, punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge regionale n. 11/2015; per i membri istituzionali in rappresentanza di ARPA Umbria, Ispettorati territoriali del Lavoro, Vigili del Fuoco e Prefetture il competente Servizio regionale provvedeva a richiedere i nominativi agli Enti interessati.

Con Determinazione dirigenziale n. 12524 del 24.11.2023 si prendeva atto delle designazioni dei Soggetti istituzionali, così come di seguito riportati:

SOGGETTO ISTITUZIONALE	RAPPRESENTANTI DESIGNATI	RIF. NORMATIVO LR n. 11/2015
ARPA Umbria	Dr. Leonardo Merlini	Art. 131, comma 2, lettera e)
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia	Ing. Daniele Scurpa	Art. 131, comma 2, lettera f)
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni	Ing. Riccardo Monni	Art. 131, comma 2, lettera f)
Ispettorato territoriale del Lavoro di Perugia	Dr. Giampaolo Marini	Art. 131, comma 2, lettera g)
Ispettorato territoriale del Lavoro di Terni-Rieti	Ing. Gemma Gagliardi	Art. 131, comma 2, lettera g)
Prefettura di Perugia	Dr. Giuseppe Dinardo	Art. 131, comma 3
Prefettura di Terni	Dr. Luca Iervolino	Art. 131, comma 3

Con la medesima Determinazione n. 12524/2023, si prendeva atto altresì delle domande di candidatura regolarmente pervenute, per un totale di n. 10, complete della relativa documentazione, di cui agli allegati riservati n. 1-9, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che

- 1 domanda presenta due profili di scelta
- 2 domande, una per ogni profilo scelto, sono state inviate da uno stesso candidato;

contestualmente, si validava l'elenco delle manifestazioni d'interesse previa verifica dei requisiti per l'ammissione alla selezione e delle modalità di presentazione della domanda, di cui all'allegato riservato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e così di seguito ripartite

PROFILO PROFESSIONALE	CANDIDATURE PRESENTATE
un fisico esperto in fisica medica	n. 4
un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'art. n. 129 del D.Lgs. n. 101/2020, con abilitazione almeno di secondo grado	n. 5
un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiodiagnostica	n. 1
un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'art. 138 del D. Lgs. n. 101/2020	n.1

Si precisa altresì che gli allegati riservati di cui sopra (allegato A e allegati da n. 1 a n. 9) non saranno pubblicati ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 33/2013, per la finalità relativa alla protezione dei dati personali

Si specifica inoltre che ai componenti della *Commissione* estranei all'Amministrazione Regionale verrà corrisposto un gettone di presenza, per ogni giornata di seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera f) del DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni, nonché della DGR n. 1268 del 28.10.2011.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

Perugia, lì 16 gennaio 2024

*Il responsabile del procedimento*  
F. TO SALVATORE MACRÌ

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 48.

**D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole e forestali. Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 86 del 10 febbraio 2021 e alla D.G.R. 531 del 26 maggio 2023. Determinazioni.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole e forestali. Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 86 del 10 febbraio 2021 e alla D.G.R. 531 del 26 maggio 2023. Determinazioni.**" e la conseguente proposta dell'Assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1) Di stabilire, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, di modificare l'allegato "A" alla DGR 86 del 10/02/2021, come modificato dalla DGR 531 del 26/05/2023, nel modo seguente:

- a) Il paragrafo 2 dell'articolo 6, è sostituito dal seguente:

*L'utilizzazione agronomica del liquame e dei materiali ad esso assimilati è vietata nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:*

*• 90 giorni, nei terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata; il periodo di divieto di 90 giorni di norma decorre dal 1° dicembre e termina alla fine del mese di febbraio.*

*A decorrere dall'annata agraria 2024/2025, è comunque consentito, in relazione all'andamento climatico delle singole annualità e all'indirizzo produttivo di ogni singola azienda, individuare un periodo diverso, sempre ricompreso nell'arco temporale dal 1° novembre alla fine di febbraio. Tale periodo di divieto (90 giorni consecutivi), dovrà essere comunicato entro la data del 31 ottobre antecedente all'inizio di ogni annata agraria, esclusivamente mediante una specifica funzio-*

nalità presente nell'applicativo informatico regionale "GARI". In assenza di tale comunicazione, i 90 giorni di divieto decorrono dal 1° dicembre e termineranno alla fine del mese di febbraio.

- 120 giorni, nei terreni destinati ad altre colture.

b) Il paragrafo 2 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

*L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:*

- 90 giorni consecutivi per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto per i quali la loro utilizzazione è ammessa anche nei mesi invernali a condizione che gli stessi abbiano un tenore in azoto totale inferiori al 2,5 per cento sul secco. Tale azoto comunque non deve superare il 20 per cento in forma ammoniacale;

- 90 giorni consecutivi per i letami ad eccezione del letame bovino, ovi caprino e di equidi per i quali tale limitazione è ricondotta dal 15 dicembre al 15 gennaio se utilizzati su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in preimpianto di colture orticole;

- 90 giorni consecutivi per i materiali assimilati al letame ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65 per cento, per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni, dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio;

Il periodo di divieto di 90 giorni di norma decorre dal 1° dicembre e termina alla fine del mese di febbraio.

A decorrere dall'annata agraria 2024/2025, è comunque consentito, in relazione all'andamento climatico delle singole annualità e all'indirizzo produttivo di ogni singola azienda, individuare un periodo diverso, sempre ricompreso nell'arco temporale dal 1° novembre alla fine di febbraio. Tale periodo di divieto (90 giorni consecutivi), dovrà essere comunicato entro la data del 31 ottobre antecedente all'inizio di ogni annata agraria, esclusivamente mediante una specifica funzionalità presente nell'applicativo informatico regionale "GARI". In assenza di tale comunicazione, i 90 giorni di divieto decorrono dal 1° dicembre e termineranno alla fine del mese di febbraio.

2) di stabilire, per l'annata agraria 2023/2024, per le aziende che hanno sospeso la distribuzione di prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 7, paragrafo 2 dell'allegato alla DGR 86 del 10/02/2021, come modificato dalla DGR 531 del 26/05/2023, antecedentemente alla data del 1° dicembre 2023, di comunicare all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) mediante PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it, la data di decorrenza del periodo di divieto di 90 giorni consecutivi. Tale periodo dovrà comunque essere ricompreso fra il 1° novembre 2023 e il 29 febbraio 2024.

La comunicazione dovrà essere corredata di idonea relazione tecnica redatta da un professionista in campo agricolo (agronomo, perito agrario, veterinario), corredata della relativa documentazione, mediante la quale dovrà essere data evidenza della data in cui è stata eseguita l'ultima distribuzione nell'anno 2023 e del carattere straordinario dal punto di vista climatico e gestionale degli effluenti zootecnici.

3) di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli degli adempimenti connessi al presente atto;

4) di trasmettere il presente atto a ARPA Umbria e al Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

6) di disporre, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria;

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente  
TESEI

(su proposta dell'assessore Morroni)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole e forestali. Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 86 del 10 febbraio 2021 e alla D.G.R. 531 del 26 maggio 2023. Determinazioni.**

Richiamata:

— la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, cosiddetta "direttiva nitrati";

— il D.Lgs 11/05/1999 n. 152 di recepimento della Direttiva nitrati;

— il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" ed i relativi allegati;

Atteso che il D.M. 25 febbraio 2016 sopra richiamato disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del medesimo decreto, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, così come da ultimo approvato con DCR n. 260 del 28 agosto 2018 (PTA2), che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), costituisce il piano settoriale regionale di riferimento per la tutela e salvaguardia delle risorse idriche e che contempla specifiche misure finalizzate al contenimento dei carichi di origine agro-zootecnica per la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei dall'inquinamento da nitrati e tra queste:

— la misura B-30 "Attuazione della Direttiva Comunitaria 91/676/CEE" che prevede in particolare l'adeguamento dei programmi di azione (PUA), al nuovo quadro normativo nazionale di cui DM 25 febbraio 2016;

— la misura B-22 "Sistema Informativo e Gestionale Regionale per l'Agricoltura e l'Ambiente" che prevede l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi connessi con il Programma di azione, all'interno del Sistema Informativo e Gestionale Regionale per l'Agricoltura e l'Ambiente attraverso il collegamento al registro dei fertilizzanti (chimici + organici) nell'ambito del fascicolo aziendale SIAN - AGEA

Vista la D.G.R. n. 117 del 26.02.2020 con la quale è stato, tra l'altro, stabilito di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli di riesaminare/aggiornare il Programma di Azione alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Vista la D.G.R. n. 86 del 10/02/2021 con la quale è stato riesaminato il Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 501/2019;

Atteso che il programma di azione di cui alla D.G.R. n. 86/2021 contiene tutte le disposizioni, divieti ed indicazioni per un corretto apporto di azoto alle colture al fine di ridurre l'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati individuate e perimetrate nel territorio umbro;

Vista la D.G.R. n. 531 del 26/05/2023 con la quale, a seguito della procedura di infrazione da parte della UE n. 2249/2018, per una non corretta attuazione della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati) e del "parere motivato" del 15.2.2023, INFR (2018)2249 - C (2023)459 final, della Commissione Europea, sono stati ridefiniti i periodi di divieto di spandimento dei reflui zootecnici individuati dalla D.G.R. 86/2021;

Dato atto che la D.G.R. n. 531/2023 di cui sopra, facendo proprie le raccomandazioni da parte della Commissione UE, ha recepito le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1, del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016 e a tal fine ha stabilito che l'utilizzazione agronomica del liquame e dei materiali ad esso assimilati è vietata nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono stati individuati i seguenti periodi minimi di divieto:

- 90 giorni, dal 01 dicembre alla fine di febbraio, nei terreni con prati, ivi compresi i medicaia, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata;

- 120 giorni, dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, nei terreni destinati ad altre colture, mentre l'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:



• 90 giorni, dal 01 dicembre alla fine di febbraio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto per i quali la loro utilizzazione è ammessa anche nei mesi invernali a condizione che gli stessi abbiano un tenore in azoto totale inferiori al 2,5 per cento sul secco. Tale azoto comunque non deve superare il 20 per cento in forma ammoniacale;

• 90 giorni, dal 01 dicembre alla fine di febbraio, per i letami ad eccezione del letame bovino, ovi caprino e di equidi per i quali tale limitazione è ricondotta dal 15 dicembre al 15 gennaio se utilizzati su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in preimpianto di colture orticole;

• 90 giorni, dal 01 dicembre alla fine di febbraio, per i materiali assimilati al letame ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65 per cento, per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni, dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio;

Considerato che il D.M. 25 febbraio 2016 per alcuni effluenti zootecnici e tipologie di colture prevede un periodo di divieto di 90 giorni continuativi, ricompresi nel periodo dal 1° novembre alla fine di febbraio, senza un'esatta individuazione del termine di inizio e fine di tale periodo;

Considerato inoltre che anche in Umbria il cambiamento climatico sta dando i suoi effetti, in quanto l'analisi dei dati evidenzia come stia interessando le variabili meteorologiche, tra le quali temperature e piogge, quest'ultime sempre più concentrate nel tempo, dando origine a fenomeni estremi che si concretizzano in periodi siccitosi e in eventi alluvionali;

Vista la nota PEC della Confagricoltura Umbria del 09/01/2024 n. Prot. 5102, con la quale, tra l'altro, chiede di intervenire sui periodi di divieto, prevedendo un'organizzazione che tenga conto degli andamenti climatici;

Dato atto che a seguito dei cambiamenti climatici sopra richiamati, negli ultimi anni le precipitazioni non risultano compatte a quelle previste dalle fasce bioclimatiche tipiche del territorio umbro e che, pertanto, l'individuazione di un periodo di divieto fisso (dal 1° dicembre alla fine di febbraio), potrebbe non intercettare i periodi di pioggia più intensi e conseguentemente gli allevatori potrebbero trovarsi in difficoltà nell'uso agronomico degli effluenti;

Ritenuto pertanto, per le considerazioni sopra esposte, consentire alle aziende agricole di individuare, in relazione all'andamento climatico e al proprio indirizzo produttivo, il periodo di divieto più consono alle proprie esigenze, fermo restando che dovranno essere comunque rispettati i 90 giorni di divieto consecutivi dal 1° novembre alla fine di febbraio, nel rispetto dei principi della Direttiva 91/676/CEE;

Ritenuto inoltre, in relazione a quanto sopra argomentato, di procedere ad una rettifica del programma di azione, sempre nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla Commissione Europea, di cui al "parere motivato" del 15.2.2023, sopra richiamato;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 56.

**Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione piano finanziario interventi PR FESR e FSE+ 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 1410/2023, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione piano finanziario interventi PR FESR e FSE+ 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 1410/2023, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011.**" e la conseguente proposta dell'Assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto, in particolare, l'articolo 51, comma 2, lettera a) e b) del medesimo decreto 118/2011;

Vista la l.r. 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla l.r. 25/08/2022, n.9;

Vista la legge regionale 22/12/2023, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, di cui all'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n.13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2022 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 32 della L.R. n.13/2000;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1410 del 28/12/2023 avente ad oggetto: "PR Umbria FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022 e PR Umbria FESR 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8818 final del 28.11.2022. Disposizioni in relazione all'avvio delle attività connesse all'attuazione delle azioni nell'ambito dell'assistenza tecnica previste per le spese di personale per la preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Programmi PR FESR e PR FSE+ 2021-2027.";

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2024-2026 le variazioni di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente  
TESEI

*(su proposta dell'assessore Agabiti)*

---

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### **Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione piano finanziario interventi PR FESR e FSE+ 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 1410/2023, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011.**

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.";

Visto l'articolo 41 della l.r. 13/2000 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 22/12/2023, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, di cui all'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n.13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2022 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 32 della L.R. n.13/2000;

Dato atto che con l.r. n. 18/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 è stato finanziato alla Misione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", il Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari di cui alla l.r. 23 marzo 2000, n. 24;

Preso atto che l'articolo 2 della citata l.r. n. 24/2000 autorizza la Giunta regionale, in relazione all'approvazione dei programmi attuativi di regolamenti comunitari da parte della Unione Europea e dello Stato, a provvedere con propri atti, mediante prelievo dal suddetto fondo, all'iscrizione in bilancio della quota di cofinanziamento regionale;

Visto l'articolo 51, comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 118/2011 che disciplinano le variazioni del bilancio di previsione di competenza della Giunta regionale riguardanti, rispettivamente:

— l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

— le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

Vista la DGR n. 1318 del 14/12/2022 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022, che approva il programma ""PR Umbria FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Umbria in Italia - CCI 2021IT05SFPR016;

Preso atto, dalla citata D.G.R. n. 1318/2022, che il Programma regionale dell'Umbria FSE+ 2021-2027 ha una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 289.692.900,00 di cui il 40% a carico del sostegno dell'Unione europea per euro 115.877.160,00, il 42% a carico dello Stato - fondo di rotazione ex legge 183/87 per euro 121.671.018,00 e il 18% a carico della Regione per euro 52.144.722,00.

Preso atto, inoltre, che il Programma in argomento si articola in cinque Assi prioritari come di seguito indicato:

- Asse prioritario 1 "Occupazione" che prevede una dotazione complessiva pari ad € 95.485.184,00;
- Asse prioritario 2 "Istruzione e formazione" che prevede una dotazione complessiva pari ad € 31.457.000,00;
- Asse prioritario 3 "Inclusione Sociale" che prevede una dotazione complessiva pari ad € 99.918.000,00;
- Asse prioritario 4 "Occupazione Giovanile" che prevede una dotazione complessiva pari ad € 51.245.000,00;
- Asse prioritario 5 "Assistenza Tecnica" che prevede una dotazione complessiva pari ad € 11.587.716,00.

Vista la DGR 1354 del 21/12/2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il quadro di responsabilità di attuazione nell'ambito dell'organizzazione regionale, sulla base dell'articolazione del PR Umbria FSE+ 2021-2027 per Assi e per Obiettivi Specifici, individuando e attribuendo alle strutture regionali, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle operazioni, nonché le risorse previste dal programma per ciascun obiettivo specifico;

Vista la DGR n. 1328 del 14/12/2022 con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8818 final del 28.11.2022, che approva il programma ""PR Umbria FESR 2021-2027" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Umbria in Italia - CCI 2021IT16RFPR018;

Preso atto dalla citata D.G.R. n. 1328/2022 che il Programma regionale dell'Umbria FESR 2021-2027 ha una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 523.662.810,00 di cui il 40% a carico del sostegno dell'Unione europea per euro 209.465.124,00, il 42% a carico dello Stato - fondo di rotazione ex legge 183/87 per euro 219.938.380,20 e il 18% a carico della Regione per euro 94.259.305,80.

Preso atto, inoltre, che il Programma in argomento si articola in sei Priorità - come di seguito indicato:

- Priorità 1 - Una regione più competitiva: Ricerca & Innovazione con una dotazione complessiva di euro 224.955.900,00;
- Priorità 2 - Una regione più sostenibile: lotta ai cambiamenti climatici, transizione verso un'economia a zero emissioni e circolare con una dotazione complessiva di euro 153.703.990,00;

- Priorità 3 - Una regione più connessa: mobilità urbana sostenibile con una dotazione complessiva euro 45.674.720,00;
- Priorità 4 - Una regione più inclusiva: cultura innovativa e sociale con una dotazione complessiva euro 9.000.000,00;
- Priorità 5 - Una regione più vicina ai cittadini: coesione, sostenibilità e attrattività con una dotazione complessiva euro 72.000.000,00;
- Priorità 6 - Assistenza tecnica con una dotazione complessiva euro 18.328.200,00.

Atteso che il Programma Regionale FESR Umbria 2021-2027 individua l'Autorità di Gestione (AdG) nel Direttore della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo. Per l'attuazione del Programma Regionale l'AdG si avvale sia di Organismi Intermedi (O.I.) che di Servizi regionali responsabili di attuazione (RdA), che operano in relazione di dipendenza funzionale rispetto all'Autorità di Gestione stessa. Per "responsabilità di attuazione" si intende l'insieme organico delle funzioni di selezione, gestione, monitoraggio e verifiche di gestione delle operazioni. Si avvale, altresì, del Servizio "Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR e PNRR" quale struttura di supporto e, al contempo, responsabile per l'attuazione di alcune azioni di Assistenza Tecnica previste nel Programma.

Vista la D.G.R. n. 201 del 01.03.2023 "PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR016, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022: adozione del Documento di Indirizzo attuativo (D.I.A.)", da ultimo modificato con D.G.R. n. 497 del 17.05.2023;

Vista la DGR 563 del 31/05/2023 con la quale la Giunta regionale ha approvato il quadro di responsabilità di attuazione nell'ambito dell'organizzazione regionale, sulla base dell'articolazione del PR Umbria FESR per Priorità, Obiettivi Specifici e Azioni, individuando e attribuendo alle strutture regionali, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle operazioni, nonché le risorse previste dal programma per ciascun obiettivo specifico.

Vista la D.G.R. n. 10 del 09/01/2023 avente ad oggetto "PR FESR 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)8818 del 28/11/2022 e PR FSE+ approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022. Disposizioni in relazione all'avvio degli interventi";

Preso atto che, nelle more della individuazione di una procedura finalizzata alla gestione e monitoraggio del circuito finanziario e della gestione della programmazione finanziaria e di bilancio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011 con il fine di raggiungere i target 2024 e del disimpegno automatico al 2025, la Giunta regionale, con il citato atto n. 10/2023 ha deliberato, tra l'altro:

1. di avviare in fase di prima applicazione l'attuazione degli interventi previsti dai programmi regionali FESR 2021-2027 ed FSE+ 2021 - 2027 avuto riguardo in particolare alla necessità di adempiere agli obblighi regolamentari di cui Reg. (UE) 1060/2021 - per i due Fondi relativi al raggiungimento degli obiettivi di spesa conseguenti all'applicazione della normativa in tema di disimpegno di spesa delle risorse UE entro il 2025 e dei target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output per l'allocazione della flessibilità (Reg. UE 2021/1060 art. 16 e art. 105);

2. di riservarsi conseguentemente con propri atti, nelle more del completamento degli adempimenti regolamentari, l'individuazione degli interventi oggetto di attivazione, la quantificazione delle risorse necessarie e l'iscrizione delle stesse nel bilancio regionale di previsione 2023 2025 anche ai fini della adeguata programmazione finanziaria della gestione delle risorse comunitarie nazionali e regionali;

3. di dare mandato alla Direzione Risorse e Programmazione di formulare una organica proposta tecnico procedurale finalizzata alla individuazione gestione e monitoraggio del circuito finanziario e della gestione della programmazione finanziaria e di bilancio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011 da sottoporre all'attenzione dell'Assessore alla Programmazione Comunitaria per le determinazioni di competenza;

Vista la D.G.R. n. 1410 del 28/12/2023 "PR Umbria FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022 e PR Umbria FESR 2021 - 2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8818 final del 28.11.2022. Disposizioni in relazione all'avvio delle attività connesse all'attuazione delle azioni nell'ambito dell'assistenza tecnica previste per le spese di personale per la preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Programmi PR FESR e PR FSE+ 2021-2027.", con la quale la Giunta regionale, ha, tra l'altro, disposto:

— di confermare quanto stabilito ai punti 1), 2) e 5) della propria deliberazione n. 10/2023, ed in particolare della necessità di dare tempestiva attuazione agli interventi previsti dai programmi regionali FESR e FSE+ 2021 - 2027, vista la necessità di adempiere agli obblighi regolamentari di cui Reg. (UE) 1060/2021 relativi al raggiungimento degli obiettivi di spesa conseguenti all'applicazione della normativa in tema di disimpegno di spesa delle risorse UE entro il 2025;

— di dare attuazione all'intervento relativo alle spese di personale nell'ambito dell'Assistenza Tecnica per la preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Programmi PR FESR e PR FSE+ 2021-2027, al fine di renderlo idoneo a corrispondere alle attività di gestione, sorveglianza, monitoraggio, rendicontazione, certificazione della programmazione dei fondi 2021-2027 per un importo complessivo di € 8.587.716,00;

— di stabilire che l'intervento di cui al punto precedente trova copertura finanziaria sulle seguenti Azioni:

- quanto a € 5.440.000 nell'ambito dell'Azione Assistenza tecnica - Personale del PR FESR 2021-2027, prevista nella DGR 563/2023;

- quanto a € 3.147.716,00 nell'ambito dell'Azione dell'Asse Assistenza Tecnica denominata "Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo" quota parte per il rafforzamento strutture coinvolte nell'attuazione del PR FSE+ del PR FSE + 2021-2027, prevista nella DGR 1354/2022;

— di dare mandato al Servizio Bilancio e finanza dell'esecuzione degli adempimenti finalizzati all'iscrizione nel Bilancio regionale di previsione 2024 - 2026 delle risorse del Piano finanziario del PR 2021-2027 per l'importo di euro 8.587.716, in quota parte Fesr 2021/2027 per 5.440.000,00 ed in quota parte FSE+ 2021/2027 per 3.147.716,00 ai fini dell'attivazione degli interventi di cui ai punti precedenti;

— di dare mandato al Servizio "Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane" dell'esecuzione degli adempimenti di competenza ai fini dell'attivazione degli interventi di cui ai punti precedenti, predisponendo il relativo progetto di utilizzo delle risorse.

Atteso che, con note del 12/01/2024 e del 22/01/2024, agli atti del Servizio Bilancio e Finanza, il Dirigente del Servizio "Organizzazione, amministrazione e Gestione delle Risorse Umane", in qualità di Responsabile di attuazione per entrambi i programmi delle linee di azione Assistenza Tecnica - Personale, ha trasmesso la citata D.G.R. n. 1410/2023, richiedendo di procedere all'iscrizione negli esercizi 2024, 2025 e 2026, del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, delle risorse comunitarie, statali e regionali - per l'importo complessivo di euro 8.587.716,00 - destinate alle spese di personale di cui alla medesima deliberazione, inviando a tal fine tutti gli elementi finanziari necessari;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette risorse nello Stato di Previsione delle Entrate e corrispondentemente nello Stato di previsione delle Spese del Bilancio di Previsione 2024-2026;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2024-2026 le variazioni di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 23 gennaio 2024

*Il responsabile del procedimento*  
F.TO ANGELO PELLEGRINI

## ALLEGATO A)

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

## PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.202.280,25	1.202.280,25	1.202.280,25	1.202.280,26
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.145.028,78	1.145.028,78	1.145.028,78	1.145.028,80
			<b>TOTALE VARIAZIONE</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,06</b>

## PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	2.862.571,99	2.862.571,99	2.862.571,99	2.862.572,02
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	1	-515.262,96	-515.262,96	-515.262,96	-515.262,96
			<b>TOTALE VARIAZIONE</b>		<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,06</b>



## ALLEGATO B)

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE  
2024-2026**

**PARTE ENTRATA**

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	01	1.202.280,25	1.202.280,25	1.202.280,25	1.202.280,26
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	01	1.145.028,78	1.145.028,78	1.145.028,78	1.145.028,80
			<b>TOTALE VARIAZIONE</b>		<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,06</b>

**PARTE SPESA**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	MACROAG GREGATO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.683.107,01	2.683.107,01	2.683.107,01	2.683.107,04
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	1.02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	179.464,98	179.464,98	179.464,98	179.464,98
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	1	1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	-515.262,96	-515.262,96	-515.262,96	-515.262,96
						<b>TOTALE VARIAZIONE</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,06</b>

## ALLEGATO C)

## VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2024-2026

## PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CDR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	01	1.10	02961_E	PR FSE+ 2021-2027 QUOTA NAZIONALE CORRENTE (RIF. CAP. 2482_S)	E.2.01.01.01.000	440.680,24	440.680,24	440.680,24	440.680,25
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	01	1.10	02962_E	PR FSE+ 2021-2027 FONDI FSE QUOTA COMUNITARIA CORRENTE (RIF. CAP. 2483_S)	E.2.01.05.01.000	419.695,46	419.695,46	419.695,46	419.695,47
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	01	1.10	02903_E	PR FESR 2021-2027 QUOTA NAZIONALE CORRENTE	E.2.01.01.01.000	761.600,01	761.600,01	761.600,01	761.600,01
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	01	1.10	02988_E	PR FESR 2021-2027 QUOTA COMUNITARIA CORRENTE	E.2.01.05.01.000	725.333,32	725.333,32	725.333,32	725.333,33
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>									<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,06</b>

ALLEGATO C)

PARTE ENTRATA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	CDR	MACRO AGGREGATO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	02798/8025_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- PREPARAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROGRAMMA - FONDO DI ROTAZIONE EX LEGGE 183/87 (RIF. CAP. 02961_E) - RETRIBUZIONI	U.1.01.01.01.000	325.033,37	325.033,37	325.033,37	325.033,37
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	A2798/8025_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- PREPARAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROGRAMMA - FONDO DI ROTAZIONE EX LEGGE 183/87 (RIF. CAP. 02961_E) - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	U.1.01.02.01.000	88.019,03	88.019,03	88.019,03	88.019,04
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	B2798/8025_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- PREPARAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROGRAMMA - FONDO DI ROTAZIONE EX LEGGE 183/87 (RIF. CAP. 02961_E) - IRAP	U.1.02.01.01.000	27.627,84	27.627,84	27.627,84	27.627,84
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	02798/8038_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- PREPARAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROGRAMMA - FONDI COMUNITARI FSE (RIF. CAP. 02962_E) - RETRIBUZIONI	U.1.01.01.01.000	309.555,59	309.555,59	309.555,59	309.555,59
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	A2798/8038_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- PREPARAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROGRAMMA - FONDI COMUNITARI FSE (RIF. CAP. 02962_E) - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	U.1.01.02.01.000	83.827,65	83.827,65	83.827,65	83.827,66
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	B2798/8038_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- PREPARAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROGRAMMA - FONDI COMUNITARI FSE (RIF. CAP. 02962_E) - IRAP	U.1.02.01.01.000	26.312,22	26.312,22	26.312,22	26.312,22
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	02798/8020_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- PREPARAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROGRAMMA - COFINANZIAMENTO REGIONALE - RETRIBUZIONI	U.1.01.01.01.000	139.300,01	139.300,01	139.300,01	139.300,01
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	A2798/8020_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- PREPARAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROGRAMMA - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	U.1.01.02.01.000	37.722,45	37.722,45	37.722,45	37.722,45
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	B2798/8020_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- PREPARAZIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROGRAMMA - COFINANZIAMENTO REGIONALE - IRAP	U.1.02.01.01.000	11.840,50	11.840,50	11.840,50	11.840,50

## ALLEGATO C)

## PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	CDR	MACRO AGGREGATO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	02799/8025_S (N.I.)	PR FESR 2021-2027 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE - FONDO DI ROTAZIONE EX LEGGE 183/87 (RIF. CAP. 02903_E)- RETRIBUZIONI	U.1.01.01.01.000	561.734,77	561.734,77	561.734,77	561.734,77
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	A2799/8025_S (N.I.)	PR FESR 2021-2027 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE - FONDO DI ROTAZIONE EX LEGGE 183/87 (RIF. CAP. 02903_E)- CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	U.1.01.02.01.000	152.117,78	152.117,78	152.117,78	152.117,78
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	B2799/8025_S (N.I.)	PR FESR 2021-2027 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE - FONDO DI ROTAZIONE EX LEGGE 183/87 (RIF. CAP. 02903_E)-IRAP	U.1.02.01.01.000	47.747,46	47.747,46	47.747,46	47.747,46
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	02799/8038_S (N.I.)	PR FESR 2021-2027 - ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE - FONDI COMUNITARI FESR (RIF. CAP. 02988_E)- RETRIBUZIONI	U.1.01.01.01.000	534.985,49	534.985,49	534.985,49	534.985,50
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	A2799/8038_S (N.I.)	PR FESR 2021-2027 - ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE - FONDI COMUNITARI FESR (RIF. CAP. 02988_E)- CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	U.1.01.02.01.000	144.874,07	144.874,07	144.874,07	144.874,07
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	B2799/8038_S (N.I.)	PR FESR 2021-2027 - ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE - FONDI COMUNITARI FESR (RIF. CAP. 02988_E)- IRAP	U.1.02.01.01.000	45.473,76	45.473,76	45.473,76	45.473,76
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	02799/8020_S (N.I.)	PR FESR 2021-2027 - ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE - COFINANZIAMENTO REGIONALE - RETRIBUZIONI	U.1.01.01.01.000	240.743,47	240.743,47	240.743,47	240.743,47
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	A2799/8020_S (N.I.)	PR FESR 2021-2027 - ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE	U.1.01.02.01.000	65.193,33	65.193,33	65.193,33	65.193,33
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	5.02	1.02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	B2799/8020_S (N.I.)	PR FESR 2021-2027 - ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE - COFINANZIAMENTO REGIONALE - IRAP	U.1.02.01.01.000	20.463,20	20.463,20	20.463,20	20.463,20
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	1	1.09	1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	A9756_S	FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNITARI - L.R. 23.3.2000 N.24- PARTE CORRENTE	U.1.10.01.99.000	-515.262,96	-515.262,96	-515.262,96	-515.262,96
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>											<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,03</b>	<b>2.347.309,06</b>

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

Rif. delibera n.  
data:  
ENTRATE

Titolo, tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024
			in aumento	in diminuzione	

**TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI**

Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	118.760.521,10 264.825.236,67	1.202.280,25 1.202.280,25	119.962.801,35 266.027.516,92
	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	7.276.280,97 17.884.090,70	1.145.028,78 1.145.028,78	8.421.309,75 19.029.119,48
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	134.036.802,07 301.813.021,46	2.347.309,03 2.347.309,03	136.384.111,10 304.160.330,49

**TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA**

				2.347.309,03 2.347.309,03	
--	--	--	--	------------------------------	--

**TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA**

			4.264.394.483,39 5.189.434.028,60	2.347.309,03 2.347.309,03	4.266.741.792,42 5.191.781.337,63
--	--	--	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data:

Rif. delibera n.

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
<b>Programma 12</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.812.705,52 8.038.899,41	2.862.571,99 2.862.571,99	8.675.277,51 10.901.471,40
<b>Totale Programma 12</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.955.208,85 8.865.010,47	2.862.571,99 2.862.571,99	8.817.780,84 11.727.582,46
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	230.400.421,93 209.427.598,06	2.862.571,99 2.862.571,99	233.262.993,92 212.290.170,05
<b>Missione 20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>				
<b>Programma 03</b>	<b>ALTRI FONDI</b>				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.180.074,29 4.180.074,29	515.262,96 515.262,96	3.664.811,33 3.664.811,33
<b>Totale Programma 03</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.121.823,54 5.255.074,29	515.262,96 515.262,96	31.606.560,58 4.739.811,33
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	52.182.791,65 340.445.925,39	515.262,96 515.262,96	51.667.528,69 339.930.662,43



Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data:  
Rif. delibera n.  
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	.	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024
				in aumento	in diminuzione	

**TOTALE VARIAZIONI IN USCITA**

<i>residui presunti</i>				2.862.571,99	515.262,96	
<i>previsione di competenza</i>				2.862.571,99	515.262,96	
<i>previsione di cassa</i>						

**TOTALE GENERALE DELLE USCITE**

<i>residui presunti</i>			4.264.013.886,84	2.862.571,99	515.262,96	4.266.361.195,87
<i>previsione di competenza</i>			5.189.053.432,05	2.862.571,99	515.262,96	5.191.400.741,08
<i>previsione di cassa</i>						

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 57.

**Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione piano finanziario interventi PR FSE+ 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 1184/2023, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione piano finanziario interventi PR FSE+ 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 1184/2023, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011.**" e la conseguente proposta dell'Assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto, in particolare, l'articolo 51, comma 2, lettera a) e b) del medesimo decreto 118/2011;

Vista la l.r. 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla l.r. 25/08/2022, n. 9;

Vista la legge regionale 22/12/2023, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, di cui all'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 32 della L.R. n. 13/2000;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1184 del 15/11/2023 avente ad oggetto: "*PR Umbria FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022. Disposizioni in relazione all'avvio degli interventi di informazione e comunicazione.*";

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2024-2026 le variazioni di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente  
TESEI

*(su proposta dell'assessore Agabiti)*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione piano finanziario interventi PR FSE+ 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 1184/2023, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011.**

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria."

Visto l'articolo 41 della l.r. 13/2000 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 22/12/2023, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, di cui all'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 32 della L.R. n. 13/2000;

Dato atto che con l.r. n. 18/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 è stato finanziato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", il Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari di cui alla l.r. 23 marzo 2000, n. 24;

Preso atto che l'articolo 2 della citata l.r. n. 24/2000 autorizza la Giunta regionale, in relazione all'approvazione dei programmi attuativi di regolamenti comunitari da parte della Unione Europea e dello Stato, a provvedere con propri atti, mediante prelievo dal suddetto fondo, all'iscrizione in bilancio della quota di cofinanziamento regionale;

Visto l'articolo 51, comma 2 lettere a) e b) del D.lgs. 118/2011 che disciplinano le variazioni del bilancio di previsione di competenza della Giunta regionale riguardanti, rispettivamente:

— l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

— le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

Vista la DGR n. 1318 del 14/12/2022 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022, che approva il programma ""PR Umbria FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Umbria in Italia - CCI 2021IT05SFPR016;

Preso atto, dalla citata D.G.R. n. 1318/2022, che il Programma regionale dell'Umbria FSE+ 2021-2027 ha una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 289.692.900,00 di cui il 40% a carico del sostegno dell'Unione europea per euro 115.877.160,00, il 42% a carico dello Stato - fondo di rotazione ex legge 183/87 per euro 121.671.018,00 e il 18% a carico della Regione per euro 52.144.722,00.

Preso atto, inoltre, che il Programma in argomento si articola in cinque Assi prioritari come di seguito indicato:

- Asse prioritario 1 "Occupazione" che prevede una dotazione complessiva pari ad € 95.485.184,00;
- Asse prioritario 2 "Istruzione e formazione" che prevede una dotazione complessiva pari ad € 31.457.000,00;
- Asse prioritario 3 "Inclusione Sociale" che prevede una dotazione complessiva pari ad € 99.918.000,00;
- Asse prioritario 4 "Occupazione Giovanile" che prevede una dotazione complessiva pari ad € 51.245.000,00;
- Asse prioritario 5 "Assistenza Tecnica" che prevede una dotazione complessiva pari ad € 11.587.716,00.

Vista la DGR 1354 del 21/12/2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il quadro di responsabilità di attuazione nell'ambito dell'organizzazione regionale, sulla base dell'articolazione del PR Umbria FSE+ 2021-2027 per Assi e per Obiettivi Specifici, individuando e attribuendo alle strutture regionali, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle operazioni, nonché le risorse previste dal programma per ciascun obiettivo specifico;

Vista la D.G.R. n. 201 del 01.03.2023 “PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR016, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022: adozione del Documento di Indirizzo attuativo (D.I.A.)”, da ultimo modificato con D.G.R. n. 497 del 17.05.2023;

Vista la D.G.R. n. 10 del 09/01/2023 avente ad oggetto “PR FESR 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)8818 del 28/11/2022 e PR FSE+ approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022. Disposizioni in relazione all'avvio degli interventi”;

Preso atto che, nelle more della individuazione di una procedura finalizzata alla gestione e monitoraggio del circuito finanziario e della gestione della programmazione finanziaria e di bilancio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011 con il fine di raggiungere i target 2024 e del disimpegno automatico al 2025, la Giunta regionale, con il citato atto n. 10/2023 ha deliberato, tra l'altro:

1. di avviare in fase di prima applicazione l'attuazione degli interventi previsti dai programmi regionali FESR 2021-2027 ed FSE+ 2021 - 2027 avuto riguardo in particolare alla necessità di adempiere agli obblighi regolamentari di cui Reg. (UE) 1060/2021 - per i due Fondi relativi al raggiungimento degli obiettivi di spesa conseguenti all'applicazione della normativa in tema di disimpegno di spesa delle risorse UE entro il 2025 e dei target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output per l'allocatione della flessibilità (Reg. UE 2021/1060 art. 16 e art. 105);

2. di riservarsi conseguentemente con propri atti, nelle more del completamento degli adempimenti regolamentari, l'individuazione degli interventi oggetto di attivazione, la quantificazione delle risorse necessarie e l'iscrizione delle stesse nel bilancio regionale di previsione 2023-2025 anche ai fini della adeguata programmazione finanziaria della gestione delle risorse comunitarie nazionali e regionali;

3. di dare mandato alla Direzione Risorse e Programmazione di formulare una organica proposta tecnico procedurale finalizzata alla individuazione gestione e monitoraggio del circuito finanziario e della gestione della programmazione finanziaria e di bilancio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011 da sottoporre all'attenzione dell'Assessore alla Programmazione Comunitaria per le determinazioni di competenza;

Vista la D.G.R. n. 1184 del 15/11/2023 “PR Umbria FSE+ 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8610 final del 23.11.2022. Disposizioni in relazione all'avvio degli interventi di informazione e comunicazione.”, con la quale la Giunta regionale, ha, tra l'altro, disposto:

— di confermare quanto stabilito ai punti 1), 2) e 5) della propria deliberazione n. 10/2023, ed in particolare della necessità di dare tempestiva attuazione agli interventi previsti dai programmi regionali FESR e FSE+ 2021 - 2027, vista la necessità di adempiere agli obblighi regolamentari di cui Reg. (UE) 1060/2021 relativi al raggiungimento degli obiettivi di spesa conseguenti all'applicazione della normativa in tema di disimpegno di spesa delle risorse UE entro il 2025;

— di dare atto che nella programmazione europea 2021-2027 la comunicazione assume il ruolo di leva strategica per creare un rinnovato senso di fiducia nelle istituzioni e proporre una nuova idea di Europa e che è necessario acquisire servizi di comunicazione che agevolino l'avvio della programmazione FSE+ 2021-2027 e la chiusura della Programmazione FSE 2014-2020;

— di dare mandato al Servizio “Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità” di avviare gli adempimenti di competenza per lo svolgimento di una procedura di affidamento dei servizi di comunicazione necessari al lancio della programmazione comunitaria FSE+ 2021-2027 e alla chiusura della Programmazione FSE 2014-2020, per un ammontare complessivo di € 40.000,00;

— di dare mandato al Servizio Bilancio e finanza dell'esecuzione degli adempimenti finalizzati all'iscrizione nel Bilancio regionale di previsione 2023-2025 delle risorse del Piano finanziario del PR FSE+ 2021-2027 per l'importo complessivo di euro 40.000,00 ai fini dell'attivazione della procedura di cui al punto precedente.

Preso atto dalla citata D.G.R. n. 1184/2023 che l'azione denominata “Informazione e Comunicazione” è finanziata nell'ambito dell'Asse Assistenza Tecnica PR FSE + 2021-2027, con una dotazione finanziaria complessiva dell'Azione nel periodo 2021-2027 pari a € 1.150.000,00;

Atteso che, con nota del 20/11/2023, agli atti del Servizio Bilancio e Finanza, il Dirigente del Servizio “Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità”, in qualità di Responsabile di attuazione, ha trasmesso la citata D.G.R. n. 1184/2023, richiedendo di procedere all'iscrizione nell'esercizio 2024 del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, delle risorse comunitarie, statali e regionali - per l'importo complessivo di euro 40.000,00 - destinate all'avvio degli interventi di cui alla medesima deliberazione da attuare nell'esercizio, inviando a tal fine tutti gli elementi finanziari necessari;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette risorse nello Stato di Previsione delle Entrate e corrispondentemente nello Stato di previsione delle Spese del Bilancio di Previsione 2024-2026;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2024-2026 le variazioni di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 23 gennaio 2024

*Il responsabile del procedimento*  
F.TO ANGELO PELLEGRINI

## ALLEGATO A)

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

## PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>				<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	1	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>					<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ALLEGATO B)

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE  
2024-2026**

**PARTE ENTRATA**

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	01	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	01	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>					<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PARTE SPESA**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	1	1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>							<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ALLEGATO C)

## VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2024-2026

## PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CDR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	01	1.10	02961_E	PR FSE+ 2021-2027 QUOTA NAZIONALE CORRENTE	E.2.01.01.01.000	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	01	1.10	02962_E	PR FSE+ 2021-2027 FONDI FSE QUOTA COMUNITARIA CORRENTE	E.2.01.05.01.000	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>									<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	CDR	MACRO AGGREGATO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	1.01	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	02825/8025_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- AZIONE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - FONDO DI ROTAZIONE EX LEGGE 183/87 (RIF. CAP. 02961_E) - ORGANIZZ. EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	U.1.03.02.02.000	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	1.01	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	02825/8038_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- AZIONE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - FONDI COMUNITARI FSE (RIF. CAP. 02962_E) - ORGANIZZ. EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	U.1.03.02.02.000	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	1.01	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	02825/8020_S (N.I.)	PR FSE+ 2021-2027 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA- AZIONE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - COFINANZIAMENTO REGIONALE - ORGANIZZ. EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	U.1.03.02.02.000	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	1	1.09	1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	A9756_S	FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNITARI - L.R.23.3.2000 N.24- PARTE CORRENTE	U.1.10.01.99.000	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>											<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data:

Rif. delibera n.

ENTRATE

Titolo, tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024
			in aumento	in diminuzione	

**TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI**

Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	119.962.801,35 266.027.516,92	16.800,00 16.800,00	119.979.601,35 266.044.316,92
	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DALRESTO DEL MONDO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.421.309,75 19.029.119,48	16.000,00 16.000,00	8.437.309,75 19.045.119,48
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	136.384.111,10 304.160.330,49	32.800,00 32.800,00	136.416.911,10 304.193.130,49

**TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA**

		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.800,00 32.800,00
--	--	---	------------------------

**TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA**

		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.266.741.792,42 5.191.781.337,63	32.800,00 32.800,00	4.266.774.592,42 5.191.814.137,63
--	--	---	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------------

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data:

Rif. delibera n.

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
<b>Programma 12</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
		<i>residui presunti</i>			8.715.277,51
		<i>previsione di competenza</i>	40.000,00		10.901.471,40
		<i>previsione di cassa</i>	40.000,00		10.901.471,40
<b>Totale Programma 12</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
		<i>residui presunti</i>	40.000,00		8.857.780,84
		<i>previsione di competenza</i>	40.000,00		11.727.582,46
		<i>previsione di cassa</i>	40.000,00		11.727.582,46
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
		<i>residui presunti</i>	40.000,00		233.302.993,92
		<i>previsione di competenza</i>	40.000,00		212.330.170,05
		<i>previsione di cassa</i>	40.000,00		212.330.170,05
<b>Missione 20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>				
<b>Programma 03</b>	<b>ALTRI FONDI</b>				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
		<i>residui presunti</i>			3.657.611,33
		<i>previsione di competenza</i>	7.200,00		7.200,00
		<i>previsione di cassa</i>	7.200,00		3.657.611,33
<b>Totale Programma 03</b>	<b>ALTRI FONDI</b>				
		<i>residui presunti</i>	7.200,00		31.599.360,58
		<i>previsione di competenza</i>	7.200,00		4.732.611,33
		<i>previsione di cassa</i>	7.200,00		4.732.611,33
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>				
		<i>residui presunti</i>	7.200,00		51.667.528,69
		<i>previsione di competenza</i>	7.200,00		339.930.662,43
		<i>previsione di cassa</i>	7.200,00		339.930.662,43

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data:  
Rif. delibera n.  
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024
			in aumento	in diminuzione	

**TOTALE VARIAZIONI IN USCITA**

<i>residui presunti</i>					
<i>previsione di competenza</i>			40.000,00		7.200,00
<i>previsione di cassa</i>			40.000,00		7.200,00

**TOTALE GENERALE DELLE USCITE**

<i>residui presunti</i>					
<i>previsione di competenza</i>		4.266.361.195,87	40.000,00		4.266.393.995,87
<i>previsione di cassa</i>		5.191.400.741,08	40.000,00		5.191.433.541,08

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2024, n. 58.

**Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione Fondi PNRR, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione Fondi PNRR, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011.**" e la conseguente proposta dell'Assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto, in particolare, l'articolo 51, comma 2, lettera a) e b) del medesimo decreto 118/2011;

Vista la l.r. 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla l.r. 25/08/2022, n. 9;

Vista la legge regionale 22/12/2023, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, di cui all'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 32 della L.R. n. 13/2000;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1297 del 06/12/2023 avente ad oggetto: "*PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 "Cybersecurity". Avviso Pubblico ACN 6/2023 a sportello per la presentazione di proposte di interventi volti all'attivazione e al potenziamento di CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Regionali per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici. CUP I64F23000070006. Determinazioni in merito all'ammissione a finanziamento.*";

Ritenuto di procedere all'iscrizione nel Bilancio di previsione 2024-2026 del finanziamento assegnato, a valere sui fondi PNRR, destinato alla realizzazione del progetto di cui alla citata D.G.R. n. 1297/2023;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2024-2026 le variazioni di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente  
TESEI

*(su proposta dell'assessore Agabiti)*



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 per iscrizione Fondi PNRR, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011.**

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria."

Visto l'articolo 41 della l.r. 13/2000 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 22/12/2023, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, di cui all'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 118/2011 e 31 della L.R. n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 32 della L.R. n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1297 del 06/12/2023 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, preso atto dell'ammissione al finanziamento per un importo di € 1.500.000,00 del Progetto denominato "Potenziamento CSIRT Umbria", a valere sull'"Avviso Pubblico n. 06/2023 per la presentazione di proposte di interventi volti all'attivazione e al potenziamento di CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Regionali per il rafforzamento delle capacità di prevenzione, gestione e risposta degli incidenti informatici a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 "Cybersecurity" - Investimento 1.5, di cui alla precedente D.G.R. n. 904 del 06/09/2023;

Preso atto che con la precedente D.G.R. n. 904 del 06/09/2023, a seguito dell'Avviso Pubblico n. 06/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) - soggetto attuatore dell'Investimento a titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale - è stato demandato al Servizio "Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali", tramite la società in house PuntoZero Scarl, la predisposizione di una proposta progettuale per la partecipazione all'avviso ACN 6/2023;

Atteso che con determina prot. n. 0030697 del 30/11/2023 dell'ACN, il Progetto denominato "Potenziamento CSIRT Umbria" - CUP I64F23000070006, inviato dal "Servizio Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali", è stato inserito nell'Allegato A - Graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse e totalmente finanziabili e quindi finanziato per un importo di € 1.500.000,00;

Atteso che, con nota del 16/01/2024, agli atti del Servizio Bilancio e Finanza, il Dirigente del Servizio "Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali e cybersecurity", ha trasmesso la citata D.G.R. n. 1297/2023, richiedendo di procedere all'iscrizione nel Bilancio regionale di previsione 2024-2026, del finanziamento a valere sui fondi PNRR - per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 - destinato alla realizzazione del progetto tramite la società in house Puntozero scarl, inviando a tal fine tutti gli elementi finanziari necessari;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette risorse nello Stato di Previsione delle Entrate e corrispondentemente nello Stato di previsione delle Spese del Bilancio di Previsione 2024-2026;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2024-2026 le variazioni di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 le variazioni di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di pubblicare integralmente il presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 23 gennaio 2024

*Il responsabile del procedimento*  
F.TO ANGELO PELLEGRINI

## ALLEGATO A)

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

## PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>				<b>1.374.724,25</b>	<b>1.374.724,25</b>	<b>125.275,75</b>	<b>0,00</b>

## PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	2	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>					<b>1.374.724,25</b>	<b>1.374.724,25</b>	<b>125.275,75</b>	<b>0,00</b>

## ALLEGATO B)

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE  
2024-2026**

**PARTE ENTRATA**

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	01	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00
TOTALE VARIAZIONE					1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00

**PARTE SPESA**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	2	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00
TOTALE VARIAZIONE							1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00

## ALLEGATO C)

## VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2024-2026

## PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CDR	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	01	1.08	02908_E (N.I.)	PNRR - M1C1 - INV. 1.5 CYBERSECURITY - PROGETTO POTENZIAMENTO CSIRT UMBRIA - AVVISO PUBBLICO ACN N. 6/2023 - CUP I64F23000070006- CONTR.AGLI INVESTIMENTI DA AMM.NI CENTRALI -(RIF. CAP.06541_S;A6541_S;B6541_S)	E.4.02.01.01.000	1.374.724,25	1.374.724,25	125.275,75	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>									<b>1.374.724,25</b>	<b>1.374.724,25</b>	<b>125.275,75</b>	<b>0,00</b>

## PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	CDR	MACRO AGGREGATO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	2	4.11	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	06541_S (N.I.)	PNRR - M1C1 - INV. 1.5 CYBERSECURITY - PROGETTO POTENZIAMENTO CSIRT UMBRIA - AVVISO PUBBLICO ACN N. 6/2023 - CUP I64F23000070006- SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. -(RIF. CAP. 02908_E)	U.2.02.03.99.000	900.078,02	900.078,02	33.747,37	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	2	4.11	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	A6541_S (N.I.)	PNRR - M1C1 - INV. 1.5 CYBERSECURITY - PROGETTO POTENZIAMENTO CSIRT UMBRIA - AVVISO PUBBLICO ACN N. 6/2023 - CUP I64F23000070006- SOFTWARE -(RIF. CAP. 02908_E)	U.2.02.03.02.000	370.214,23	370.214,23	91.528,38	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	2	4.11	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	B6541_S (N.I.)	PNRR - M1C1 - INV. 1.5 CYBERSECURITY - PROGETTO POTENZIAMENTO CSIRT UMBRIA - AVVISO PUBBLICO ACN N. 6/2023 - CUP I64F23000070006- HARDWARE -(RIF. CAP. 02908_E)	U.2.02.01.07.000	104.432,00	104.432,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONE</b>											<b>1.374.724,25</b>	<b>1.374.724,25</b>	<b>125.275,75</b>	<b>0,00</b>

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

data:

Rif. delibera n.

ENTRATE

Titolo, tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
Tipologia 0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	<i>residui presunti</i>	277.214.039,34	1.374.724,25		278.588.763,59
	<i>previsione di competenza</i>	242.551.006,97	1.374.724,25		243.925.731,22
	<i>previsione di cassa</i>				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<i>residui presunti</i>	292.251.039,34	1.374.724,25		293.625.763,59
	<i>previsione di competenza</i>	250.279.447,41	1.374.724,25		251.654.171,66
	<i>previsione di cassa</i>				
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>					
	<i>residui presunti</i>		1.374.724,25		
	<i>previsione di competenza</i>		1.374.724,25		
	<i>previsione di cassa</i>				
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>					
	<i>residui presunti</i>	4.266.774.592,42	1.374.724,25		4.268.149.316,67
	<i>previsione di competenza</i>	5.191.814.137,63	1.374.724,25		5.193.188.861,88
	<i>previsione di cassa</i>				



Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data:  
Rif. delibera n.  
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>				
<b>Programma 05</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ</b>				
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
		<i>residui presunti</i>			24.272.434,07
		<i>previsione di competenza</i>	1.374.724,25		19.087.204,83
		<i>previsione di cassa</i>	1.374.724,25		
<b>Totale Programma 05</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ<sup>L</sup></b>				
		<i>residui presunti</i>	1.374.724,25		25.604.649,37
		<i>previsione di competenza</i>	1.374.724,25		24.961.903,61
		<i>previsione di cassa</i>			
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>				
		<i>residui presunti</i>	1.374.724,25		34.430.540,80
		<i>previsione di competenza</i>	1.374.724,25		39.138.003,22
		<i>previsione di cassa</i>			
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
		<i>residui presunti</i>	1.374.724,25		
		<i>previsione di competenza</i>	1.374.724,25		
		<i>previsione di cassa</i>			
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>					
		<i>residui presunti</i>			4.267.768.720,12
		<i>previsione di competenza</i>	1.374.724,25		5.192.808.265,33
		<i>previsione di cassa</i>	1.374.724,25		

## DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO URBANISTICA, POLITICHE DELLA CASA E RIGENERAZIONE URBANA, TUTELA DEL PAESAGGIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 gennaio 2024, n. **251**.

**Trentatreesimo Elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici ai sensi del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2. Iscrizione e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.**

N. 251. Determinazione dirigenziale dell'11 gennaio 2024 con la quale si dispone l'iscrizione del soggetto e la pubblicazione dell'elenco aggiornato nel *Bollettino Ufficiale*.

Perugia, lì 11 gennaio 2024

*Il dirigente*  
PAOLO GATTINI

Allegato 1			
<b>TRENTATREESIMO ELENCO REGIONALE DI ESPERTI IN BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI</b> (ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 18.02.2015)			
<b>SEZIONE A (esperti in beni ambientali) e SEZIONE B (esperti in beni architettonici)</b>			
n. prog	Nominativo	Titolo	Residenza
1	Abbozzo Antonio	Ingegnere	Perugia
2	Achilli Paola	Architetto	Orvieto (TR)
3	Agostini Pierluigi	Architetto	Terni
4	Alberti Giovanni	Agronomo	Perugia
5	Andreani Francesco	Architetto	Terni
6	Anelli Sandro	Architetto	Terni
7	Angelici Fabrizio	Agronomo	Allerona (TR)
8	Antinucci Stefano	Architetto	Spello (PG)
9	Antonini Franco	Ingegnere	Foligno (PG)
10	Azzaroli Daniele	Ingegnere	Corciano (PG)
11	Bacchi Alberto	Architetto	Città di Castello (PG)
12	Baglioni Giovanni	Architetto	Massa Martana (PG)
13	Balducci Marco	Ingegnere	Perugia
14	Balucani Alessandro	Architetto	Foligno (PG)
15	Barbarossa Massimo	Agronomo	Terni
16	Beati Roberto	Ingegnere	Perugia
17	Bececco Maurizio	Architetto	Gualdo Cattaneo (PG)
18	Becchetti Ginevra	Ingegnere	Perugia
19	Beddini Luciano	Architetto	Foligno (PG)
20	Bedini Claudio	Architetto	Perugia
21	Belinci Bruno	Ingegnere	Terni
22	Belli Franco	Architetto	Trevi (PG)
23	Bernarducci Paolo	Architetto	Terni
24	Berti Sergio	Ingegnere	Perugia
25	Bientinesi Carlo	Architetto	Terni
26	Bioli Francesca	Architetto	Città di Castello (PG)
27	Boccali Roviglioni Monia	Architetto	Assisi (PG)
28	Bocciarelli Francesco	Architetto	Piegaro (PG)
29	Bonetti Umberto Ernesto	Architetto	Bevagna (PG)
30	Bonifazi Antonio	Architetto	Scheggia e Pascelupo (PG)
31	Bonifazi Caterino	Architetto	Bevagna (PG)
32	Bonucci Fausto	Architetto	Perugia
33	Boscaino Filomena	Architetto	Todi (PG)
34	Bragetta Luca	Ingegnere	Perugia
35	Broccolo Bruno Mario	Architetto	Bastia Umbra (PG)
36	Bruschi Letizia	Architetto	Perugia
37	Brustenga Mauro	Ingegnere	Fabro (TR)
38	Buon cristiani Paola	Architetto	Foligno (PG)
39	Calisti Roberto	Agronomo	Assisi (PG)
40	Campana Giulio	Architetto	Campello sul Clitunno (PG)
41	Capararo Lorella	Architetto	Perugia
42	Capotosti Monica	Architetto	Terni
43	Capotosti Morena	Architetto	Ferentillo (TR)
44	Cappelletti Aldo	Architetto	Roma
45	Capponi Enrica	Architetto	Perugia
46	Carbonetti Luigi	Architetto	Roma
47	Carducci Andrea	Ingegnere	San Gemini (TR)
48	Castagnoli Eugenio	Architetto	San Giustino (PG)
49	Castellini Claudio	Architetto	Perugia

segue SEZIONE A (esperti in beni ambientali) e SEZIONE B (esperti in beni architettonici)			
n. prog	Nominativo	Titolo	Residenza
50	Castellini Lucio	Ingegnere	Perugia
51	Castro Baldo Elisa	Architetto	Perugia
52	Ceccarelli Mirko	Architetto	Castiglione del Lago (PG)
53	Cecere Stefano	Architetto	Terni
54	Cermentini Gianluca	Architetto	Giove (TR)
55	Ciavattini Moreno	Architetto	Narni (TR)
56	Cibuscola Luigi	Architetto	Perugia
57	Cicchella Francesco	Ingegnere	Terni
58	Cipolloni Gianluigi	Architetto	Magione (PG)
59	Cocchetta Massimo	Ingegnere	Spoletto (PG)
60	Cocchioni Francesca	Architetto	Terni
61	Coletti Antonio	Architetto	Città di Castello (PG)
62	Coluzzi Enrico	Ingegnere	Perugia
63	Cristallini Omar	Architetto	Perugia
64	Cruccolini Mauro	Ingegnere	Perugia
65	Curti Maria Cristina	Architetto	Foligno (PG)
66	Dean Marco	Architetto	Perugia
67	De' Rossi Flavia	Architetto	Roma
68	Del Buono Alfonso	Architetto	Città della Pieve (PG)
69	Di Cesare Maurizio	Architetto	Perugia
70	Di Nicola Sergio	Architetto	Cascia (PG)
71	Di Patrizi Fabrizio	Architetto	Terni
72	Dominici Massimo Azelio	Architetto	Montecchio (TR)
73	Dragoni Andrea	Architetto	Perugia
74	D'Isanto Andrea	Architetto	Terni
75	Fadighenti Fausto	Architetto	Città della Pieve (PG)
76	Falchetti Sergio	Ingegnere	Castel del Piano (PG)
77	Favre Paule Marie Françoise	Architetto	Spoletto (PG)
78	Fioravanti Sergio	Architetto	Narni (TR)
79	Fiorelli Francesco	Architetto	Città di Castello (PG)
80	Formica Sergio	Architetto	Perugia
81	Frate M.Carmela	Architetto	Perugia
82	Fratino Antonia	Architetto	Foligno (PG)
83	Frescucci Silvano	Ingegnere	Orvieto (TR)
84	Froncini Mauro	Ingegnere	Corciano (PG)
85	Galli Giovanna	Architetto	Foligno (PG)
86	Galli Stefano	Architetto	Perugia
87	Gatti Stefano	Architetto	Foligno (PG)
88	Gattini Paolo	Ingegnere	Perugia
89	Gaudenzi Guido	Architetto	Bastia Umbra (PG)
90	Gentili Mario Augusto	Architetto	Orvieto (TR)
91	Gentili Roberto	Architetto	Spoletto (PG)
92	Ghirelli Paolo	Architetto	Gubbio (PG)
93	Giombini Michele	Architetto	Perugia
94	Giuglietti Margherita	Ingegnere	Bastia Umbra (PG)
95	Gosti Valter	Architetto	Perugia
96	Gregorio Rosella	Architetto	Orvieto (TR)
97	Gubbiotti David	Ingegnere	Perugia
98	Guerri Bruno	Architetto	Perugia
98	Guerrini Maria Luisa	Architetto	Spello (PG)
99	La Teano Anna Luisa	Architetto	Terni
100	Lanzi Francesca	Architetto	Spello (PG)
101	Latini Giuseppe	Ingegnere	Bastia Umbra (PG)
102	Lattaioli Paolo	Architetto	Perugia
103	Leonardi Camillo	Architetto	Amelia (TR)
104	Leonelli Maurizio	Architetto	Otricoli (TR)

segue SEZIONE A (esperti in beni ambientali) e SEZIONE B (esperti in beni architettonici)			
n. prog	Nominativo	Titolo	Residenza
105	Magnabene Gianfranco	Architetto	Orvieto (TR)
106	Mammoli Claudio	Architetto	Perugia
107	Manuali Gabriella	Architetto	Perugia
108	Marchetti Maria Angela	Architetto	Spoletto (PG)
109	Marconi Massimo	Architetto	Perugia
110	Mariani Marcella	Architetto	Città di Castello (PG)
111	Mariani Massimo	Ing/Arch	Perugia
112	Marini Franco	Architetto	Acquasparta (TR)
113	Marini Silvia	Architetto	Perugia
114	Mariucci Luigi	Architetto	Costacciaro (PG)
115	Massetti Luca	Architetto	Città di Castello (PG)
116	Mastroforti Giuliano	Architetto	Perugia
117	Matcovich Andrea	Architetto	Perugia
118	Matticari Alberto	Architetto	Terni
119	Meazzini Massimo	Architetto	Città di Castello (PG)
120	Meloni Anna Maria	Architetto	Terni
121	Mennella Vincenzo	Ingegnere	Corciano (PG)
122	Mirabassi Bruno	Ingegnere	Perugia
123	Monella Mauro	Architetto	Perugia
124	Montanucci Claudio	architetto	Orvieto TR)
125	Moretti Alfiero	Architetto	Foligno (PG)
126	Moriconi Michelangelo	Architetto	Todi (PG)
127	Nanni Claudia	Architetto	Città di Castello (PG)
128	Olivadese Rocco	Architetto	Orvieto (TR)
129	Panella Roberta	Architetto	Perugia
130	Pasquinelli David	Architetto	Perugia
131	Picchioni Stefano	Architetto	Terni
132	Pierini Gianluca	Ingegnere	Castiglione del Lago
133	Pochini Andrea	Architetto	Perugia
134	Pollacci Angela	Architetto	Perugia
135	Proietti Francesco	Ingegnere	Bastia Umbra (PG)
136	Proietti Giuseppina	Architetto	Narni (TR)
137	Provani Glauco	Architetto	Orvieto (TR)
138	Rasimelli Enrica	Architetto	Perugia
139	Raspa Paolo	Architetto	Perugia
140	Regni Roberto	Ingegnere	Perugia
141	Romani Roberto	Architetto	Perugia
142	Rossi Gaetano	Architetto	Gubbio (PG)
143	Rossi Renzo	Architetto	Terni
144	Rossi Zoe Mario	Architetto	Gubbio (PG)
145	Rotisciani Vladimiro	Ingegnere	Orvieto (TR)
146	Rubini Marco	Architetto	Città di Castello (PG)
147	Sacco Piero	Architetto	Panicale (PG)
148	Santini Norberto	Architetto	Foligno (PG)
149	Sarteanesi Tiziano	Architetto	Città di Castello (PG)
150	Saviani Sabatino	Architetto	Norcia (PG)
151	Scarabattoli Sabrina	Architetto	Perugia
152	Sciurpi Fabio	Architetto	Passignano sul T. (PG)
153	Serangeli Raffaele	Architetto	Montefalco (PG)
154	Ser-Giacomi Giulio	Architetto	Perugia
155	Serra Mario	Ingegnere	Perugia
156	Sforna Gianluca	Architetto	Assisi (PG)
157	Sisti Andrea	Agronomo	Perugia
158	Spinozzi Luigi	Ingegnere	Corciano (PG)

segue SEZIONE A (esperti in beni ambientali) e SEZIONE B (esperti in beni architettonici)			
n. prog	Nominativo	Titolo	Residenza
159	Spoletini Gianluca	Ingegnere	Assisi (PG)
160	Staffa Stefano	Architetto	Perugia
161	Stocchi Pierangelo	Architetto	Gubbio (PG)
162	Strinati Fabio	Ingegnere	Terni
163	Talamoni Maurizio	Architetto	Orvieto (TR)
164	Tei Giancarlo	Architetto	Terni
165	Tenti Pier Luigi	Ingegnere	Todi (PG)
166	Tini Brunozzi Anna	Architetto	Spello (PG)
167	Tognaccini Paolo	Architetto	Perugia
168	Tomassoli Walter	Ingegnere	Gubbio
169	Tonti Giovanni	Architetto	Foligno (PG)
170	Tonti Maurizio	Architetto	Foligno(PG)
171	Tordelli Luca	Architetto	Terni
172	Venanzi Pier Luigi	Architetto	Terni
173	Venerucci Virna	Architetto	Gubbio (PG)
174	Venti Donatella	Architetto	Terni
175	Venturini Giovanni	Architetto	Perugia
176	Verardo Fabio	Architetto	Orvieto (TR)
177	Vergoni Roberto Luciano	Architetto	Perugia
178	Villarini Stefano	Agronomo	Umbertide (PG)
179	Vinciarelli Noè Domenico	Architetto	Castiglione del Lago (PG)
180	Virili Miro	Architetto	Terni
181	Zampedri Massimo	Scien.arch. ing.	Giano dell'Umbria (PG)
SEZIONE A (esperti in beni ambientali)			
n. prog	Nominativo	Titolo	Residenza
182	Agnusdei Gabriella	Agronomo	Perugia
183	Albini Diego	Geologo	Gualdo Tadino (PG)
184	Allegrini Anna Maria	Agronomo	Perugia
185	Ardizzoni Marco	Geologo	Terni
186	Attanasi Diamante	Agronomo	Foligno (PG)
187	Belinci Riccardo	Architetto	Terni
188	Braccalenti Gabriele	Geologo	Città di Castello (PG)
189	Braghiroli Patrizia	Architetto	Terni
190	Brunelli Francesco	Geologo	Umbertide (PG)
191	Buratti Flavio	Geologo	Deruta (PG)
192	Brunelli Maurizio	Scienze Naturali	Perugia
193	Campagnacci Fabio	Dott. In Scien. e Tecn. per l'ambiente e il territorio	Foligno (PG)
194	Caponi Lamberto	Architetto	Bettona (PG)
195	Ciarapica Maria Grazia	Geologo	Perugia
196	Corrado Giorgio	Agronomo	Corciano (PG)
197	Croce Valentina	Architetto	Città di Castello (PG)
198	Crotti Luca	Agronomo	Perugia
199	Dalla Ragione Isabella	Agronomo	Perugia
200	De Rosa Pierluigi	Ingegnere	Torgiano (PG)
201	Ferricelli Roberto	Geologo	Piegaro (PG)
202	Fieni Enrico	Agronomo	San Gemini (TR)
203	Fini Giuseppe Dionisio	Agronomo	Orvieto (TR)
204	Fortuni Luca	Architetto	Città di Castello (PG)
205	Franchi Maria Cristina	Agronomo	Gubbio (PG)
206	Fratteggiani Mauro	Scien. Forestali	Perugia
207	Giuglietti Letizia	Architetto	Bastia Umbra (PG)
208	Lamincia Luigi	Agronomo	Deruta (PG)
209	Lemmi Giuseppina	Agronomo	Perugia
210	Leoni Giorgio	Geologo	Montefalco (PG)



<b>seguito SEZIONE A (esperti in beni ambientali)</b>			
<b>n. prog</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Residenza</b>
211	Mariucci Mario	Ingegnere	Gubbio (PG)
212	Mattioli Bruno	Geologo	Trevi (PG)
213	Menaguale Luigi	Agronomo	Perugia
214	Moccia Alessandra	Scienze Naturali	Perugia
215	Moroni Marco	Agronomo	Perugia
216	Padiglioni Giovanni	Agronomo	Perugia
217	Pagliacci Raffaele	Agronomo	Valfabbrica (PG)
218	Pegiati M. Teresa	Agronomo	Perugia
219	Piergiovanni Fabrizio	Geologo	Perugia
220	Pizzichelli Paolo	Agronomo	Perugia
221	Piro Vincenzo	Geologo	Perugia
222	Posati Sandro	Ingegnere	Amelia (TR)
223	Refrigeri Maurizio	Agronomo	Castiglion del Lago (PG)
224	Ricciari Aldo	Agronomo	Deruta (PG)
225	Rivero Soto Simon	Agronomo	Amelia (TR)
226	Rosati Nazareno	Agronomo	Bastia Umbra (PG)
227	Rovere Giorgio	Agronomo	Orvieto (TR)
228	Sanna Mario	Agronomo	Magione (PG)
229	Secci Zaccaria Carlo	Agronomo	Panicale (PG)
230	Segantini Maurizio	Agronomo	Perugia
231	Servettini Luca	Geologo	Marsciano (PG)
232	Servoli Guido	Geologo	Panicale (PG)
233	Sportolaro Carlo	Agronomo	Bastia Umbra (PG)
234	Tiberini Augusto	Architetto	Perugia
235	Trentini Sergio	Agronomo	Magione (PG)
236	Trequattrini Pierluigi	Agronomo	Perugia
236	Vinti Gian Luca	Agronomo	Perugia
237	Zucconi Simone	Geologo	San Venanzo (TR)
<b>SEZIONE B (esperti in beni architettonici)</b>			
<b>n. prog</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Residenza</b>
238	Algeri Vito	Architetto	Spello (PG)
239	Antonini Elisabetta	Architetto	Perugia
240	Antonini Luca	Architetto	Amelia (TR)
241	Antonini Maria Doriana	Architetto	Orvieto (TR)
242	Battaglini Paolo	Ingegnere	Foligno (PG)
243	Beccafichi Christian	Architetto	Città di Castello (PG)
244	Benedetti Mariacandida	Architetto	Gualdo Cattaneo (PG)
245	Biancifiori Mario	Ingegnere	Terni
246	Briganti Marilinda	Architetto	Terni
247	Buffi Giuseppe	Architetto	Perugia
248	Bufi Stefano	Ingegnere	Terni
249	Candelori Enrico	Architetto	San Gemini (TR)
250	Ceccotti Donatella	Architetto	Terni
251	Colombatti Francesco	Ingegnere	Foligno (PG)
252	Crivelli Giulio	Lett. mod. ind.artist.	Spoletto (PG)
253	Curli Giovanni	Ingegnere, Geologo	Perugia
254	Cutini Amedeo	Ingegnere	Perugia
255	Della Vedova Roberto	Architetto	Foligno (PG)
256	Di Mattia Sandro	Architetto	Narni
257	Di Paolo Luigi	Ingegnere	Baschi (TR)

seguito SEZIONE B (esperti in beni architettonici)			
n. prog	Nominativo	Titolo	Residenza
258	Falconi Silvia	Ingegnere	Spoletto (PG)
259	Farabbi Michele	Architetto	Perugia
260	Franceschetti Mario	Ingegnere	Gubbio (PG)
261	Fucelli Simone	Architetto	Perugia
262	Giorgis Fabio	Architetto	Città di Castello (PG)
263	Gori Bruno	Architetto	Spoletto (PG)
264	Lisci Roberto	Architetto	Massa Martana (PG)
265	Lombardini Andrea	Ingegnere	Massa Martana (PG)
266	Mangialardo Mario	Ingegnere	Narni (TR)
267	Mantilacci Daniela	Architetto	Todi (PG)
268	Marchesi Maurizio	Architetto	Perugia
269	Marconi Marianna	Ingegnere	Perugia
270	Marinelli Enzo	Architetto	Terni
271	Niccacci Simone	Architetto	Deruta (PG)
272	Niri Carlo	Ingegnere	Terni
273	Omicoli Nicoletta	Architetto	Gubbio (PG)
274	Panzieri Gianluca	Dott. in Tecn. e Diagnostica per conserv. e restauro Beni Culturali	Bastia Umbra (PG)
275	Papale Tommaso	Architetto	Terni
276	Passeri Cristina	Architetto	Perugia
277	Peparaio Federico	Architetto	Monteleone d'Orvieto (TR)
278	Picchiarati Riccardo	Architetto	Acquasparta (TR)
279	Poggioni Marco	Ingegnere	Magione (PG)
280	Poggioni Paolo	Ingegnere	Magione (PG)
281	Rasimelli Marco	Ingegnere	Perugia
282	Rosi Francesco	Architetto	Città di Castello (PG)
283	Rosi Piero	Architetto	Perugia
284	Salucci Carlo	Architetto	Perugia
285	Salvo Vanessa	Architetto	San Gemini (TR)
286	Scaroni Danilo	Architetto	Perugia
287	Scapicchi Marco	Architetto	Marsciano (PG)
288	Scarparolo Stefano	Architetto	Montecchio (TR)
289	Tini Stefano	Architetto	Perugia
290	Tocchi Valter	Architetto	Amelia (TR)
291	Trabalza Stefano	Architetto	Foligno (PG)
292	Tucci Andrea	Architetto	Foligno (PG)
293	Vagata Mario	Architetto	Amelia (TR)
294	Valoriani Franco	Architetto	Passignano sul T. (PG)
295	Zamperoni Laura	Storia dell'arte	Caorle (VE)

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 gennaio 2024, n. 403.

**Piano Nazionale per la ricerca dei Residui anno 2024 - Regione Umbria.**

*Omissis*

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di recepire il “Piano Nazionale per la Ricerca dei Residui - anno 2024 e il “Piano di monitoraggio - Test istologico 2024” trasmessi dal Ministero della Salute con nota prot. 47013 del 6.12.2023 e nota prot. 47417 del 11.12.2023 che sono parti integranti del presente atto come allegati riservati;

2. di approvare le “Modalità applicative del Piano Nazionale per la ricerca dei Residui 2024 - Regione Umbria” **Allegato A** corredato dai seguenti Allegati:

- A1 - Verbale “Piano Mirato - produzione nazionale”
- A2 - Verbale “Piano di sorveglianza”
- A3 - Verbale “Prelievo su sospetto”
- A4 - Scheda di non idoneità dei campioni
- A5 - Questionario sulle attività conseguenti a non conformità
- A6 - Scheda prelievo campioni istologici PNR 2024
- A7 - Scheda diagnostica
- A8 - Scheda di valutazione

che diventano parte integranti e sostanziali del presente atto;

3. di stabilire che la validità del suddetto Piano, comprensivo del Test istologico, è dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano per l’anno 2025;

4. di confermare che, al fine di “adottare ogni precauzione atta a garantire che l’elemento sorpresa nei controlli sia costante”, per non pregiudicare l’efficacia stessa del piano, i piani e le tabelle di programmazione comprensive della ripartizione territoriale dei campionamenti saranno fornite direttamente ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. Umbria 1 e 2 e all’IZSUM;

5. di stabilire che, nell’ambito di ciascuna Azienda USL, i Dirigenti del Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e del Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale dispongano, secondo la rispettiva competenza, la programmazione e l’attuazione per il 2024 dei campionamenti da effettuare rispettivamente in allevamento e al macello;

6. di stabilire, i seguenti referenti già individuati dalle Amministrazioni di appartenenza:

- Azienda U.S.L. Umbria 1 - Dott.ssa Cristina Pesca (Servizio Veterinario IAPZ) e Dott. Paolo Meazzini (Servizio Veterinario IAOA);
- Azienda U.S.L. Umbria 2 - Dott.ssa Anna Valenti (Servizio Veterinario IAPZ) e Dott. Fausto Scoppetta (Servizio Veterinario IAOA);
- IZSUM - Dott. Andrea Valiani;
- Regione Umbria - Dott. Piero Macellari;

7. di rinviare, per la gestione delle *non conformità* riscontrate nel corso dei controlli ufficiali, a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;

8. di pubblicare per estratto il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, senza gli allegati;

9. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 15 gennaio 2024

*Il dirigente*  
SALVATORE MACRÌ

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 gennaio 2024, n. 436.

**A.N.A.B.I.C. - S. Martino in Colle (PG) - Regolamento delegato (UE) 2020/689 - art. 44 - Autorizzazione stabilimento protetto da vettori Blue Tongue - Conferma.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista l'O.M. 11.05.2001 "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)" e s.i.m. ed in particolare l'allegato III nel quale vengono definite le caratteristiche delle stazioni di quarantena o dei locali/strutture di isolamento e le relative modalità di autorizzazione;

Viste le linee guida per il controllo della "Febbre catarrale degli ovini nei centri genetici e nei centri di fecondazione artificiale" diramate con nota del Ministero della Sanità - prot. 600.6/BT/1764 del 24.04.2002 e s.i.m.;

Vista la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. DGSA/P 12385 del 6.6.2008 "Blue Tongue - stalle di quarantena o strutture/locali di isolamento" e s.i.m.;

Vista la comunicazione del 30.09.2003 prot. 608/BT/3624, con la quale il Ministero della Sanità ha attribuito, alla Ditta di cui trattasi, il n. 03/2003-PG di iscrizione della stessa nell'Elenco Nazionale delle Stazioni di Quarantena per Blue Tongue;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.3.2016 e s.m.i.;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17.12.2019 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 5.8.2022 n. 136;

Considerato che il Ministero della Salute non ha ancora emanato il nuovo dispositivo nazionale sulla gestione della Blue Tongue, alla luce dell'entrata in attuazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento delegato (UE) 2020/689 e del Decreto Legislativo 5.8.2022 n. 136;

Visto il rinnovo dell'autorizzazione per stazioni di quarantena D.D. n. 13891 del 30/12/2022, rilasciata all'A.N.A.B.I.C di S. Martino in Colle (PG) per quattro strutture;

Visto che l'autorizzazione di cui trattasi ha validità annuale;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per stabilimento protetto da vettori;

Visto il parere favorevole del Servizio Veterinario di Sanità Animale della Azienda U.S.L. Umbria n. 1, competente per territorio, espresso a seguito del sopralluogo effettuato in data 13.12.2023 presso la Ditta "A.N.A.B.I.C." di S. Martino in Colle (PG), atto a verificare il mantenimento di tutti i requisiti di cui all'allegato V, Parte II, Capitolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2020/689;

Visto il parere favorevole sul mantenimento del grado di isolamento delle strutture nei confronti degli insetti in generale e dei Culicoides in particolare, espresso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche a seguito dei risultati delle catture effettuate (protocollo entrata n. 2024-0003999 del 9.1.2024);

Visto l'esito favorevole dell'esame e verifica della pratica effettuati da questo Servizio;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di confermare, nelle more di eventuali disposizioni ministeriali sulla gestione della Blue Tongue, alla luce dell'entrata in attuazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento delegato (UE) 2020/689 e del Decreto Legislativo 5.8.2022 n. 136, in capo all' "A.N.A.B.I.C.", di S. Martino in Colle (PG) - codice aziendale: 039PG357, nominativo detentore: A.N.A.B.I.C., nominativo legale rappresentante: Sig. Panichi Luca, latitudine: N 43.004956° - longitudine: EO 12.36705° - altitudine: 260 s.l.m. - lo status di "stabilimento protetto da vettori per quattro strutture;

2. di stabilire che:

— la capienza massima delle quattro strutture di quarantena, resta confermata come segue:

struttura A: n. 32 capi;

struttura B: n. 32 capi;

struttura C: n. 6 capi;

struttura D: n. 90 capi

— resta confermato, nelle more di eventuali disposizioni ministeriali sulla gestione della Blue Tongue, alla luce dell'entrata in attuazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento delegato (UE) 2020/689 e del Decreto Legislativo 5.8.2022 n. 136, il preesistente numero di iscrizione nell'Elenco Nazionale attribuito dal Ministero della Salute;

— la presente autorizzazione, nelle more di eventuali disposizioni ministeriali sulla gestione della Blue Tongue, alla luce dell'entrata in attuazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento delegato (UE) 2020/689 e del Decreto Legislativo 5.8.2022 n. 136, ha validità di un anno e potrà essere sospesa e/o revocata in qualunque momento, in caso di inosservanza delle norme vigenti;

3. di dare atto che è stato assolto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, con Identificativo Marca da Bollo: 01210966452060; Data di emissione: 14.04.2023; Ora di emissione 12:02:14;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

5. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 16 gennaio 2024

*Il dirigente*  
SALVATORE MACRÌ

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, ACCREDITAMENTO, FORMAZIONE E LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 gennaio 2024, n. 518.

#### **Accreditamento/mantenimento dell'accREDITAMENTO degli organismi di formazione. Determinazioni.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visti:

• il Decreto n. 166 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 25 maggio 2001 in materia di accreditamento delle sedi operative;

• la Legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 "Disciplina del sistema regionale di istruzione e Formazione Professionale" e smi;

• la Legge Regionale 14 febbraio 2018 n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" e smi;

Richiamate:

— la D.G.R. del 9-12-2004 n. 1948 "Accreditamento delle sedi formative: approvazione regolamento e dispositivo del sistema a regime";

— la D.G.R. del 2-03-2005 n. 397 "POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento. Avviso pubblico per l'apertura di termini per la presentazione delle domande di accreditamento per la gestione di attività di formazione finanziate con risorse pubbliche";

— la D.G.R. del 6-07-2005 n. 1122 “POR Ob. 3 (2000-2006) - Accreditamento. Approvazione Sistema di Valutazione e nomina commissioni”;

— la D.G.R. del 22-02-06 n. 289 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento procedura straordinaria e gestione delle variazioni”

— la D.G.R. del 23-04-07 n. 656 “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell’accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”;

— la D.G.R. del 4-02-2008 n. 95 “POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 accreditamento a regime e mantenimento dell’accreditamento: ulteriori disposizioni”, in particolare quanto disposto all’allegato 1;

— la D.G.R. del 18-03-2013 n. 246 “Accreditamento delle sedi formative: urgenti determinazioni”;

— la D.G.R. del 29-07-2013 n. 904 “Accreditamento delle sedi formative. Definizione nuove scadenze mantenimento (D.G.R. del 18-03-2013 n. 246);

— la D.G.R. del 18-02-2015 n. 159 “Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al Sistema di mantenimento e dei controlli a campione”;

— la D.G.R. n. 154 del 15/02/2023 “Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative alla regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento per le attività formative rilasciato ai sensi della D.G.R. n. 1948/2004”;

— la D.D. N. 1710 del 16/02/2023 “Accreditamento/Mantenimento degli organismi di formazione. Approvazione Modulistica”;

Considerato, che la Commissione Generale di Valutazione di cui alla succitata D.G.R. n. 904 del 2-07-2013, riunitasi nel giorno 15/01/2024, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio Istruzione, università, accreditamento, formazione, lavoro ha valutato:

- l’istruttoria di valutazione della domanda di accreditamento per le attività formative del soggetto richiedente *CO.GE.S.T.A. Soc. Coop. A r.l. con sede legale in via delle Acacie, 12 - 05014 Orvieto (TR) P. iva 00446440554*, acquisita ai Prot. reg. n. 253691 del 6/11/2023 e n. 254390 del 6/11/2023 ed in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA37;

- l’istruttoria di valutazione della domanda di accreditamento per le attività formative del soggetto richiedente *SOCRATES FORMAZIONE SRL Unipersonale con sede legale in via Cecchino Vanni, 1 - 62014 Corridonia (MC) - P. iva 01958250431*, acquisita al Prot. reg. n. 0276836 del 05/12/2023 e non in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA37;

- l’istruttoria di valutazione della Richiesta di integrazione di accreditamento per la macro-tipologia Formazione superiore per il soggetto *G.I.R.A.T.O.R.I. SCARL con sede legale via al Sarca, 2 38086 Madonna di Campiglio (TN) - P. iva 02566360224*, già accreditato per la formazione continua e permanente e acquisita al Prot. reg. n. 0080474 del 06/04/2023;

- dell’istruttoria di valutazione della domanda di Quinto mantenimento con scadenza set 2021 del soggetto *Accademia Britannica Umbra Srl* realizzata dal Servizio Istruzione, università, accreditamento, formazione e lavoro;

Visti gli esiti positivi delle valutazioni della Commissioni Generale di Valutazione risultanti dal verbale della seduta del 15/01/2024, conservato presso il Istruzione, università, accreditamento, formazione e lavoro;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare specifico provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di accreditare i soggetti riportati nell’Allegato A);
2. di ammettere all’audit in loco per l’accreditamento il soggetto riportato nell’Allegato B);
3. di riconoscere il V° Mantenimento dell’accreditamento, richiesto alla data del 30 settembre 2021, al soggetto riportato nell’Allegato C);
4. di dare atto che gli allegati A), B) e C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria la presente determinazione e gli allegati A), B) e C);
6. di trasmettere il presente atto ai Soggetti interessati;



7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 17 gennaio 2024

*Il dirigente*  
GIUSEPPE MERLI

ALLEGATO A SOGGETTI ACCREDITATI - LIVELLO SOGLIA									
N.	Ragione sociale	Indirizzo sede legale					Macrotipologie formative		
		Indirizzo	N.C.	CAP	Comune	Provincia	FI	FS	FC
1	CO.GE.S.T.A. Soc. Coop. A r.l.	VIA DELLE ACACIE	12	05014	Orvieto	TR			X
2	G.I.R.A.T.O.R.I. SCARL	VIA AL SARCA	2	38086	PINZOLO	TN		X	

ALLEGATO B SOGGETTO AMMESSO ALL'AUDIT PER L'ACCREDITAMENTO									
N.	Ragione sociale	Indirizzo sede legale					Macrotipologie formative		
		Indirizzo	N.C.	CAP	Comune	Provincia	FI	FS	FC
1	SOCRATES FORMAZIONE SRL Unipersonale	VIA CECCHINO VANNI	1	62014	CORRIDONIA	MC		X	X

ALLEGATO C SOGGETTO ACCREDITATO AL QUINTO MANTENIMENTO (SCADENZA 30 SETTEMBRE 2021)									
N.	Ragione sociale	Indirizzo sede legale					Macrotipologie formative		
		Indirizzo	N.C.	CAP	Comune	Provincia	FI	FS	FC
1	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SRL	LARGO CACCIATORI DELLE ALPI	5	06121	PERUGIA	PG		X	X

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 gennaio 2024, n. 554.

**D.D. n. 13856 del 21 dicembre 2023 concernente: “Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura: Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”. Modifiche e riproposizione allegati A1 e A2.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati:

— il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

— il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

— il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;

— il Decreto ministeriale MASAF n. 413219 dell’8 agosto 2023, recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura “Ammodernamento delle macchine agricole” PNRR -Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”;

— la D.G.R. n. 1344 del 20 dicembre 2023, con la quale viene stabilito, tra l’altro, di attivare il bando per la concessione e l’erogazione di aiuti per l’ammodernamento delle macchine agricole in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 (M2C1) - Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - Sottomisura: “Ammodernamento delle macchine agricole”;

Atteso che, con la determinazione dirigenziale n. 13856 del 21 dicembre 2023, in ottemperanza alle disposizioni della suddetta deliberazione e in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 (M2C1) - Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, viene approvato l’avviso pubblico per l’implementazione della Sottomisura: “Ammodernamento delle macchine agricole”;

Preso atto di alcuni chiarimenti forniti alle Regioni dopo la pubblicazione del bando in oggetto da parte dell’Unità PNRR, in particolare sui concetti di contributo degli interventi ammessi al tagging digitale;

Considerato che gli operatori del settore hanno segnalato, in sede di presentazione del bando in oggetto, perplessità interpretative relative agli allegati A1 e A2 del bando in oggetto, per i quali si ritiene doveroso intervenire al fine di evitare errate interpretazioni;

Viste le segnalazioni di un errore formale relativo al link di accesso al portale PNRR Meccanizzazione della Regione Umbria;

Preso atto inoltre che il paragrafo 7.2 “Requisiti di ammissibilità del progetto” dell’articolo 7 “Interventi finanziabili” del bando in oggetto, non riporta una informazione completa circa il contributo dei singoli progetti al tagging digitale sopra citato;

Valutata quindi la necessità, per quanto sopra esposto, di:

— sostituire gli allegati A1 e A2 al bando in oggetto con gli allegati A1 e A2, parti integranti del presente atto, nei quali sono evidenziate in carattere “corsivo” le modifiche ed integrazioni apportate;

— sostituire il testo della lettera d) del par. 7.2 sopra citato come riportato di seguito:

*“d) contribuiscono, ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del DM 413219 dell’8 agosto 2023, per almeno il 50% della spesa totale del progetto, al netto delle spese tecniche, al cosiddetto tagging digitale 084 (Digitalizzazione dei trasporti:*

*altri modi di trasporto). Secondo le indicazioni ministeriali, gli investimenti che concorrono al tag 084 sono quelli delle categorie a.1 con l'esclusione degli investimenti fissi per destinazione, a.2 e b) descritti al precedente paragrafo 7.1 e nell'allegato A1 al presente bando. Pertanto non sono considerati ammissibili i progetti con più del 50% di spesa rappresentata dalle categorie che non contribuiscono al tag digitale 084)*"

— sostituire il link di accesso alla pagina del sito istituzionale della regione Umbria dedicato al PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3 - Sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole" riportato negli articoli 23 "Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità", 25 "Informazioni e procedimenti, par. 3 e 26 "Disposizioni finali" con il seguente: <https://www.regione.umbria.it/pnrr-meccanizzazione>;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di sostituire gli allegati A1 e A2 alla D.D. n. 13856/2023 con gli allegati A1 e A2, parte integrante e sostanziale del presente atto, nei quali sono evidenziate in carattere "corsivo" le modifiche ed integrazioni apportate;

2. di sostituire il testo della lettera d) del par. 7.2 sopra citato con il seguente testo:

*"d) contribuiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del DM 413219 dell'8 agosto 2023, per almeno il 50% della spesa totale del progetto, al netto delle spese tecniche, al cosiddetto tagging digitale 084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto). Secondo le indicazioni ministeriali, gli investimenti che concorrono al tag 084 sono quelli delle categorie a.1 con l'esclusione degli investimenti fissi per destinazione, a.2 e b) descritti al precedente paragrafo 7.1 e nell'allegato A1 al presente bando. Pertanto non sono considerati ammissibili i progetti con più del 50% di spesa rappresentata dalle categorie che non contribuiscono al tag digitale 084)".*

3. di sostituire il link di accesso alla pagina del sito istituzionale della regione Umbria dedicato al PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3 - Sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole" riportato negli articoli 23 "Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità", 25 "Informazioni e procedimenti, par. 3 e 26 "Disposizioni finali" con il seguente: <https://www.regione.umbria.it/pnrr-meccanizzazione>;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo di tutti gli allegati, nel *Bollettino Ufficiale* e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;

5. di dichiarare che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1.

Perugia, lì 18 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DANIELA TOCCACELO



Allegato A1

Elenco macchine/attrezzature/dispositivi ammessi al finanziamento

A	B	C	D
Categoria	Descrizione	Requisiti necessari per l'ammissibilità (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. e dell'allegato A1 al D.M. MASAF prot.n. 0413219/2023)	Tipologia intervento
<p><b>a)</b> MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE</p>	<p>Macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR (droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, che soddisfino <u>almeno uno</u> dei seguenti requisiti riportati nella colonna a fianco</p>	<p>Qualora le macchine riportate negli elenchi di cui ai seguenti punti a.1, a.2, a.3 siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano.</p> <p>Tutti gli investimenti (macchine/dispositivi/impianti/attrezzature) di cui ai seguenti punti a.1, a.2, a.3 sono ammessi solo se garantiscono il rispetto del principio del DNSH, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede di cui alla circolare RGS n. 32/2021</p> <p>1) presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;</p> <p>2) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;</p> <p>3) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;</p>	<p>Tipologia intervento a)</p>

<p>4) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnostici e/o controllo in remoto;</p> <p>5) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.</p>	<p><b>Nota</b>  <b>Contributo tag digitale (codice 084) tipologia a1.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>100 % della spesa per Macchine motrici (solo motore elettrico o a biometano), macchine operatrici portate e/o trainate, macchine semoventi</b></li> <li>- <b>NON CONTRIBUISCONO AL TAG DIGITALE GLI INVESTIMENTI DELLA TIPOLOGIA A.1, FISSI PER DESTINAZIONE</b></li> </ul> <p><b>Contributo al tag climatico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tutte le macchine della tipologia a.1 contribuiscono al tag climatico</b></li> </ul>	<p><b>Nota</b>  <b>Contributo tag digitale (codice 084) tipologia a2.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>100 % della spesa per tutte le macchine della tipologia a.2</b></li> </ul> <p><b>Contributo al tag climatico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tutte le macchine della tipologia a.2 contribuiscono al tag climatico</b></li> </ul>	<p>Tipologia intervento a)</p>
<p><b>a2.</b> Macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.</p>	<p><b>a3.</b> Macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (es. automazione e digitalizzazione dell'alimentazione animale); macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime destinati all'alimentazione degli animali ; sistemi di monitoraggio in processo per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei requisiti riportati nella colonna a fianco</p>	<p>1) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnostici e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;</p> <p>2) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.</p>	<p>Tipologia intervento a)</p>
		<p><b>Nota</b>  <b>Contributo tag digitale (codice 084) tipologia a1.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>LE MACCHINE DELLA TIPOLOGIA A.3, NON CONTRIBUISCONO AL TAG DIGITALE</b></li> </ul> <p><b>Contributo al tag climatico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tutte le macchine della tipologia a.3 contribuiscono al tag climatico</b></li> </ul>	

<p><b>b) SOSTITUZIONE DI VEICOLI FUORISTRADA PER AGRICOLTURA E ZOOTECNIA</b></p>	<p>Veicoli che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4 , punti da 1 a 9 del Regolamento (UE) 167/2013 Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Non rientrano nella definizione di "Fuoristrada" i rimorchi (categoria R di cui al Reg. (UE) 167/2013) e le attrezzature intercambiabili trainate (categoria S di cui al Reg. (UE) 167/2013).</p>	<p>1) motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001); gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;</p> <p>2) utilizzati esclusivamente per attività agricole o zootecniche.</p> <p>3) acquistati in sostituzione di veicoli (trattori) di proprietà del richiedente e più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito.</p> <p>Per questa categoria di spesa si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla domanda di sostegno deve essere allegata copia del libretto di circolazione del veicolo (solo veicoli immatricolati come trattore di categoria T o C , di cui all'art. 2 (a) del Reg. (UE) n. 167/2013) , di proprietà del richiedente, oggetto di rottamazione entro la conclusione del piano.</li> <li>- Il veicolo, oggetto di sostituzione e rottamazione deve essere presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno;</li> <li>- il nuovo veicolo, oggetto di intervento, deve essere caricato nel fascicolo aziendale entro la conclusione del piano</li> <li>- entro la conclusione del piano, che coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, deve essere presentato il certificato di rottamazione.</li> <li>- Il veicolo rottamato non può essere venduto a terzi.</li> </ul> <p><b>Nota</b>  <b>Contributo tag digitale (codice 084) tipologia b):</b>          - <b>100 % della spesa per tutte le macchine della tipologia b)</b>  <b>Contributo al tag climatico:</b>          - <b>tutte le macchine della tipologia b) contribuiscono al tag climatico</b></p>	<p>Tipologia intervento b)</p>
<p><b>c) INNOVAZIONE DEI SISTEMI IRRIGAZIONE</b></p>	<p>Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso remote sensing (ad es. dati satellitari Sentinel 2) e/o proximal sensing (ad es., dati da drone, da sensori o da centraline a terra) per la misura delle variabili</p>	<p><b>Nota</b>  <b>Contributo tag digitale (codice 084) tipologia c):</b>          - <b>LE MACCHINE DELLA TIPOLOGIA c) NON CONTRIBUISCONO AL TAG DIGITALE</b>  <b>Contributo al tag climatico:</b></p>	<p>Tipologia intervento c</p>



<p><b>GESTIONE DELLE ACQUE</b></p>	<p>meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche anche collegati a sistemi di informazione in tempo reale su smartphone o di gestione automatizzata dei sistemi irrigui (es. tecnologie di irrigazione a pioggia a rateo variabile). In questo ambito i beni finanziabili finalizzati all'implementazione di smart technologies per l'irrigazione e la gestione delle acque nelle aziende agricole possono essere costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beni materiali, per i quali si fa riferimento all'Allegato A della legge n. 232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0");</li> <li>- beni immateriali, per i quali si fa riferimento all'Allegato B della legge n. 232 del 2016 (Beni immateriali come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".</li> </ul>	<p>- <b>tutte le macchine della tipologia c) contribuiscono al tag climatico</b></p>
------------------------------------	--	--



**Finanziato dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Allegato A 2

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare**

**SCHEDA A - Checklist DNSH<sup>1</sup>**

M2 C1 12.3 - INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE					
Num.	Elementi di controllo	Obiettivi applicabili del Regolamento UE n. 852/2020	Tipologia di intervento (art. 7.1)	Check di verifica (Sì/No/Non applicabile)	Documentazione (dichiarazioni e certificazioni) da allegare obbligatoriamente alla domanda di sostegno e da conservare a cura del richiedente del finanziamento nel fascicolo di domanda
1	Il veicolo/macchina/strumento (escludendo veicoli fuoristrada di cui alla tipologia di intervento b), per cui si applica il criterio 2), ha un effetto positivo sulla riduzione delle emissioni di carbonio e di sostanze inquinanti, migliorando anche l'efficienza energetica rispetto alle performance del sistema	1: Mitigazione cambiamenti climatici	a		Presentare una dichiarazione*, a firma di tecnico abilitato, che attesti che il veicolo/macchinario/strumento oggetto di finanziamento comporta un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema

<sup>1</sup> Nota alla compilazione dell'allegato A2: sulla base alla tipologia di appartenenza dell'investimento inserito in domanda, valutare per ogni singolo intervento gli elementi di controllo pertinenti e inserire nella colonna "Check di verifica" Sì/ o NON APPLICABILE

	produttivo attuale?				produttivo delrichiedente.
<b>2</b>	E' garantito che i veicoli e le macchine acquistati siano a zero emissioni, elettrici, o siano alimentati esclusivamente a biometano, conforme alla direttiva RED II?	1: Mitigazione cambiamenti climatici	a - b		Dichiarazione del fornitore\distributore,certificata da ente autorizzato, che il veicolo o la macchina acquistata ha emissioni dirette di CO2 pari a zero o può essere alimentato con biometano conforme a direttiva RED II (UE) 2018/2001 mediante acquisti commisurati all'uso previsto.  Nel caso in cui il biometano è prodotto dall'azienda e auto consumato, la garanzia di origine rimane nella disponibilità del produttore/utilizzatore, rendendo non necessario l'acquisto della GO il certificato "Garanzia di Origine biometano" (così definito dalla lettera t) dell'art. 2 del Decreto Ministero transizione ecologica 15 settembre 2022) può essere sostituito dal certificato di annullamento di garanzie di origine per una quantità di biometano commisurata all'uso previsto in caso di autoconsumo (art. 10 del DM MASE 14 luglio 2023, n. 224)
<b>3</b>	Per i veicoli sostituiti è previsto un corretto processo di smaltimento?	4: Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	b		Dichiarazione* che identifichi il veicolo fuoristrada da sostituire
<b>4</b>	Per i veicoli acquistati è stato previsto un corretto riutilizzo o riciclo?	4: Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	b		Dichiarazione del fornitore\distributore del veicolo che attesti che per il pacco batterie del veicolo è previsto un corretto procedimento di smaltimento/recupero coerente con la normativa nazionale/europea vigente.
<b>5</b>	Le apparecchiature elettroniche acquistate sono state prodotte in conformità con le normative ambientali e sono adeguatamente preparate per la corretta gestione all'fine del ciclo di vita?	4: Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	a - c		Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark) o altre tipologie equivalenti. Iscrizione alla piattaforma RAEE dei produttori/distributori di apparecchiature elettriche. In caso di assenza di un'etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al punto del punto 5.

6	Le apparecchiature elettroniche sono dotate di Etichetta EPA ENERGYSTAR?	Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	a - c	Etichetta EPA ENERGY STAR. In alternativa al punto 5 è possibile rispondere al punto 6.
7	E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE ?	4: Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	a - c	Dichiarazione del produttore sul consumo energetico dell'apparecchiatura.
8	E' stato garantito/valutato che le apparecchiature installate contribuiscono all'utilizzo razionale delle risorse idriche?	3: uso sostenibile e protezione delle acque	c	Presentare una dichiarazione*, a firma di tecnico abilitato, che attesti gli effetti migliorativi conseguenti all'acquisto proposto relativamente all'uso delle risorse idriche e/o risparmio delle stesse.
9	E' stata garantita/ valutata la capacità delle apparecchiature installate di ridurre al minimo la perdita di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) e/o fitofarmaci che fuoriesce dal sistema di produzione nell'ambiente?	5: riduzione e prev. dell'inquinamento	a	Dichiarazione*, a firma di un tecnico abilitato, che attesti gli effetti migliorativi conseguenti all'acquisto proposto sulla riduzione nella dispersione di nutrienti e/o pesticidi.

**\*Le dichiarazioni di cui ai punti 1,3,8 e 9, nel caso in cui siano fornite dallo stesso tecnico abilitato che redige il piano aziendale, possono essere inserite nel piano aziendale (vedi Allegato A3), nelle apposite sezioni.**

Firma e timbro del RFD

---

Num.	Elementi di controllo	Obiettivi applicabili del Regolamento UE n. 852/2020	Tipologia di intervento (art. 7.1)	Check di verifica (Si/No/Non applicabile)	Documentazione (dichiarazioni e certificazioni) da allegare obbligatoriamente alla domanda di pagamento e da conservare a cura del richiedente del finanziamento nel fascicolo di domanda
1	Sono disponibili i certificati di garanzia d'origine del biometano acquistato?	1: Mitigazione cambiamenti climatici	a - b		Acquisire e conservare (per i 5 anni successivi al termine dell'investimento) i certificati di garanzia d'origine del biometano acquistato, che attestino il rispetto dei requisiti di sostenibilità dello stesso in conformità alla RED II. Nel caso in cui il biometano è prodotto dall'azienda e autoconsumato, la garanzia di origine rimane nella disponibilità del produttore/utilizzatore, rendendo non necessario l'acquisto della GO il certificato "Garanzia di Origine biometano" (così definito dalla lettera t) dell'art. 2 del Decreto Ministero transizione ecologica 15 settembre 2022) può essere sostituito dal certificato di annullamento di garanzie di origine per una quantità di biometano commisurata all'uso previsto in caso di autoconsumo (art. 10 del DM MASE 14 luglio 2023, n. 224 )
2	E' disponibile il certificato di omologazione o la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa comunitaria?	4: Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	a - b - c		Relativamente a questo punto: per quanto riguarda i veicoli: certificato di omologazione del veicolo oggetto di finanziamento. per quanto riguarda i macchinari/strumenti: dichiarazione di conformità del macchinario/strumento oggetto di finanziamento.

3	È stato previsto il corretto smaltimento del veicolo sostituito e delle sue componenti?	4: Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti	b		Certificato di rottamazione per i veicoli sostituiti secondo la normativa vigente. Qualora non sia possibile ottenere il certificato di rottamazione
4	È stato verificato che la misura realizzata ha raggiunto risultati coerenti con gli obiettivi individuati dall'investimento?	3: uso sostenibile e protezione delle acque 5: riduzione e prev dell'inquinamento	a - b - c		Relazione tecnica di monitoraggio in cui si fornisce evidenza dei risultati raggiunti in termini di: riduzione emissioni, efficienza energetica; risparmio idrico; riduzione dispersione nutrienti/fitofarmaci; rispetto del tagging.

**\*La relazione tecnica di cui al punto 4, può essere inserita nella relazione finale allegata alla domanda di pagamento e sottoscritta dal tecnico abilitato delegato dall'azienda.**

\_\_\_\_\_

Firma e timbro del RFD

\_\_\_\_\_

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 gennaio 2024, n. 580.

**R.R. n. 6/2017 - Comunità di Capodarco dell'Umbria - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a seguito di ampliamento di ulteriori n. 5 posti letto del Centro socio riabilitativo ed educativo residenziale per disabili adulti per un totale di n. 25 posti letto in via Pennetti Pennella 42 - Perugia (PG), denominato "Il Pavone".**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;

Visto l'art.117 della Legge regionale 11 del 9/4/2015;

Visto il DPR 14.01.1997;

Visto il DPR n. 445/2000;

Visto il Regolamento regionale 6/2017;

Visto il Regolamento regionale 1/2023;

Vista la DD n. n. 6790 del 26.08.2014, con la quale la Comunità di Capodarco dell'Umbria è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di Centro socio riabilitativo ed educativo residenziale per disabili adulti per n. 20 posti letto in Via Pennetti Pennella 42, Perugia (PG);

Vista la DD n. n. 8808 del 05.10.2020 con la quale la Comunità di Capodarco dell'Umbria ha ottenuto l'assenso all'autorizzazione all'ampliamento di ulteriori n. 8 posti letto del Centro socio riabilitativo ed educativo residenziale per disabili adulti sopra evidenziato;

Vista la successiva autorizzazione del Comune di Città di Perugia n. 1 del 12.01.2024 rilasciata in favore della Comunità di Capodarco dell'Umbria;

Vista l'istanza presentata in data 15.12.2023 protocollo n. 285726 e n. 285722 e successiva integrazione in data 08.01.2024 prot.n. 3760 e in data 17.01.2024 prot. n. 10110 con le quali la Comunità di Capodarco dell'Umbria con sede legale in Corso Garibaldi n. 111, Gubbio (PG), partita iva 9500 2380 541, chiede il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio a seguito di ampliamento di ulteriori n. 5 posti letto del Centro socio riabilitativo ed educativo residenziale per disabili adulti già autorizzato con DD n. 6790 del 26.08.2014 e per un totale di n. 25 posti letto totali in Via Pennetti Pennella 42, Perugia (PG), denominato "Il Pavone";

Vista l'attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del DPR 14.1.1997 rilasciata a favore dell'istante dall'Azienda USL Umbria 1 in data 14.12.2023 prot.n. 220608, dalla quale si evince che *"la struttura possiede i requisiti per l'ampliamento con ulteriori 5 posti letto al piano terzo rispetto a quelli già autorizzati con capacità ricettiva totale di n. 25 posti letto ai sensi del DPR 14.01.1997"*;

Vista la DGR n. 410 del 20.04.2023 con la quale è stato deliberato dalla Giunta Regionale di modificare il Regolamento Regionale n. 2/2022 ed in particolare ha disposto la proroga di un anno (e, pertanto, sino al giorno 21 aprile 2024) del termine di cui all'art. 6 del regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2017, la Comunità di Capodarco dell'Umbria con sede legale in sede in Corso Garibaldi n. 111, Gubbio (PG), partita iva 9500 2380 541, all'esercizio a seguito di ampliamento di ulteriori n. 5 posti letto del Centro socio riabilitativo ed educativo residenziale per disabili adulti già autorizzato



con DD n. 6790 del 26.08.2014 e per un totale complessivo di n. 25 posti letto in Via Pennetti Pennella 42, Perugia (PG), denominato "Il Pavone";

2. di specificare che il responsabile sanitario della struttura è il dott. Mauro Cardoni laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia, abilitato all'esercizio della Professione ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Perugia la n. 4000;

3. di specificare che la struttura entro il 21 aprile 2024 dovrà trasmettere allo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, relativa all'adeguamento sul possesso dei requisiti aggiuntivi;

4. di specificare che il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio Regionale ed alla Azienda USL territorialmente competente, le future variazioni che dovessero verificarsi nella struttura in relazione ai requisiti minimi, citati in premessa;

5. di dare atto che, le autorizzazioni sanitarie rilasciate non producono effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, né consentono alla parte interessata di acquisire alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico;

6. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 gennaio 2024, n. 581.

**R.R. n. 9/2023 - Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività di una struttura destinata a Servizio di accoglienza terapeutico riabilitativo residenziale per n. 10 posti letto e a Servizio di accoglienza e diagnosi terapeutico riabilitativo residenziale per n. 10 posti letto in località Camposalese 7 nel Comune di Spoleto (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;

Visto l'art.117 della Legge regionale 11 del 9/4/2015;

Visto il DPR 14.01.1997;

Visto il DPR n. 445/2000;

Visto il Regolamento regionale 1/2023;

Visto il Regolamento regionale 9/2023;

Vista la DD n. n. 3467 del 29.03.2023 con la quale la Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota ha ottenuto l'assenso al trasferimento di una struttura destinata a Servizio di accoglienza e diagnosi Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 10 posti letto da località Terraja 1 a località Camposalese 7, Spoleto (PG);

Vista la successiva autorizzazione del Comune di Spoleto del 11.01.2024 relativa all'assenso rilasciato con DD n. 3467 del 29.03.2023 in favore della Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota;

Vista la DD n. n. 4197 del 19.04.2023 con la quale la Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota ha ottenuto l'assenso al trasferimento di n. 10 posti letto da località Protte 28 a Camposalese 7, Spoleto (PG) e contestuale adattamento per un totale di n. 20 posti letto di Servizio di accoglienza terapeutico riabilitativa residenziale in località Camposalese 7, Spoleto (PG);

Vista la successiva autorizzazione del Comune di Spoleto del 11.01.2024 relativa all'assenso rilasciato con DD n. 4197 del 19.04.2023 in favore della Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota;

Vista l'istanza presentata in data 27.12.2023 protocollo n. 292530 e successiva integrazione in data 17.01.2024 prot. n. 10546 e n. 10571 con la quale la Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota con sede legale in Via Canale dei Molini 3, Spoleto (PG), partita iva 02373130547, chiede il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Servizio di accoglienza Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 10 posti letto e a Servizio di accoglienza e diagnosi Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 10 posti letto in Località Camposalese 7 nel Comune di Spoleto (PG);

Vista l'attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del DPR 14.1.1997 rilasciata a favore dell'istante dall'Azienda USL Umbria 2 in data 19.12.2023 prot.n. 267240, dalla quale si evince "...il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi ai sensi del DPR 14.01.1997 e aggiuntivi ai sensi del RR 2/2022 e RR 1/2023 per Servizio di accoglienza e diagnosi terapeutico riabilitativo residenziale per n. 10 posti letto e Servizio di accoglienza terapeutico riabilitativo residenziale per n. 10 posti letto. Per quanto riguarda i requisiti organizzativi non si è tenuto conto dei requisiti aggiuntivi previsti dal RR 2/2022 e RR 1/2023, in quanto essendo la struttura già esistente, il termine per l'adeguamento risulta rinviato al 23.04.2024 in base a quanto stabilito dal RR n. 3 del 05.07.2023.....";

Vista la DGR n. 410 del 20.04.2023 con la quale è stato deliberato dalla Giunta Regionale di modificare il Regolamento Regionale n. 2/2022 ed in particolare ha disposto la proroga di un anno (e, pertanto, sino al giorno 21 aprile 2024) del termine di cui all'art. 6 del regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del Regolamento Regionale n. 9/2023, la Fondazione Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota con sede legale in Via Canale dei Molini 3, Spoleto (PG), partita iva 02373130547 all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Servizio di accoglienza Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 10 posti letto e Servizio di accoglienza e diagnosi Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 10 posti letto in Località Camposalese 7 nel Comune di Spoleto (PG);

2. di specificare che il responsabile sanitario della struttura è il dott. Franco Simonucci laureato in Medicina e Chirurgia, abilitato all'esercizio della Professione, specializzato in psichiatria e psicoterapia ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi;

3. di specificare che la struttura entro il 21 aprile 2024 dovrà trasmettere allo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, relativa all'adeguamento sul possesso dei requisiti aggiuntivi;

4. di specificare che il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio Regionale ed alla Azienda USL territorialmente competente, le future variazioni che dovessero verificarsi nella struttura in relazione ai requisiti minimi, citati in premessa;

5. di dare atto che, le autorizzazioni sanitarie rilasciate non producono effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, né consentono alla parte interessata di acquisire alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico;

6. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SISTEMA DI CONOSCENZA ED INNOVAZIONE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE ED AL TERRITORIO RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 gennaio 2024, n. 584.

**PSR per l'Umbria 2014/2022 - Mis. 5.2.1 - Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici - Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti adottato con D.D. n. 8696/2022 e riaperto con D.D. n. 13898/2023. Proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8696/2022 avente in oggetto "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020 - Misura 5, Sottomisura 5.2, Tipologia di intervento 5.2.1 "Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici". Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti";

Vista la D.D. n. 13898 del 22 dicembre 2023 avente in oggetto "PSR per l'Umbria 2014/2020, Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 5.2.1 "Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici", approvato con D.D. n. 8696/2022. Riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo." con la quale, tenuto conto delle domande di contributo nel frattempo pervenute e dell'importo complessivamente richiesto, inferiore alle risorse disponibili, si è provveduto alla riapertura del bando scaduto, fissando al 18 gennaio 2024 il nuovo termine per la presentazione delle domande;

Preso atto della nota prot. n. 0003742 del 18 gennaio 2024 pervenuta da parte del Sindaco di Assisi, con la quale è stata avanzata richiesta di proroga dei suddetti termini, stante l'opportunità di garantire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti danneggiati dalle piogge del giugno 2023;

Ritenuto di poter accogliere le suddette richieste, prevedendo il rinvio del termine per la presentazione delle domande alla data del **16 febbraio 2024**;

Ritenuto altresì opportuno:

— fissare quale termine per le *Richieste di chiarimenti e informazioni* da parte dei soggetti interessati la data del **5 febbraio 2024**;

— ribadire che rimane invariato il **termine di presentazione delle domande di pagamento del saldo, fissato al 30 giugno 2024, con divieto di proroga del termine medesimo, al fine di garantire le scadenze finanziarie del programma secondo le procedure di chiusura del PSR 2014 - 2022, di cui alle richiamate D.G.R. n. 173/2023 e successiva modifica approvata con D.D. n. 5815/2023**;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Per tutto quanto in premessa riportato, di prorogare, in accoglimento della richiesta pervenuta da parte del Sindaco di Assisi, i termini di presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 5, sottomisura 5.2, tipologia di intervento 5.2.1 "Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici" del PSR per l'Umbria 2014-2022, ai sensi del bando pubblico approvato con D.D. n. 8696 del 30 agosto 2022 e riaperto con D.D. n. 13898 del 22 dicembre 2023, attualmente fissati al 18 gennaio 2024, rinviandoli al **16 febbraio 2024** e di modificare, conseguentemente, l'Articolo 3 *Presentazione delle domande* del bando;

2. di fissare il termine per le *Richieste di chiarimenti ed informazioni*, da parte dei soggetti interessati al **5 febbraio 2024** e di modificare, conseguentemente, l'Articolo 12 *Procedimento* del bando;

3. di confermare che il **termine di presentazione delle domande di pagamento del saldo è fissato al 30 giugno 2024, con divieto di proroga del termine medesimo**, al fine di garantire le scadenze finanziarie del programma

secondo le procedure di chiusura del PSR 2014 - 2022, di cui alla D.G.R. n. 173/2023 e successiva modifica approvata con D.D. n. 5815/2023 e di modificare in tal senso l'Articolo 11.2 *Domande di pagamento* e la tabella di cui all'Articolo 13 *Termini del procedimento* del bando;

4. di precisare che le aziende che accedono agli aiuti di cui al bando in oggetto non possono accampare alcun diritto a ricevere aiuti compensativi per danni alle strutture, ai sensi del d.lgs n. 102/2004, nel testo modificato dal d.lgs n. 82/2008;

5. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel canale Bandi del Sito ufficiale della Regione Umbria il presente provvedimento;

6. di pubblicare il presente atto nel canale trasparenza del sito istituzionale ai sensi dell'Art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013;

7. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18 gennaio 2024

*Il dirigente*  
FRANCO GAROFALO

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO CREAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE. CRISI INDUSTRIALI. COMMERCIO ED ARTIGIANATO. AIUTI DI STATO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2024, n. 599.

**D.D. n. 11397 del 31 ottobre 2023. Avviso a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 Capo VI "Autoimpiego e creazione d'impresa" - Myself Plus 2023. Presa d'atto errore materiale.**

N. 599. Determinazione dirigenziale del 19 gennaio 2024 con la quale si prende atto di un errore materiale nell'Avviso in oggetto e si dispone la pubblicazione della versione corretta nel *Bollettino Ufficiale* mantenendo confermata la modulistica riportata in allegato alla D.D. n. 11397/2023.

Perugia, lì 19 gennaio 2024

*Il dirigente*  
SABRINA PAOLINI

**ALLEGATO A)**

Avviso a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 - CAPO VI -  
"Autoimpiego, creazione d'impresa" – **MYSELF PLUS 2023**

***Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la realizzazione degli interventi e la concessione delle agevolazioni***

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Risorse e riserve
- Art. 3 - Soggetti beneficiari
- Art. 4 - Requisiti dei richiedenti
- Art. 5 - Attività agevolabili
- Art. 6 - Tipologia e misura delle agevolazioni
- Art. 7 - Spese ammissibili
- Art. 8 - Spese escluse
- Art. 9 - Durata e realizzazione dei progetti
- Art. 10 - Regime di aiuto e divieto di cumulo
- Art. 11 - Compilazione e invio delle domande di ammissione alle agevolazioni
  - 11.1 - Registrazione
  - 11.2 - Compilazione
  - 11.3 – Invio delle domande di ammissione e termini
  - 11.4 - Assistenza tecnica alla compilazione e all'invio delle domande e responsabilità
- Art. 12- Modalità di esame delle domande
- Art. 13 - Istruttoria formale
- Art. 14 - Istruttoria di merito. Criteri di valutazione delle domande
- Art. 15 - Ammissibilità e concessioni agevolazioni
- Art. 16 - Varianti al progetto imprenditoriale ed operazioni straordinarie d'impresa
- Art. 17 - Rinuncia alle agevolazioni
- Art. 18 - Richiesta di erogazione delle agevolazioni e rendicontazione della spesa
- Art. 19 - Controlli
- Art. 20 - Obblighi per i beneficiari
- Art. 21 - Decadenza, revoca e recupero delle somme erogate
- Art. 22 – Orientamento e tutoraggio
- Art. 23 - Tempi e fasi del procedimento
- Art. 24 - Disposizioni finali
- Art. 25 - Allegati e modulistica

## Art. 1 - FINALITA'

1. La Regione Umbria, in attuazione della l.r. 1/2018 "*Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione.- Capo VI "Autoimpiego, creazione d'impresa"*", intende promuovere lo sviluppo economico del territorio e l'occupazione fornendo un sostegno finanziario alle attività imprenditoriali e di lavoro autonomo di recente o prossima costituzione, con particolare riguardo a quelle promosse da donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e altre categorie di soggetti svantaggiati e/o con disabilità.  
L'obiettivo è inserire gli interventi per lo sviluppo dell'imprenditoria in un sistema integrato di sostegno al lavoro in tutte le sue forme, compresa l'autoimprenditorialità, come specificato agli artt. 38-40 della l.r. 1/2018.
2. Il presente Avviso viene emanato nel rispetto della l.r. 1/2018 e in attuazione della D.G.R. n. 1047 dell'11 ottobre 2023 con la quale la Regione Umbria ha determinato il suo impegno concreto a proseguire e perfezionare l'attività di sostegno alle nuove attività imprenditoriali, già svolta con strumenti simili negli anni precedenti, volendo porre un'attenzione particolare alle iniziative imprenditoriali promosse da giovani e da donne.
3. Con la stessa DGR n. 1047/2023 è stata individuata in Sviluppumbria SpA. la società deputata alle attività di orientamento e di supporto per le imprese costituite e per le persone fisiche interessate alla presentazione della domanda.

## Art. 2 - RISORSE E RISERVE

1. Le risorse, stanziare secondo quanto previsto dalla DGR n. 1047 dell'11/10/2023 ammontano ad euro 1.500.000,00 di cui:
  - € 641.917,69 quale somma residua delle risorse riservate, come disposto con D.G.R. n. 997 del 28/09/2022 al precedente Avviso, pubblicato nel Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" - Numero 55 del 27 ottobre 2022 - Serie Generale e della successiva integrazione delle stesse risorse disposta con D.G.R. n. 185 del 22/02/2023;
  - € 858.082,31 quale somma che trova copertura nelle disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 (Istituzione di un fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile) e del fondo microcredito di cui alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), sulla base dell'art. 48 della l.r. 1/2018;L'assegnazione dei fondi stanziati avverrà nel rispetto:
  - a. di una riserva del 25% a favore dei giovani (in applicazione dell'art. 40, comma 5 della l.r. 1/2018);
  - b. di una riserva del 40% a favore delle donne (in applicazione dell'art. 19 della l.r. 14/2016).
2. L'applicazione della riserva del 25% dello stanziamento avviene a favore delle imprese costituite o in via di costituzione partecipate in maggioranza da soggetti di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 35 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda di agevolazione (fino a 34 anni e 364 giorni) e la partecipazione maggioritaria giovanile è determinata con le seguenti modalità:



- i. lavoratore autonomo, libero professionista, titolare di impresa individuale di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 35 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda di agevolazione (34 anni e 364 giorni);
  - ii. società di persone e cooperative con soggetti fino a 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni) che rappresentano numericamente almeno il 51% della compagine sociale;
  - iii. società di capitali le cui quote di partecipazione al capitale sociale devono essere detenute numericamente per almeno i 2/3 da persone fisiche fino a 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni) e gli organi di amministrazione devono essere composti numericamente per almeno i due terzi da soggetti under 35.
3. L'applicazione del 40% del fondo stanziato avviene a favore delle imprese - costituite o in via di costituzione - partecipate in maggioranza da donne al momento della presentazione della domanda di agevolazione, così come previsto e definito dall'art. 39 comma 1 della l.r. 1/2018 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della l.r. 14/2016.
- La partecipazione maggioritaria femminile verrà accertata con le seguenti modalità:
    - iv. lavoratore autonomo, libero professionista, titolare di impresa individuale deve essere donna;
    - v. per le società di persone e le cooperative le donne, devono costituire numericamente almeno il 60% della compagine sociale;
    - vi. per le società di capitali le quote di partecipazione al capitale sociale devono essere detenute numericamente per almeno i 2/3 da donne e gli organi di amministrazione devono essere composti numericamente per almeno i due terzi da donne.
4. In sintesi, sulla base di quanto sopra descritto, le risorse risultano assegnate come di seguito riepilogate:
- |                |   |                               |
|----------------|---|-------------------------------|
|                | di cui 25% € 375.000,00<br>(soggetti < 35 anni)   | di cui donne 40% € 150.000,00 |
| € 1.500.000,00 | di cui 75% € 1.125.000,00<br>(soggetti > 35 anni) | di cui donne 40% €            |
| 450.000,00     |   |                               |
5. In caso di minor utilizzo di risorse da parte di una categoria di soggetti e di maggior richiesta da parte di soggetti di altra categoria può essere effettuato lo spostamento di risorse – da una categoria all'altra - come disposto con la sopra indicata DGR n. 1047 dell'11/10/2023 con atto del dirigente responsabile p.t. del Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* al fine di consentire il finanziamento di un maggior numero di soggetti.
6. La Regione Umbria si riserva la facoltà (con determinazione del dirigente responsabile) di sospendere o chiudere anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse disponibili.



### **Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Il presente Avviso è destinato al sostegno finanziario delle piccole e medie imprese come definite dall'allegato 1 al Regolamento UE n.651 del 17 giugno 2014 (allegato al presente Avviso), aventi sede operativa nel territorio della Regione Umbria, già costituite o in via di costituzione, come di seguito specificato:
  - a) Imprese da costituire entro 90 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda;
  - b) Imprese già costituite non prima del 1° febbraio 2023 nella forma di società commerciali previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2249 del C.C., società cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C., imprese individuali, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, società tra professionisti iscritti ad albi professionali.
2. Per data di costituzione s'intende:
  - a. per le imprese individuali ed i lavoratori autonomi, la data di rilascio della partita IVA,
  - b. per le società, la data di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA.

### **Art. 4 – REQUISITI DEI RICHIEDENTI**

1. Per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni del presente Avviso sono previsti i requisiti indicati, determinati come di seguito specificato:
  - a) residenza in Umbria;
  - b) non appartenenza ai ruoli della Pubblica Amministrazione.  
I lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i titolari di impresa individuale devono essere tutti residenti in Umbria e non essere dipendenti della Pubblica Amministrazione.  
In caso di società:
    - i soci devono essere persone fisiche;
    - la residenza in Umbria deve essere posseduta da tanti soci rappresentanti almeno il 50% del capitale sociale, intesi sia numericamente, sia in percentuale rispetto al capitale sociale;
    - il requisito indicato alla lettera b) deve essere posseduto da tutti i soci.
2. Non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione, da parte del proponente e/o dei soci, di attività preesistente sotto diversa e/o nuova forma giuridica, né che siano state costituite a seguito di fusione, cessione/affitto azienda o ramo di azienda di società già esistente.
3. Gli investimenti relativi al progetto presentato ed eventualmente approvato ai sensi del presente Avviso, dovranno essere realizzati nel territorio della Regione Umbria presso la sede operativa o l'unità locale indicata nella domanda.
4. Le imprese che presentano domanda non devono avere obblighi di pagamento insoluti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
5. I requisiti di cui al punto 1 devono essere mantenuti per 3 anni a partire dalla data di erogazione del finanziamento.

### **Art. 5 - ATTIVITA' AGEVOLABILI**

1. Sono finanziabili ai sensi del presente Avviso i progetti imprenditoriali rientranti nella produzione di beni, fornitura di servizi, commercio, anche in forma di franchising, artigianato.
2. Sono esclusi i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacultura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 del Regolamento (UE) della commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis".
3. I soggetti operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono agevolabili ad eccezione dei casi previsti dall'art.1.1 lett. c punti i) e ii) del Reg. UE n.1407/2013.
4. Sono escluse le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco in armonia con quanto previsto dalla l.r. 21/2014 e s.m.i. "Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico".

### **Art. 6 - TIPOLOGIA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI**

1. Il presente Avviso prevede le seguenti forme di agevolazione:
  - a. finanziamento sotto forma di anticipazione a tasso zero a copertura del 75% della spesa complessiva risultante dal progetto d'impresa che deve essere compresa tra un minimo di 10.000,00 euro ed un massimo di 66.666,67 al netto di IVA ed oneri accessori;
  - b. contributo a fondo perduto fino al 20% della spesa complessiva ammissibile al netto di IVA ed erogabile a rendicontazione dell'intera spesa ammessa.Per la parte di spesa non coperta dalle agevolazioni suddette, si richiede il cofinanziamento da parte dell'impresa, con risorse proprie o mediante finanziamenti bancari.
2. Il finanziamento di cui al punto a) è concesso ed erogato senza l'acquisizione di garanzie a tutela del rimborso e deve essere restituito – decorsi 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione - in quote semestrali costanti senza interessi secondo un piano di ammortamento della durata massima di sette anni, oltre ad un anno di preammortamento secondo le seguenti fasce:
  - 2.a) per le iniziative di autoimpiego e di lavoro autonomo cui all'articolo 38, della l.r. 1/2018, prestiti da un minimo di euro 7.500,00 a un massimo di euro 25.000,00 a copertura del 75% delle spese ammissibili - al netto di IVA ed oneri accessori - comprese tra un minimo di 10.000,00 euro ed un massimo di 33.333,33 euro con un ammortamento della durata massima di 5 anni oltre ad un anno di preammortamento;
  - 2.b) per le iniziative di autoimpiego e di lavoro autonomo cui all'articolo 39, della l. r. 1/2018, prestiti da un minimo di euro 25.001,00 ad un massimo di euro 50.000,00 a copertura del 75% delle spese ammissibili - al netto di IVA ed oneri accessori - comprese tra un minimo di 33.333,34 euro ed un massimo di 66.666,67 euro con un ammortamento della durata massima di 7 anni oltre ad un anno di preammortamento.

SINTESI TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE		
Risorse stanziare	€ 1.500.000,00	
Spese Ammissibili	min 10.000,00 € - max 33.333,33 €	min 33.333,34 € - max 66.666,67 €
Finanziamento a tasso zero	min 7.500,00 € - max 25.000,00 €	min 25.000,01 € - max 50.000,00 €
Durata finanziamento	max 5 anni	max 7 anni
Preammortamento	1 anno	1 anno
Contributo	Non superiore al 20% della spesa ammissibile	

### Art. 7 - SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra la richiesta di agevolazione ed essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Avviso.
2. In particolare le spese ammissibili devono:
  - a. rientrare tra quelle riconosciute ammissibili a seguito della valutazione tecnica,
  - b. essere documentate unicamente attraverso titoli di spesa (fatture) intestate all'impresa beneficiaria,
  - c. essere corredate, ciascuna, da quietanza integrale di pagamento effettuata esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale o altro IMEL, ricevuta bancaria, RID, bancomat o carta di credito e/o carte di debito intestate all'impresa beneficiaria, essendo inderogabilmente escluse le spese pagate a mezzo contanti e a mezzo assegni circolari, bancari o postali,
  - d. trovare riscontro del relativo pagamento negli estratti di conto corrente bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria,
  - e. essere quietanzate integralmente, non essendo ammesse fatture quietanzate parzialmente,
  - f. essere di valore unitario pari o superiore a 100,00 euro netti. Verrà valutata la possibilità di riconoscere l'ammissibilità delle forniture a corpo complessivamente superiori a tale soglia, documentate con una stessa fattura.
3. La spesa complessiva deve essere destinata:
  - a. per almeno il 60% del totale ad investimenti;
  - b. per un massimo del 40% a spese correnti.
4. Le spese ammissibili per investimenti, di cui al punto 3, devono essere rendicontate con le seguenti modalità:
  - per le imprese da costituire devono essere sostenute (cioè fatturate e pagate) a partire dal giorno successivo alla data di costituzione dell'impresa),
  - per le imprese costituite possono essere sostenute (cioè fatturate e pagate) dall'impresa beneficiaria dal giorno successivo alla data di costituzione dell'impresa, ma non prima del 1° febbraio 2023 e l'investimento deve essere composto:

- a. per almeno il 50% da spese sostenute dall'impresa a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni ed entro il termine ultimo di ammissibilità della spesa (vedi. Art. 9),
- b. per il restante massimo 50% da spese sostenute dall'impresa a partire dal giorno successivo alla data di costituzione.

Sono rendicontabili come spese di investimento, di cui al punto 3.a.:

- a) macchinari, attrezzature e arredi funzionali all'attività d'impresa nuovi di fabbrica,
- b) hardware, software e licenze funzionali all'attività di impresa, sito web e-commerce,
- c) piccole opere murarie ed impianti fino ad un massimo del 20% della spesa complessiva per investimenti,
- d) mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino funzionali e strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

I beni usati possono essere ammessi alle agevolazioni purché forniti da rivenditori autorizzati (usato garantito) e corredati da idonee dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti che gli stessi non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità e conformità alle norme e agli standard pertinenti. Il venditore dovrà attestare che il prezzo di ogni bene usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo (dichiarazione di beni usati schema fac simile all'Allegato 6).

Sono rendicontabili come spese correnti, di cui al punto 3.b. le spese sostenute per le finalità indicate:

- a) redazione business plan ai fini della richiesta di accesso alle agevolazioni di cui al presente avviso e consulenza finalizzata alla gestione del progetto d'impresa (oggetto della domanda di agevolazione) fino ad un massimo di € 1.500,00;
  - b) consulenze specialistiche finalizzate alla costituzione e all'avvio d'impresa (es. a titolo esemplificativo: parcella notaio, oneri registrazione CCIAA);
  - c) locazione commerciale dell'immobile adibito a sede operativa aziendale, purché documentata da contratto di locazione registrato;
  - d) materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti inerenti il processo produttivo;
  - e) pubblicità;
  - f) utenze;
  - g) formazione professionale specialistica ovvero consulenze specialistiche (finalizzate alla formazione e arricchimento professionale del proponente e degli amministratori) fino ad un massimo di € 3.000,00.
5. Tutte le spese devono essere documentate da fatture che riportino obbligatoriamente il CUP – Codice Unico di Progetto – che sarà comunicato all'impresa beneficiaria nella lettera di ammissione a finanziamento unitamente ai riferimenti al presente Avviso. In alternativa, dovrà essere prodotta, in sede di rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del DPR 445/2000), che attesti che le fatture richieste a finanziamento si riferiscono al n. CUP come sopra comunicato secondo lo schema di cui all'Allegato 7 al presente Avviso).

6. Tutte le spese per le quali si richiedono le agevolazioni sono ammissibili al netto dell'IVA e oneri accessori.

### **Art. 8 - SPESE ESCLUSE**

1. Non sono ammissibili né rendicontabili ai sensi del presente Avviso le spese sostenute per:
  - a. mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo,
  - b. interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile,
  - c. interessi passivi e per I.V.A. recuperabile (ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i e dell'art. 13 del Reg. (UE) 1304/2013 e s.m.i),
  - d. interessi di mora,
  - e. commissioni per operazioni finanziarie, per perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari,
  - f. mezzi targati, ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo",
  - g. spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:
    - dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati,
    - da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori;
    - pagate a mezzo cessione di beni e/o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore.

### **Art. 9 - DURATA E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI**

1. Tutte le spese realizzate ai sensi dell'art. 7 dovranno essere sostenute interamente, cioè fatturate e pagate dall'impresa beneficiaria, entro 12 mesi dalla valuta di accredito dell'anticipazione da parte di Sviluppo Umbria Spa nel conto corrente dell'impresa beneficiaria.
2. Eventuali proroghe per la realizzazione degli investimenti finanziati potranno essere concesse per un periodo - di norma - non superiore ai tre (3) mesi, dietro presentazione di motivata richiesta, inoltrata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine previsto per la rendicontazione, supportata da una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

### **Art. 10 - REGIME DI AIUTO E DIVIETO DI CUMULO**

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso vengono concesse secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore a partire dall'1/01/2014.

2. A tal proposito, si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis", concedibili ad una "impresa unica", così come definita dall'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013, non deve superare il massimale di 200.000,00 euro, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti) - (vedi allegato 4 al presente Avviso).
3. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che al momento di presentazione della domanda abbiano ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime "de minimis", che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a 200.000,00 euro (100.000 euro per il settore trasporti), secondo la definizione di "impresa unica" di cui all'art. 2 par. 2 del Reg. 1407/13.
4. Ciascun progetto imprenditoriale ammesso alle agevolazioni del presente Avviso verrà inserito nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi e con le modalità indicate dal decreto n. 115 del 31/05/2017; il finanziamento previsto all'art. 6 lett. a) verrà registrato sotto forma di ESL Equivalente Sovvenzione Lorda. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
5. Gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere cumulati esclusivamente con le agevolazioni derivanti dall'intervento di fondi di garanzia, anche "De Minimis", nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
6. Se gli investimenti relativi al progetto presentato a valere sul presente Avviso risultano ammissibili ad altre agevolazioni, il beneficiario dovrà scegliere un'agevolazione fra quelle riconosciute, rinunciando formalmente alle altre.

## **Art. 11 – COMPILAZIONE E INVIO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI**

### **Art. 11.1 – Registrazione**

1. Ai fini della compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni il soggetto richiedente dovrà disporre:
  - delle credenziali SPID o CIE,
  - di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante,
  - del certificato di firma digitale del legale rappresentante o proponente (in caso di impresa da costituire), in corso di validità,
  - di una marca da bollo da € 16,00 che dovrà essere esibita in originale in caso di concessione delle agevolazioni.

### **Art. 11.2 - Compilazione**

1. La compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire **dalle ore 10:00 del 30 novembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2024**, utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all'indirizzo: <https://puntozero.elixforms.it> attraverso la compilazione degli "step" previsti fino al



caricamento degli allegati. Per ogni step il sistema effettua i controlli previsti evidenziando eventuali errori.

2. Per la validità della domanda occorre allegare obbligatoriamente i seguenti documenti, che dovranno essere convertiti dai formati originali (Word, Excel, etc.) in formato PDF e ove previsto firmati digitalmente:
  - a. progetto imprenditoriale redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2) al presente Avviso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, in caso di impresa già costituita, o dal proponente, in caso di impresa da costituire, con estensione .p7m.;
  - b. Curriculum Vitae del soggetto proponente/legale rappresentante e di tutti i soci dell'impresa, sottoscritti e redatti secondo il modello europeo, Allegato 3) al presente Avviso;
  - c. Altri allegati obbligatori:
    - preventivi e/o fatture relative alle spese per investimenti oggetto delle agevolazioni del presente Avviso,
    - in caso di impresa costituita: titolo di proprietà e/o disponibilità o godimento dell'immobile adibito a sede operativa.
3. Il contenuto della richiesta di ammissione alle agevolazioni è fornito a titolo di fac-simile in allegato al presente Avviso (allegato 1). Il modello originale generato dal sistema potrebbe differire nell'aspetto grafico.
4. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni, nell'apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L'impresa richiedente i benefici dovrà conservare una copia cartacea della richiesta di ammissione sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo, annullata e conservata indipendentemente dall'esito, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibita a richiesta delle diverse autorità preposte. La Regione Umbria effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una richiesta di agevolazione. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.
5. A supporto delle attività descritte è disponibile l'assistenza tecnica e applicativa di Punto Zero S.c.a.r.l. come specificata nell'art. 11.4.

### **Art. 11.3 – Invio delle domande di ammissione e termini**

1. A partire dalle ore 10:00 del 6 dicembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2024 accedendo al servizio raggiungibile all'indirizzo <http://puntozero.elixforms.it> con le stesse credenziali SPID o CIE utilizzate nella fase di compilazione, l'utente potrà richiedere il ticket di prenotazione associato alla domanda. Per ottenere il ticket di prenotazione tutti gli step di compilazione devono essere stati validati senza errori.
2. Solo successivamente all'ottenimento del ticket il compilatore potrà procedere allo step di convalida generale della domanda e alla generazione del .pdf della domanda di ammissione. Nella domanda di ammissione sarà riportato il numero del ticket di prenotazione associato alla domanda convalidata che determinerà l'ordine cronologico di presentazione delle domande che sarà utilizzato nelle procedure di selezione delle domande di cui all'art. 12 del presente Avviso.



3. Nel caso in cui lo step di convalida della domanda non abbia esito positivo, l'utente dovrà apportare le necessarie modifiche e richiedere un nuovo ticket. Il ticket precedentemente acquisito non sarà più valido.
4. Si precisa che la data e l'orario di trasmissione della domanda non sono criteri di valutazione.
5. Per poter effettuare la trasmissione della domanda sarà necessario effettuare l'upload della domanda di ammissione generata dal sistema firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa o proponente in caso di impresa da costituire.
6. L'invio della domanda di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuato a partire dalle ore 10:00 del 6 dicembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2024 accedendo al servizio raggiungibile all'indirizzo <http://puntozero.elixforms.it> con le stesse credenziali SPID o CIE utilizzate nella fase di compilazione.
7. A seguito della trasmissione della domanda, tramite lo stesso servizio raggiungibile all'indirizzo <http://puntozero.elixforms.it>, potrà essere visualizzata la ricevuta telematica di presentazione.
8. Ai fini della validità legale della richiesta di ammissione alle agevolazioni fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata sulla piattaforma <http://puntozero.elixforms.it> con le modalità previste dal presente articolo. Non saranno, pertanto, ritenute valide le richieste di agevolazione trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc.).

#### **Art. 11.4 – Assistenza tecnica alla compilazione e all'invio delle domande e responsabilità**

1. L'assistenza tecnica di Punto Zero S.c.a.r.l. è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle 14:40 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l'attivazione del servizio contattare il Service Desk (n.ro verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 – email [servicedesk@puntozeroscarl.it](mailto:servicedesk@puntozeroscarl.it)).
2. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica di Punto Zero S.c.a.r.l. saranno fornite entro i cinque giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. Nei cinque giorni precedenti il termine finale previsto per la trasmissione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione.
3. La Regione Umbria non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Durante le fasi di compilazione e di invio delle domande di ammissione alle agevolazioni a contributo il Responsabile di Punto Zero S.c.a.r.l., in caso di accertata anomalia tecnologica del sistema informatico, adotterà ogni tempestiva misura tecnica che sarà ritenuta idonea al ripristino del sistema stesso.
4. Verrà data tempestiva comunicazione alle imprese/proponente, in tempo reale, tramite il sistema stesso, dell'avvenuta anomalia del sistema informatico, del tempo di sospensione dello stesso e dell'ora e/o giorno di ripristino del sistema.
5. La Regione Umbria, informata in tempo reale dell'anomalia da parte del Responsabile di Punto Zero s.c.a.r.l. potrà adottare eventuali modificazioni dei termini di ora e giorno iniziali e finali di trasmissione delle richieste di ammissione alle agevolazioni.

6. Le imprese/i proponenti esonerano la Regione Umbria e il Responsabile di Punto Zero Scarl da ogni responsabilità relativa ad anomalie tecnologiche causate da malfunzionamenti della rete informatica e/o delle connessioni alla stessa, nonché per danni che dovessero subire a causa di malfunzionamenti o difetti legati ad un accesso e/o utilizzo improprio dei predetti sistemi informatici, inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, i danni derivanti dalla mancata partecipazione alla gara telematica o dall'impossibilità di proseguire la partecipazione alla stessa.
7. La Regione Umbria, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio di compilazione e trasmissione online della domanda dovuto a malfunzionamento del server, provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo equivalente a quello dell'eventuale interruzione, dando puntuale informazione sul sito [www.regione.umbria.it](http://www.regione.umbria.it) dell'orario di riavvio del servizio e dell'eventuale prolungamento del medesimo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori comunicazioni da parte di Regione Umbria.
8. La Regione Umbria non procederà a prolungamenti dovuti a malfunzionamenti diversi da quelli sopra indicati.

### **Art. 12 - MODALITA' DI ESAME DELLE DOMADE**

1. Le istanze pervenute a valere sul presente Avviso saranno selezionate mediante una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 123/98 e s.m.i..
2. Ciascuna richiesta di accesso sarà istruita nel rispetto dell'ordine cronologico, fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnate ad ogni riserva, di cui all'art. 2 oltre ad un 25% in più a titolo di overbooking.
3. L'Amministrazione si riserva di istruire le domande successive alla quota di overbooking solo ed esclusivamente al reperimento di ulteriori risorse.

### **Art. 13 - ISTRUTTORIA FORMALE**

1. Con una prima istruttoria formale verrà verificata la conformità della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto richiesto dal presente Avviso ed il possesso dei requisiti previsti all'art. 3. I requisiti soggettivi previsti nell'art. 3, dichiarati ai sensi dell'art. 38, c. 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 saranno oggetto di controlli a campione effettuati dal Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato*.
2. Il Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* potrà richiedere all'impresa o al proponente (in caso di impresa non costituita) eventuali integrazioni alla domanda presentata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati dall'impresa entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
3. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa.
4. Qualora l'istruttoria abbia avuto esito negativo, la Regione Umbria, tramite il Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* trasmetterà ai soggetti proponenti una nota scritta contenente i motivi

dell'esclusione, indicando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i, un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso tale termine in assenza di osservazioni, ovvero qualora le stesse non risultino idonee a sanare le criticità rilevate, verrà adottata, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/90, una determinazione dirigenziale di esclusione, della quale verrà data comunicazione scritta al soggetto proponente a mezzo pec.

- In caso di esito positivo dell'istruttoria formale, ciascun progetto imprenditoriale sarà sottoposto ad una valutazione di tipo tecnico, economico e finanziario, tenuto conto dei criteri definiti nella "Scheda di intervento, modalità di attuazione e gestione" allegata alla D.G.R. n. 1047 dell'11/10/2023 e indicati all'art. 14 del presente Avviso.

#### **Art. 14 - ISTRUTTORIA DI MERITO - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

- Le istanze che abbiano superato l'istruttoria formale di cui al precedente articolo, saranno oggetto di una valutazione tecnica, economica e finanziaria, in base a criteri determinati con D.G.R. n. 1047 dell'11/10/2023, finalizzata a stabilire i punteggi ottenuti da ciascuna istanza al fine di determinare l'ammissione o l'esclusione della domanda.
- La valutazione tecnica, economica e finanziaria del progetto imprenditoriale verrà effettuata da una commissione denominata "Nucleo di valutazione", composta da membri designati con determinazione del direttore della Direzione *Regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale* n. 13180 del 16/12/2022.
- L'esame di merito, oltre all'analisi delle informazioni presenti nella domanda di finanziamento e negli allegati, può prevedere un colloquio con il legale rappresentante/soggetto proponente finalizzato ad approfondire alcuni aspetti del piano d'impresa.
- Nella tabella sottostante vengono riportati i Criteri di valutazione dei progetti imprenditoriali ed i relativi punteggi:

<b>FINALIZZAZIONE</b>	<b>Coerenza tra il profilo formativo - professionale dei proponenti ed il progetto proposto</b>	<b>Livelli coerenza e punteggio (Max 20 punti)</b>	
		Non coerente	0
		Sufficientemente coerente	5
		Mediamente coerente	10
		Altamente coerente	15
		Pienamente coerente	20
	<b>Opportunità di mercato e prospettive di sviluppo</b>	<b>Opportunità di Mercato (max 10 punti)</b>	
		Scarse	4
		Sufficienti	6
		Buone	8
		Ottime	10
		<b>Prospettive di Sviluppo (max 10 punti)</b>	

		Scarse	4
		Sufficienti	6
		Buone	8
		Ottime	10
<b>QUALITA'</b>	Chiarezza nella definizione della strategia di business (Business Model Lean Canvas)	<b>Chiarezza strategia business (max 10 punti)</b>	
		Scarse	4
		Sufficienti	6
		Buone	8
		Ottime	10
	Innovatività dell'iniziativa proposta (di progetto, di prodotto, di servizio, di organizzazione)	<b>Grado di Innovatività (max 10 punti)</b>	
		Scarsa	4
		Sufficiente	6
		Buona	8
		Ottima	10
	Coerenza delle scelte operative/strategiche: capacità del proponente di definire un'offerta coerente con le esigenze della clientela, consapevolezza del processo produttivo, congruità del piano organizzativo in termini di personale coinvolto, corretta individuazione e quantificazione dei costi fissi di struttura	<b>Coerenza (max 10 punti)</b>	
		Scarsa	4
		Sufficiente	6
		Buona	8
		Ottima	10
	Coerenza tra preventivi presentati e piano d'impresa	<b>Coerenza (max 15 punti)</b>	
		Scarsamente coerente	3
		Sufficientemente coerente	6
		Mediamente coerente	10
		Pienamente coerente	15
Sostenibilità Economica e Finanziaria: Correttezza e adeguatezza delle previsioni reddituali formulate, Cash Flow generato/Impegni assunti e da assumere	<b>Sostenibilità Economica/finanziaria (max 15 punti)</b>		
	Scarsamente coerente	3	
	Sufficientemente coerente	6	
	Mediamente coerente	10	
	Pienamente coerente	15	

I progetti che hanno ottenuto un supporto da Sviluppumbria e sui quali la stessa ha fornito sintesi delle risultanze delle attività, possono ottenere una maggiorazione di punteggio, pari a 5 punti.

#### **Art. 15 - AMMISSIBILTA' E CONCESSIONI AGEVOLAZIONI**

1. Saranno ammissibili a finanziamento, fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 2, le domande che avranno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.
2. Nel caso in cui la suddetta valutazione non consenta il raggiungimento del punteggio minimo, con nota del dirigente p.t. del Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* della Regione Umbria, verrà comunicato al soggetto richiedente l'esito negativo della valutazione unitamente alle motivazioni di esclusione e avviato l'eventuale contraddittorio ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e s.m.i..
3. Decorsi i termini previsti dalle richiamate comunicazioni ed espletato l'eventuale richiamato contraddittorio, verrà adottata una determinazione dirigenziale di esclusione della domanda ad opera del dirigente p.t. del Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* della Regione Umbria.
4. Rispetto alle domande risultate ammissibili dopo l'esame del Nucleo di Valutazione, il Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* provvederà preliminarmente all'adozione di atto di concessione, alle seguenti verifiche:
  - regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC o documentazione equivalente,
  - rispetto della normativa antimafia, tramite le verifiche di legge presso la B.D.A. – Banca Dati Nazionale Antimafia,
  - rispetto dei limiti del “de Minimis” e dell'assenza del soggetto proponente dall'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea, mediante estrazione di apposite visure attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
5. Effettuate le verifiche di cui al punto 4, il Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* della Regione Umbria disporrà, con apposite determinazioni dirigenziali, la concessione delle agevolazioni a favore delle domande ritenute ammissibili, dandone pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Umbria: <http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/nuove-imprese-giovanili-e-femminili>.
6. Ciascuna delle imprese ammesse alle agevolazioni sarà informata con apposita nota a mezzo pec circa la concessione delle agevolazioni, gli importi, le modalità e gli obblighi.

#### **Art. 16 - VARIANTI AL PROGETTO IMPRENDITORIALE ED OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA**

1. Eventuali variazioni al progetto imprenditoriale oggetto delle agevolazioni necessitano di una preventiva richiesta di autorizzazione alla variante, che dovrà essere inviata

formalmente al Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* con apposita istanza a mezzo pec, adeguatamente motivata e argomentata che riporti il dettaglio dei nuovi investimenti, il nuovo piano finanziario degli stessi e gli scostamenti da quello originariamente ammesso a finanziamento. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.

2. Parimenti devono essere preventivamente autorizzate le eventuali operazioni straordinarie che modifichino l'assetto societario, al fine di verificare il sussistere dei requisiti di ammissibilità della domanda presentata previsti dall'art. 4 del presente Avviso e del rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 20.
3. Le richieste di variazione descritte ai punti 1 e 2 possono essere sottoposte alla valutazione del Nucleo qualora il Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* lo ritenga opportuno.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di variazione, il Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte le agevolazioni concesse.

#### **Art. 17 - RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI**

1. Il beneficiario delle agevolazioni, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento ammesso a finanziamento è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* il sorgere di tali impedimenti e a presentare via pec una formale dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni nonché all'erogazione delle stesse.

#### **Art. 18 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**

1. I soggetti che abbiano ricevuto formale comunicazione di concessione alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso, entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta nota devono trasmettere alla stessa Regione a mezzo pec all'indirizzo: [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it):  
PER L'ANTICIPAZIONE (art. 6, punto 1, lett. a):

- a. la richiesta di erogazione dell'anticipazione e l'accettazione degli obblighi di rimborso, redatti secondo i modelli indicati come Allegato 4) e Allegato 5) al presente Avviso;
- b. la documentazione contabile attestante una spesa sostenuta di almeno il 25% della spesa totale ammissibile, per l'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 6, punto 1, lett. a);
- c. la lettera di ammissione alle agevolazioni prevista all'art.15 punto 6 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa per presa visione ed accettazione.

PER IL CONTRIBUTO (art. 6, punto 1, lett. b):

- a. la richiesta di erogazione del contributo redatta secondo il modello indicato come Allegato 4) al presente Avviso;



- b. la documentazione contabile attestante il completamento della rendicontazione della spesa totale ammissibile, per l'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 6, punto 1, lett. a).
2. La Regione Umbria effettuerà l'istruttoria della documentazione amministrativa e contabile presentata in ordine alla regolarità, idoneità e conformità della stessa al progetto approvato ed alle disposizioni del presente Avviso, verificando in particolare quanto specificato all'art. 7 dello stesso.
  3. A seguito di esito positivo della richiamata istruttoria, verrà adottata dal dirigente p.t. del Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* una determinazione dirigenziale di liquidazione del finanziamento, previa verifica di:
    - regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC o documento equivalente;
    - rispetto della normativa antimafia, tramite le verifiche di legge presso la B.D.A.- Banca Dati Nazionale Antimafia;
    - rispetto dei limiti "de Minimis" tramite l'estrazione di apposita visura dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
    - insussistenza di eventuali inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 tramite Agenzia Entrate Riscossioni Spa.
  4. Le risorse saranno accreditate al beneficiario da parte di Sviluppumbria S.p.A., società presso la quale sono giacenti le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso come disposto dalla D.G.R. n. 1047 dell'11/10/2023.

#### **Art. 19 - CONTROLLI**

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica, anche mediante controlli in loco condotti da Sviluppumbria SpA, ed eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. I controlli potranno essere effettuati sia a supporto dell'attività istruttoria, che successivamente alle fasi di concessione e/o erogazione dei finanziamenti, sia su base campionaria, sia, per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

#### **Art. 20 - OBBLIGHI PER I BENEFICIARI**

1. Con la sottoscrizione della lettera di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 15 del presente Avviso il soggetto beneficiario si impegna a:
  - a. realizzare l'intero programma d'investimento indicato nella domanda con le modalità indicate nel presente Avviso ed entro il termine indicato all'art. 9 dello stesso (salvo eventuale proroga da richiedere con le modalità ivi previste).

In caso di rendicontazione parziale della spesa complessiva ammessa verrà adottata dal dirigente p.t. del Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* determinazione dirigenziale di revoca dell'anticipazione concessa ed erogata con le seguenti modalità:

    - a.1) revoca totale in caso di rendicontazione di spesa inferiore al 60% della spesa complessiva ammessa,



- a.2) revoca parziale in caso di rendicontazione di spesa maggiore o uguale al 60% della spesa complessiva ammessa;
- b. rimborsare interamente il finanziamento erogato secondo il piano di ammortamento accordato. Ad eccezione della prima rata del piano di ammortamento, per la quale non può essere chiesta la sospensione del pagamento e deve essere pagata entro il termine di scadenza o entro un massimo di 90 giorni da tale termine, per motivate difficoltà economico-finanziarie può essere richiesta la sospensione del pagamento di un massimo di 2 rate in scadenza, ovvero una rata può essere già scaduta e ancora non pagata da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda e i rimborsi delle rate precedenti devono essere già stati effettuati;
- c. non cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo i beni oggetto dell'agevolazione per i tre anni successivi alla realizzazione dell'investimento, ovvero dal pagamento dell'ultima fattura;
- d. rispettare gli artt. 5 e 6 della legge 96 del 9 agosto 2018 (conversione decreto-legge n. 87 del 12/07/2018, c.d. "decreto dignità") e, in particolare non delocalizzare l'attività economica interessata dalle agevolazioni del presente Avviso, ovvero un'attività analoga o una loro parte in Stati non appartenenti all'Unione Europea nei tre anni successivi la data di quietanza dell'ultima fattura delle spese connesse al progetto imprenditoriale;
- e. conservare la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto fino al completamento della restituzione del finanziamento;
- f. rispettare il divieto di cumulo ed il limite "de minimis" di cui all'art. 10 del presente Avviso;
- g. non costituire sui beni oggetto dell'investimento agevolato privilegi o garanzie, anche di natura reale;
- h. utilizzare le agevolazioni per le finalità in ordine alle quali le stesse sono state concesse;
- i. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- j. chiedere preventivamente autorizzazione alla sostituzione dei beni agevolati con altri simili e di valore equivalente qualora non rispondano più alle esigenze produttive;
- k. presentare al Servizio *Politiche industriali e per la competitività del sistema produttivo, creazione e sviluppo delle imprese, commercio e tutela del consumatore, artigianato* - alla Regione Umbria una preventiva richiesta in caso di variazioni non sostanziali al programma d'investimento agevolato comportanti una modifica marginale degli importi delle forniture rispetto a quanto preventivato e/o una diversa articolazione delle voci di spesa. In ogni caso, dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento e l'investimento complessivo netto non potrà essere inferiore a quelli minimi previsti dal presente Avviso;
- l. presentare, pena la revoca delle agevolazioni, al Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato*, la seguente documentazione, riferita all'anno di erogazione dell'anticipazione e agli altri due anni successivi:
1. una dichiarazione attestante gli investimenti realizzati e la loro destinazione, supportata da una copia del bilancio e/o del registro beni ammortizzabili;
  2. una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 del presente Avviso;

- m. comunicare tempestivamente al Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* tramite pec l'eventuale rinuncia alle agevolazioni concesse nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di realizzare il programma di investimenti ammesso a finanziamento.

#### **Art. 21 - DECADENZA, REVOCA E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE**

1. Il dirigente p.t. del Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* adotterà specifici atti di revoca dell'intero importo delle agevolazioni concesse ai sensi del presente Avviso, ogni qualvolta, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
  - a. concessione e/o erogazione avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazione inesatte o reticenti;
  - b. irregolarità e/o incompletezza della documentazione di spesa presentata;
  - c. mancato rispetto degli obblighi indicati all'art. 20 "Obblighi per i beneficiari";
  - d. rendicontazione di spese ammissibili inferiore ai minimi previsti dal presente Avviso;
  - e. violazione dei limiti del "*de minimis*" e del divieto di cumulo di cui all'art. 10.
2. In tutti i casi di revoca sia totale che parziale delle agevolazioni concesse, le imprese dovranno restituire le somme erogate a qualsiasi titolo - finanziamento e contributo, maggiorate dagli interessi calcolati al tasso legale vigente, a decorrere dalla data di erogazione fino alla data di rimborso della somma dovuta.
3. Ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 può essere concessa la rateizzazione delle agevolazioni revocate secondo le modalità e i criteri di cui alla D.G.R. n. 156 del 26/02/2018, pubblicata nel BURU – Supplemento ordinario n. 2 – Serie Generale n. 10 del 7 marzo 2018.
4. In caso di omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive, il soggetto debitore decade dal beneficio di rateizzazione, con obbligo di estinguere, entro sessanta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione. Oltre tale termine, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese.

#### **Art. 22 – ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO**

1. Sviluppumbria porrà in essere un'attività di orientamento e di supporto, per le neo imprese ed i potenziali imprenditori, mediante incontri che potranno tenersi anche in modalità remoto.
2. Sviluppumbria porrà in essere altresì, per le imprese finanziate, un'attività di supporto nella fase di rendicontazione delle spese ammissibili, al fine di favorire la corretta fruizione delle agevolazioni nonché un'attività di tutoraggio e controllo mediante incontri a cadenza programmata, attivabili anche in modalità remoto nonché in loco per 3 anni dalla concessione del finanziamento.

#### **Art. 23 – TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO**

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria - *Direzione Regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale - Servizio Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di*

Stato – Via M. Angeloni, 61 – 06124 Perugia – Indirizzo PEC: [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it)

2. Responsabile del procedimento: Sabrina Paolini – Dirigente p.t. del Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* - tel. 075 5045909 – e-mail [spaolini@regione.umbria.it](mailto:spaolini@regione.umbria.it);
3. Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Graziella Ciotto – Responsabile p.t. Sezione: *Creazione d'impresa, interventi di settore, funzioni in materia di Camere di Commercio* – tel. 075 5045759 – e-mail [gciotto@regione.umbria.it](mailto:gciotto@regione.umbria.it)
4. L'avvio del procedimento dell'istruttoria verrà comunicato ai soggetti interessati tramite PEC.
5. Il procedimento seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1047 dell'11/10/2023:

FASE	SOGGETTO	Termine avvio	Termine conclusione (gg lavorativi)	Atto finale
Esame formale della domanda pervenuta	Regione Umbria	Il giorno successivo a quello di riceitura di consegna della PEC di avvio del procedimento	15 gg	Eventuale comunicazione di esclusione
Valutazione tecnico economica e finanziaria	Nucleo di Valutazione	Fine fase precedente	180 gg	Verbale con schede di valutazione
Adozione atto ammissibilità e/o concessione	Regione Umbria	Fine fase precedente	15 gg	Atto di ammissibilità e/o concessione

#### Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La Regione Umbria non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Avviso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al Dirigente p.t. del Servizio *Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato* a mezzo pec all'indirizzo [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it)
3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio *Creazione e sviluppo delle*

*imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato*, Via M. Angeloni, 61 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge.

4. I provvedimenti inerenti il diniego di ammissione della domanda, potranno essere impugnati di fronte al T.A.R. dell'Umbria, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della loro adozione da parte della Regione.
5. Le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'adesione all'Avviso in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" sono contenute nell'Allegato 7 al presente Avviso.
6. Per quanto non previsto nel presente Avviso si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

#### **Art. 25 - MODULISTICA**

1. La modulistica relativa al presente Avviso è riportata in allegato allo stesso come segue:
  - Allegato 1) Modulo Domanda accesso agevolazioni
  - Allegato 2) Schema Progetto imprenditoriale
  - Allegato 3) Modello Curriculum Vitae
  - Allegato 4) Dichiarazione de minimis Impresa unica
  - Allegato 5) Richiesta di erogazione delle agevolazioni
  - Allegato 6) Dichiarazione accettazione obblighi e impegno rimborso anticipazione
  - Allegato 7) Dichiarazione beni usati
  - Allegato 8) Dichiarazione CUP
  - Allegato 9) Definizione di PMI
  - Allegato 10) Informativa sul trattamento dei dati personali.

DIREZIONE REGIONALE COORDINAMENTO PNRR, RISORSE UMANE, PATRIMONIO, RIQUALIFICAZIONE URBANA - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 gennaio 2024, n. 627.

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 unità di dirigente profilo dirigente per l'informazione, esperto in programmi, tecnologie e processi per la trasformazione digitale. (Codice bando TIDi3/21). Ammissione e approvazione graduatoria finale.**

N. 627. Determinazione dirigenziale del 19 gennaio 2024 con la quale si approva l'elenco degli ammessi e la graduatoria finale relativi alla procedura in oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

Perugia, lì 19 gennaio 2024

*Il dirigente*  
FABIOLA MARSILIO

---

*I documenti di cui sopra sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi n. 5 del 30 gennaio 2024.*

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 gennaio 2024, n. 632.

**Reg. (UE) 2031/16 e D.Lgs. n. 19/21 relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Registrazione al RUOP delle ditte L'asso di fiori di Fucili Mauro e Mechelli Nicola s.n.c. di Parrano (TR) P.I. 00726770555 codice IT-10-0362 e Fortunati Stocchi s.r.l. di Campello sul Clitunno (PG) P.I. 03866670544 codice IT-10-0121, e cancellazione dal RUOP delle ditte Emanuela Spallaccini di Fabro (TR) P.I. 01492400559 codice IT-10-0010, Tartufi Alfonso Fortunati di Campello sul Clitunno (PG) P.I. 02044450548 codice IT-10-0121 e Franco Scarponi di Assisi (PG) P.I. 03799330547 codice IT-10-0295 e pubblicazione registro RUOP aggiornato nel sito ufficiale della Regione Umbria.**

Visto il DLgs 165 del 30/03/01, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la LR 2 del 01/02/05 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la L 241 del 07/08/90, n. e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la LR 21 del 09/08/91;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il DLgs 214 del 19/08/05: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la DGR 324 del 30/04/20 con cui viene nominata dirigente del Servizio Agricoltura Sostenibile, Servizi Fitosanitari la dr.ssa Giovanna Saltalamacchia;

Visto il Reg. (UE) 2016/2031 del 26/10/16: relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante nel territorio dell'Unione europea, che modifica le Direttive 2000/29 e 2002/89 recepite con il DLgs 214/05;

Visto il Reg. (UE) 2019/2072 del 28/11/19 relativo alle condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031, che di fatto elenca tutti gli organismi nocivi per le piante;

Visto, in particolare, l'art. 65 del Reg. (UE) 2016/2031 il quale al comma 1. prevede la registrazione degli operatori professionali da parte dell'autorità competente, intendendo per operatori professionali i soggetti che introducono o spostano nell'Unione piante e prodotti vegetali e per autorità competente i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) 2016/2031 la domanda di registrazione di cui sopra, deve contenere una serie di informazioni minime necessarie senza cui non si può procedere alla registrazione stessa;

Visto l'art. 34 comma b del DLgs 19 del 02/02/21, n. - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il DM 333987 del 27/07/22 "requisiti, dotazioni, adempimenti degli Operatori Professionali registrati al RUOP..."

Premesso che con DD 90 del 09/01/24 si è proceduto all'ultima approvazione dell'elenco degli Operatori Professionali registrati al "Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)", presso il Servizio Fitosanitario Regionale dell'Umbria, contenente il relativo codice univoco nazionale di registrazione, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 65 e 66 del Reg. 2031/16;

Considerato che nel Registro di cui al punto precedente, figura la ditta Franco Scarponi di Assisi (PG) PI 03799330547 codice IT-10-0295, registrata come vivaista orticolo;

Vista la richiesta prot. n. 2622 del 05/01/24 di cancellazione dal RUOP da parte del sig. Franco Scarponi, in quanto legale rappresentante della ditta omonima a far data dal 29/12/13;

Considerato che nel Registro di cui sopra figura anche la ditta Emanuela Spallaccini di Fabro (TR) PI 01492400559 codice IT-10-0010, registrata come vivaista ornamentale;

Vista la richiesta prot. n. 78581 del 04/04/23 di registrazione da parte del sig. Mauro Fucili nato il 04/03/71, in quanto legale rappresentante della ditta L'asso di fiori di Fucili Mauro e Mechelli Nicola s. n. c. PI 00726770555 con sede legale a Parrano (TR) in via uliveto, 40/a CAP 05010 e centro aziendale a Fabro (TR) in loc. Sterte CAP 05015, per le seguenti tipologie di attività:

1. Vivaismo;
3. Commercio all'ingrosso;

Vista la nota di integrazione alla precedente n. 3437 del 08/01/24;

Verificata la correttezza del pagamento della tariffa fitosanitaria di:

- € 50,00 quale tariffa annuale per il 2023 per l'autorizzazione al rilascio del passaporto semplice;
- delle marche da bollo da € 16,00 previste dal DPR 642/72 e s.m.i., per l'inoltro della domanda;

Preso visione nella domanda di registrazione delle informazioni circa i centri aziendali;

Verificati i titoli di possesso dei terreni e dei fabbricati costituenti i centri aziendali, come da documenti verificati durante l'accertamento sopralluogo;

Preso atto che la superficie totale aziendale è di 7100 mq. e che il vivaio occupa una superficie di 7100 mq nel comune di Fabro (TR) al fg. 11 p. 927;

Atteso che alla ditta L'asso di fiori di Fucili Mauro e Mechelli Nicola s. n. c. è stata attribuita in data 17/04/97 la PI 00726770555 dall'Agenzia delle Entrate di Perugia;

Atteso che la Camera di Commercio dell'Umbria ha iscritto la ditta L'asso di fiori di Fucili Mauro e Mechelli Nicola s. n. c. con il codice di attività ATECO: codice attività 81.30.00 - realizzazione e manutenzione giardini e spazi verdi, compatibile con l'attività richiesta e che la ditta si impegna con specifica dichiarazione a richiedere il codice di attività ATECO: codice attività 01.30.00 - riproduzione delle piante;

Vista la contestuale richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante in relazione ai centri aziendali e alle categorie di interesse, contenute nello specifico modello, allegato alla domanda iniziale;

Preso atto che è stata verificata la sussistenza dei requisiti per corrispondere alla richiesta di registrazione della ditta sopra indicata e che il tecnico incaricato dalla ditta quale Responsabile della comunicazione con il servizio fitosanitario è il sig. Andrea Barbagallo, in qualità di dottore forestale;

Visto il verbale di sopralluogo dell'ispettore Fitosanitario Luca Crotti del 27/04/23;

Ritenuto infine di dover procedere alla cancellazione della ditta Emanuela Spallaccini in quanto questa precedentemente operava nel vivaio locato dalla ditta Asso di fiori s. r. l. che ha ripreso l'attività e di fatto cagionato la chiusura del locatario;

Considerato che nel Registro di cui sopra figura anche la ditta Tartufi Alfonso di Campello sul Clitunno (PG) PI 02044450548 codice IT-10-0121, registrata come esportatore;

Vista la richiesta prot. n. 282304 del 12/12/23 e integrata dalla nota n. 2004 del 04/01/24 di registrazione da parte del sig. Danilo Fortunati nato il 18/12/64, in quanto legale rappresentante della ditta Fortunati Stocchi s. r. l. PI 03866670544 con sede legale e centro aziendale a Campello sul Clitunno (PG) in via Filippo da Campello, 24 CAP 06042, per le seguenti tipologie di attività:

7. Esportazione;



Vista la contestuale richiesta di cancellazione dal RUOP della ditta Tartufi Alfonso Fortunati PI 02044450548 di Campello sul Clitunno (PG) PI 01492400559 codice IT-10-0121;

Verificata la correttezza del pagamento della tariffa fitosanitaria di:

— delle marche da bollo da € 16,00 previste dal DPR 642/72 e s.m.i., per l'inoltro della domanda;

Preso visione nella domanda di registrazione delle informazioni circa l'attività da svolgere;

Atteso che alla ditta Fortunati Stocchi s. r. l. con sede legale e centro aziendale a Campello sul Clitunno (PG) in via Filippo da Campello, 24 CAP 06042 è stata attribuita in data 01/12/22 la PI 03866670544 dall'Agenzia delle Entrate dell'Umbria;

Atteso che la Camera di Commercio dell'Umbria ha iscritto la ditta Fortunati Stocchi s. r. l. PI 03866670544 con il codice di attività ATECO: codice attività 10.39.00 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi e conservazione di tartufi ed affini, compatibile con l'attività richiesta;

Visto il verbale di sopralluogo dell'ispettore Fitosanitario Luca Crotti del 08/01/24;

Ritenuto infine di dover procedere alla cancellazione della ditta Tartufi Alfonso Fortunati di Campello sul Clitunno (PG) PI 02044450548;

Verificata la completezza della documentazione presentata;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Effettuate alcune leggere modifiche al registro RUOP dopo una attenta revisione annuale degli ispettori del Servizio Fitosanitario Regionale nella prima decade di gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di revocare la registrazione al RUOP della Regione Umbria della ditta Emanuela Spallaccini di Fabriano (TR) PI 01492400559 codice IT-10-0010;

2. di revocare la registrazione al RUOP della Regione Umbria della ditta Tartufi Alfonso Fortunati di Campello sul Clitunno (PG) PI 02044450548 codice IT-10-0121;

3. di revocare la registrazione al RUOP della Regione Umbria della ditta Franco Scarponi di Assisi (PG) PI 03799330547 codice IT-10-0295;

4. di autorizzare la registrazione della ditta Fortunati Stocchi s. r. l. PI 03866670544 con sede legale e centro aziendale a Campello sul Clitunno (PG) in via Filippo da Campello, 24 CAP 06042, al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) della Regione Umbria, con il numero IT-10-0121 per le seguenti tipologie di attività:

7. Esportazione;

5. di autorizzare la registrazione della ditta L'asso di fiori di Fucili Mauro e Mechelli Nicola s. n. c. PI 00726770555 con sede legale a Parrano (TR) in via uliveto, 40/a CAP 05010 e centro aziendale a Fabriano (TR) in loc. Sterte CAP 05015, al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) della Regione Umbria, con il numero IT-10-0357 per le seguenti tipologie di attività:

1. Vivaismo;

(Altri vegetali: commercio al dettaglio di ortive e ornamentali);

— di autorizzare la ditta L'asso di fiori di Fucili Mauro e Mechelli Nicola s. n. c. PI 00726770555 con sede legale a Parrano (TR) in via uliveto, 40/a CAP 05010 e centro aziendale a Fabriano (TR) in loc. Sterte CAP 05015, all'emissione del passaporto delle piante UE per le specie vegetali previste per la tipologia di attività registrata, per i seguenti centri aziendali:

centro aziendale	sito di prod.e	ubicazione	comune	foglio	pp.	superficie	attività	Note
TR0001	punto vendita	Loc. Sterte	Fabriano	11	926/927/928	7100	vivaio ornamentale	vendita
TR0002	sede legale	Via uliveto, 40/a	Parrano	nd			sede	

6. di notificare alle ditte le risultanze del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

8. di aggiornare nel sito ufficiale della Regione Umbria il Registro degli Operatori professionali con le modifiche contenute nel presente atto;



9. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 22 gennaio 2024

*Il dirigente*  
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 gennaio 2024, n. **633**.

**D.D. n. 37 dell'8 gennaio 2024 - Errata corrige.**

Visto il DLgs 165 del 30/03/01, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la LR 2 del 01/02/05 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la L 241 del 07/08/90, n. e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la LR 21 del 09/08/91;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il DLgs 214 del 19/08/05: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la DD n. 37 del 08/01/24;

Considerato che nella determina di cui al punto che precede è stata riportata per mero errore materiale la dicitura: Strada di Poscargano (PG), mentre la dicitura corretta è: Strada di Poscargano (TR);

Ritenuto pertanto di dover correggere la DD n. 37 del 08/01/24 in premessa e al punto 3. del Determinato, sostituendo la dicitura: Strada di Poscargano (PG), con la dicitura corretta: Strada di Poscargano (TR);

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di correggere la DD n. 37 del 08/01/24 in premessa e al punto 3. del Determinato, sostituendo la dicitura: Strada di Poscargano (PG), con la dicitura corretta: Strada di Poscargano (TR);

2. di notificare alla ditta le risultanze del presente atto;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4. di aggiornare nel sito ufficiale della Regione Umbria il Registro degli Operatori professionali con le modifiche contenute nel presente atto;

5. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 22 gennaio 2024

*Il dirigente*  
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 gennaio 2024, n. 674.

**R.R. n. 3/2017 e ss.mm.ii - Fondazione "Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta" - CISOM - Autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario con sede legale in piazza del Grillo, n. 1 - Roma - 00184 per il mezzo del "Gruppo Cisom Assisi" targato SMOM 220.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista l'istanza presentata in data 31/08/2023, e acquisita al protocollo della Regione Umbria al n. 0204742, dal legale rappresentante pro tempore, con la quale la Fondazione "Corpo italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta" - con Piazza del Grillo, n. 1 - 00184 Roma - chiede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.;

Considerato che la Fondazione "Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta" (altresì in brevità CISOM) è una organizzazione di volontariato a carattere nazionale con "articolazioni territoriali" presenti in Umbria così denominate: "Gruppo Cisom Terni-Amelia", "Gruppo Cisom Spoleto", "Gruppo Cisom Assisi" come si evince dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese a integrazione dell'istruttoria pervenute con Pec in data 08/06/2021 ed acquisite al prot. della Regione Umbria ai n. ri 110175, 110149, 110155, fattispecie che comporta la competenza autorizzativa della Regione Umbria relativamente ai mezzi pertinenti a tali sedi;

Considerato che con le Determinazioni Dirigenziali del 18/06/2021 n. 6024 e del 11/08/2021 n. 8075 la Fondazione "Corpo italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta" - con Piazza del Grillo, n. 1 - ROMA, 00184 - **è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario** per alcuni automezzi;

Vista l'**attestazione di possesso dei requisiti minimi rilasciata dalla Commissione Aziendale per l'accertamento dei requisiti dei vettori del trasporto sanitario della USL Umbria 2** trasmessa con Pec acquisita al protocollo della Regione in data 19/01/2024 al n. 12625 e relativa all'articolazione territoriale Cisom Assisi con la quale si certifica che "sulla base della documentazione tecnico-organizzativa acquisita (custodita presso la segreteria della Commissione - Dir. Sanitaria P.O. Foligno) e relativa ai soli automezzi come da modifica del 26/09/2019 al Regolamento regionale", l'automezzo in dotazione recante targa SMOM 220 soddisfa i requisiti minimi di cui all'Allegato A del Regolamento n. 3 del 23/06/2017 e ss.mm.ii.;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Ai sensi del Regolamento Regionale 3/2017 e ss.mm.ii. la Fondazione "Corpo italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta" - con Piazza del Grillo, n. 1 - ROMA, 00184 - **è autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario** per il seguente automezzo:

**Ambulanza di tipo A - Soccorso targata:**

**SMOM 220 (Gruppo Cisom Assisi)**

2. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

3. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 22 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 gennaio 2024, n. 677.

**Casa di Cura Liotti Spa - Sostituzione responsabile sanitario presso la struttura sita in via Serafino Siepi 11 - Perugia (PG).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;

Visto l'art.117 della Legge regionale 11 del 9/4/2015;

Visto il DPR 14/1/1997;

Visto il DPR n. 445/2000;

Visto il Regolamento regionale 9/2023;

Visto il RR 2/2022;

Visto il RR 1/2023;

Vista la comunicazione presentata in data 19.12.2023 prot.n. 287708 e successiva integrazione in data 19.01.2023 prot. n. 12817 dalla Casa di Cura Liotti Spa con sede legale in Via Serafino Siepi 11, Perugia, (PG), partita iva 01678940543, di variazione di responsabile sanitario nella persona del dott. Mauro Berrettini in sostituzione del dott. Paolo Menichetti;

Preso atto che la Casa di Cura Liotti Spa è stata autorizzata all'esercizio dell'attività con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7208 del 24 luglio 1991 e successivi atti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto che presso la struttura sita in Via Serafino Siepi 11, Perugia (PG), gestita dalla Casa di Cura Liotti Spa con sede legale in Via Serafino Siepi 11, Perugia (PG), partita iva 01678940543, il ruolo di responsabile sanitario è assunto dal **dott. Mauro Berrettini** laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia abilitato all'esercizio della Professione, specializzato in Medicina Interna ed iscritto all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Perugia al n. 5542;

2. di specificare che il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio Regionale ed alla Azienda USL territorialmente competente, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale, nel personale;

3. di specificare che salvo quanto disposto al punto 1 del determinato, resta fermo ogni altro aspetto riferito alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7208 del 24 luglio 1991 e successivi atti;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 22 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 gennaio 2024, n. 691.

**Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di screening "realizzazione variante all'impianto vivaistico su contenitore in frazione Piana località Bertoni, nel comune di Castiglione del Lago (PG)" - Proponente: Az. Agr. Cocchi di Cocchi Samuele.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21/05/1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visto la Legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la DGR n. 356 del 23/03/2015;

Vista la DGR n. 1233 del 24/10/2011;

Visto il D.M. 07 agosto 2014 relativo alla "Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";

Viste le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale" pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;

Vista la D.G.R. n. 360 del 21-04-2021 "Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4";

Vista la DD 11070 del 28/10/2022;

Vista l'istanza di Screening della dott.ssa Silvia Carletti dello Studio Naturalistico Hyla, in qualità di professionista incaricato della redazione dello Screening, acquisita agli atti con Pec prot.n. 256448-2023 per la "realizzazione variante all'impianto vivaistico su contenitore in frazione Piana località Bertoni, nel comune di Castiglione del Lago (PG)";

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all'interno del territorio comunale di Castiglione del Lago, all'interno del sito Natura 2000 ZSC IT5210020 "Boschi di Ferretto - Bagnolo";

Visto il format di supporto screening di V.Inc.A - Proponente e verificata la completezza della documentazione richiesta e allegata;

Visti gli esiti dell'istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A - Istruttoria valutatore screening specifico;

Considerato che l'attuazione degli interventi non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi, sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) al proponente Az. Agr. Cocchi di Cocchi Samuele c/o Studio Naturalistico Hyla - info@pec.studionaturalisticohyla.it;

b) al Comune di Castiglione del Lago - comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it;

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici faunistica-Venatoria;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 gennaio 2024

*Il dirigente*  
FRANCESCO GROHMANN

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA, ASSISTENZA TERRITORIALE, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 gennaio 2024, n. 694.

**Determinazione dirigenziale n. 680 del 22 gennaio 2024. Errata corrige.** (*Pubblicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 701 del 23 gennaio 2024*).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);

Vista la Legge 18 agosto 2015, n. 134 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie);

Visto l'articolo 1, comma 402-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come inserito all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al già citato articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste al citato articolo 1, comma 182;

Visto il Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2023 (Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021);

Visto il Decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2023 (Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 05/04/2023, n. 350 (Decreto 6 febbraio 2023 recante "Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021" e Decreto 24/01/2023 recante "Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022" - Approvazione Progetti.) e, in particolare, l'Obiettivo 1 di cui all'allegato 2, che assegna al Dirigente del Servizio programmazione sanitaria, assistenza territoriale. Integrazione socio-sanitaria il compito di definire e realizzare Progetti di ricerca specifici (di base o applicata) da parte di enti di ricerca, strutture pubbliche e private accreditate da parte del servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 12500 del 23/11/2023 (DGR 350/2023. Avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/1990 per la presentazione di progetti di ricerca di base o applicata afferenti all'area dei disturbi dello spettro dell'autismo. Approvazione);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 13470 del 14/12/2023 (DGR 350/2023. Avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/1990 per la presentazione di progetti di ricerca di base o applicata afferenti all'area dei disturbi dello spettro dell'autismo. Nomina del Panel Scientifico);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 02/01/2024 (DD n. 12500 del 23/11/2023. Avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/1990 per la presentazione di progetti di ricerca di base o applicata afferenti all'area dei disturbi dello spettro dell'autismo. Ammissibilità delle proposte progettuali presentate.);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 238 del 11/01/2024 (DD n. 12500 del 23/11/2023. Avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/1990 per la presentazione di progetti di ricerca di base o applicata afferenti all'area dei disturbi dello spettro dell'autismo. Valutazione delle proposte progettuali.);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 680 del 22/01/2023 (Avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/1990 per la presentazione di progetti di ricerca di base o applicata afferenti all'area dei disturbi dello spettro dell'autismo. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo);

Dato atto che, per mero errore materiale, è stata indicata quale Capofila della proposta progettuale vincitrice la Azienda USL Umbria 1, anziché l'Azienda USL Umbria 2;

Ritenuto di procedere alla correzione del mero errore materiale;

Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Richiamato il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, General Data Protection Regulation);

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Richiamato il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);

Richiamato il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Richiamato il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di rettificare il **mero errore materiale** di cui alla DD 680/2024 relativo alla **graduatoria** delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico di cui alla DD n. 12500 del 23/11/2023 e ammesse alla fase di valutazione con DD 3/2024, indicando quale Capofila della proposta progettuale presentata e risultata vincitrice **l'Azienda USL Umbria 2**; la graduatoria di cui al punto 1 della DD 680/2024 risulta pertanto come di seguito elencata:

nr.	PROPOSTE PROGETTUALI AMMESSE CON DD 3/2024	Valutazione
1	<b>Capofila Azienda USL Umbria 2 (P. IVA 01499590550)</b> Unità operative partner: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (P. IVA 00679270553) Azienda USL Umbria 1 (P. IVA 03301870544) Principal Investigator dott.ssa Pitzianti Mariabernarda	90 e 91 (media 90,5 su 100)

2. di concedere, conseguentemente, il contributo pari ad Euro 158.867,69 di cui alla DD n. 12500 del 23/11/2023 al summenzionato soggetto Capofila **Azienda USL Umbria 2** (P. IVA 01499590550);

3. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 gennaio 2024

*Il dirigente*  
 PAOLA CASUCCI



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 gennaio 2024, n. 720.

**Accreditamento Istituzionale in sanità - Servizi e strutture per la terza età srl - Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica (P. IVA 00682980552), ubicata in via della Portella, 21 nel Comune di Montecastrilli (TR). Provvedimento conclusivo con prescrizioni.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;

Visto la Legge regionale 11 del 9/4/2015;

Visto il DPR 14/1/1997;

Visto il DPR n. 445/2000;

Visto l'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto l'art. 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in COD. PRATICA: 2022-002-8490 segue atto n. 7848 del 02/08/2022 2 attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2013, n. 726 (Recepimento dell'Intesa Rep. atti n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 131/2005, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplinare per la revisione della normativa sull'accreditamento", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012);

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2015, n. 1632 (Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CRS del 19 febbraio 2015);

Visto il regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/2020, n. 672 (art. 5 RR 10/2018. adozione del manuale del sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale - OTAR);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 22/09/2021, n. 889 (Integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020, e conseguente approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Umbria e Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. per il supporto tecnico-amministrativo all'OTAR);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2021, n. 1368 (Ulteriori integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020. Anticorruzione);

Vista la D.G.R. del 24/06/2022 n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con la quale, tra l'altro è stato approvato il documento "definizione dei requisiti essenziali per l'accreditamento istituzionale in Sanità";

Vista la determinazione dirigenziale n. 364 del 13/01/2023 (Ammissibilità) con la quale, tra le altre, è stata ammessa l'istanza di mantenimento dell'accreditamento della struttura denominata "Servizi e strutture per la terza età SRL-Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica" (P.IVA 00682980552), ubicata in Via della Portella, 21 nel Comune di Montecastrilli (Tr);

Dato atto che la struttura "Servizi e strutture per la terza età SRL" è stata autorizzata con Determinazione dirigenziale n. 9957 del 01/12/2000 per l'Unità di convivenza psichiatrica e con la determinazione dirigenziale n. 6063 del 05/07/2002 per l'esercizio dell'attività di Residenza Protetta;



Dato atto che con nota prot. 0042504 del 23/02/2023 l'OAIA, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica, ha trasmesso comunicazione all'OTAR dell'esito positivo dell'istruttoria amministrativa relativa all'istanza di mantenimento dell'accreditamento istituzionale presentata dalla summenzionata struttura;

Atteso che il riscontro di una o più non conformità relativa a requisiti non essenziali, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del R.R. 10/2018, nonché del Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR (DGR 672/2020 e ss.mm.ii.), comporta da parte dell'OTAR una comunicazione all'OAIA circa *“la necessità di far predisporre alla struttura pubblica o privata un piano di adeguamento finalizzato a rimuovere le carenze rilevate, e i relativi tempi di adeguamento. In tal caso l'accreditamento è concesso con prescrizioni”*;

Vista la determinazione dirigenziale n. 597 del 19/01/2024 (Accreditamento Istituzionale in Sanità). Parere OTAR sul possesso dei requisiti della struttura “Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica” (P.IVA 00682980552), ubicata in Via della Portella, 21 nel Comune di Montecastrilli (Tr), con la quale l'OTAR ha rilasciato al Servizio Amministrativo e Risorse Umane dell'SSR, della Direzione Regionale Salute e Welfare, competente in materia di OAIA (Organismo Amministrativamente e Istituzionalmente Accreditante) con cui sono state riscontrate le seguenti **non conformità non essenziali**, ai sensi della DGR 631/2022:

— non conformità Check list generale: 1.3/03, 1.4/05, 5.2/01, 5.2/02, 5.5/03;

Che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 597 del 19/01/2024, l'OTAR ha precisato che ai sensi dell'art. 5 del RR 10/2018, **l'accreditamento può essere concesso con prescrizioni**;

Dato atto che con nota prot. n. 259276 del 10/11/2023 l'OAIA ha richiesto alla struttura “Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica” (P.IVA 00682980552) - di predisporre un piano di adeguamento finalizzato a rimuovere le carenze rilevate, e i relativi tempi di adeguamento;

Dato atto che la struttura “Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica” ha trasmesso all'OAIA il piano di adeguamento finalizzato a rimuovere le carenze rilevate e i relativi tempi di adeguamento;

Dato atto che con nota prot. 2286 del 04/01/2023 l'OAIA ha inoltrato all'OTAR il piano di adeguamento della struttura “Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica” (P. IVA 00682980552) - ai fini di un parere tecnico;

Dato atto che con la DD 3657 del 3/04/2023, l'OTAR ha stabilito che:

2. che nulla osta alla realizzazione del **piano di adeguamento** proposto dalla struttura denominata “Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica”;

3. di rilasciare, ai sensi dall'art. 5 comma 5 del R.R. 10/2018, al Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR, della Direzione Regionale Salute e Welfare, competente in materia di OAIA (Organismo Amministrativamente e Istituzionalmente Accreditante), il **parere positivo** sul possesso dei requisiti per l'accreditabilità da parte della struttura denominata “Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica”;

4. di precisare che il parere positivo riguarda le **unità operative** si seguito elencate:

— **1 UO Residenza Protetta**

— **1 UO Unità Convivenza Psichiatrica;**

5. di precisare, altresì, che l'accreditamento può essere **rilasciato con prescrizioni** e che la realizzazione del piano di adeguamento deve concludersi entro e non oltre il termine del giorno **29/02/2024**;

Considerata la proposta dell'OTAR di mettere come termine per la realizzazione del piano di adeguamento il giorno 29/02/2024;

Atteso che il Dirigente OAIA, sulla base del parere dell'OTAR, adotta il provvedimento conclusivo relativo all'accreditamento istituzionale, giusto l'art. 6 del R.R. 1/2018;

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo relativo all'accreditamento istituzionale della struttura denominata “Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica”;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento UE 20167679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, General Data Protection Regulation).

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Richiamato il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Richiamato il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concedere l'accreditamento istituzionale in sanità alla struttura denominata "Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica" (P.IVA 00682980552), ubicata in Via della Portella, 21 nel Comune di Montecastrilli (Tr), **con prescrizioni** giusta comunicazione dell'OTAR di cui alla DD. 597 del 19/01/2024;

2. di concedere l'accreditamento con le prescrizioni da ottemperare, secondo il piano di adeguamento, entro il termine del giorno 29/02/2024;

3. di richiedere alla struttura "Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica" (P.IVA 00682980552) "di comunicare all'OAIA l'avvenuta conclusione del piano di adeguamento entro il termine di cui al punto 2;

4. di comunicare all'OTAR, in seguito alla recezione della comunicazione di cui al punto 3, la conclusione del piano di adeguamento al fine di programmare un nuovo audit;

5. di avvertire che in caso di mancato completamento del piano di adeguamento entro i termini stabiliti dal presente atto, o qualora permangano del tutto e/o parzialmente le non conformità oggetto del piano di adeguamento, l'accreditamento potrà essere denegato e quindi l'atto cesserà i propri effetti;

6. di evidenziare che l'audit supplementare sarà richiesto dall'OAIA all'OTAR dopo il pagamento da parte della struttura dei relativi oneri, determinati secondo quanto previsto dalla DGR 182/2022";

7. di precisare che le unità operative accreditate sono le seguenti:

**a. 1 UO Residenza Protetta**

**b. 1 UO Unità di convivenza psichiatrica;**

8. di trasmettere il presente atto alla struttura di cui trattasi;

9. di evidenziare che la struttura "Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica" (P.IVA 00682980552), soggetto richiedente, può presentare alla competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto richiesta motivata di riesame ai sensi dell'art. 6 comma 4 R.R. 10/2018;

10. di inserire la struttura di cui trattasi nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'art. 7 del R.R. 10/2018;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

12. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. **743**.

**Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 13679 e s.m. e i. - Bando ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.1 - Tipologia d'intervento 4.1.1 "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole". Graduatoria 2018. Recepimento ulteriori disposizioni attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n. 173/2023.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; - il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto, la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

— il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017 che modifica i regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

— la decisione di esecuzione della commissione europea C(2023) 5659 final del 18 agosto 2023 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2022 (PO12), ratificata dalla Giunta regionale con DGR n. 894 del 6/09/2023;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14 dicembre 2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’implementazione della misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8113 del 15 settembre 2020, come da ultimo modificata con D.D. n. 4266/2022, avente per oggetto l’approvazione del testo coordinato del bando di cui alla Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2018 n. 13679, relativo alla Misura 4, sottomisura 4.1 - Tipologia d’intervento 4.1.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020;

Vista la DGR n. 173 del 22/02/2023 con la quale sono state approvate le “Procedure per la chiusura del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all’accelerazione della spesa” nel contesto letterale dell’Allegato 1) al citato atto ed è stato dato incarico ai Servizi regionali responsabili delle procedure attuative/avvisi pubblici delle singole Misure/Sottomisure del PSR per l’Umbria 2014-2022 di adottare le disposizioni di cui all’Allegato in questione secondo le modalità in esso contenute;

Richiamata la determinazione dirigenziale n 5481 del 23/05/2023 avente per oggetto Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2018 n. 13679 e s.m. e i. - Bando ai sensi del PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.1 - Tipologia d’intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole”. Graduatoria 2018. Recepimento disposizioni attuative finalizzate all’accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n. 173/2023;

Vista la nota congiunta della Federazione Regionale dei dottori Agronomi e Forestali e dell'Ordine del Collegio dei Periti Agrari, acquisita agli atti con prot E n. 2023-0283342 del 13/12/2023, relativa a proposte per accelerazione procedure spesa del PSR UMBRIA 2014/2022;

Considerato che le richieste avanzate possono essere accolte nei limiti delle disposizioni della citata D.G.R. n. 173/2023, in particolare per quanto disposto riguardo le varianti nell'Allegato n. 1 della stessa D.G.R.;

Tenuto conto che l'elenco delle domande di sostegno ritenute ricevibili, DD n. 3318 del 28 aprile 2021 e ss.mm. ed ii., risultano tutte ammesse a finanziamento;

Tenuto conto che è possibile integrare l'art 13.1.1. *Varianti - recepimento disposizioni attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n. 173/2023 di cui alla sopracitata DD 5481/2023, con nuove indicazioni rispetto alle varianti da applicare* al bando adottato con Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14/12/2018 e s. m. e i., a far data dall'adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto di integrare l'art 13.1.1. *Varianti - recepimento disposizioni attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n. 173/2023 di cui alla sopracitata DD 5481/2023, come di seguito riportato*

*omississ....*

*Le domande di variante saranno approvate sotto condizione risolutiva, rimandando la relativa istruttoria contestualmente alla domanda di saldo del contributo. Le varianti devono essere trasmesse non oltre 30 gg (trenta giorni) antecedenti il termine per la rendicontazione finale delle spese, comprensivo del periodo dilatorio previsto dall'allegato A 14 dell'avviso Tab B Impegni accessori n 3 "Completare il piano di miglioramento aziendale", così' come modificato dalla D.D. n. 4266/22.*

*Se la variante proposta non è accettata a causa di non conformità agli obiettivi previsti dal bando, la concessione decade ed eventuali importi erogati vanno restituiti secondo le modalità previste dal bando. Nel caso invece la proposta di variante non è accettata a causa di non ammissibilità della spesa oggetto di variante, il progetto nella sua interezza si ritiene comunque eseguito, se conforme ai requisiti del bando, ma la spesa oggetto di variante non sarà ammissibile a contributo.*

*Tali disposizioni si applicano per le varianti sostanziali e per le modifiche non sostanziali nel caso in cui si incrementi il volume di spesa di una o più tipologia/e originariamente presente/i nella domanda iniziale.*

***Si precisa che le spese collegate ai nuovi investimenti dovranno essere successive alla data rilascio istanza di variante.***

*Si informa che, al fine di un'accelerazione delle procedure istruttorie, e quindi evitare i trasferimenti WS delle domande che non sempre avvengono in maniera tempestiva, le domande di variante devono essere rilasciate nel Sistema Informativo Agricolo regionale (SIAN) nel termine sopra indicato.*

*Entro 7gg dalla data del rilascio, copia della domanda, con allegata tabella confronto tra investimenti ammessi e quelli richiesti in variante e tabella punteggio, deve essere inviata, tramite pec, allo Scrivente Servizio. Le domande presentate in difformità alle condizioni sopra descritte, non saranno ritenute ricevibili.*

*La restante documentazione prevista da bando, inerente la domanda di variante, deve essere presentata contestualmente alla domanda di pagamento saldo.*

Ritenuto opportuno di precisare, nelle comunicazioni di approvazione variante inviate ai beneficiari, che l'ammissione è sotto condizione risolutiva e pertanto, a seguito delle verifiche istruttorie, i punteggi e l'ammontare degli investimenti e dei contributi inseriti in domanda potranno subire variazioni;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto esplicitato in premessa relativamente al bando di evidenza pubblica approvato con Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2018 n. 13679 e s.m. e i., Misura 4, sottomisura 4.1 -Tipologia d'intervento 4.1.1 "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole;

2. di applicare ulteriori procedure di accelerazione spesa, disposte con DGR n. 173 del 22/02/2023, integrando l'art 13.1.1. *Varianti - recepimento disposizioni attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n. 173/2023 di cui alla DD n. 5481/23, come di seguito riportato:*



omissis....

*Le domande di variante saranno approvate sotto condizione risolutiva, rimandando la relativa istruttoria contestualmente alla domanda di saldo del contributo. Le varianti devono essere trasmesse non oltre 30 gg (trenta giorni) antecedenti il termine per la rendicontazione finale delle spese, comprensivo del periodo dilatorio previsto dall'allegato A 14 dell'avviso Tab B Impegni accessori n 3 "Completare il piano di miglioramento aziendale", così come modificato dalla D.D. n. 4266/22.*

*Se la variante proposta non è accettata a causa di non conformità agli obiettivi previsti dal bando, la concessione decade ed eventuali importi erogati vanno restituiti secondo le modalità previste dal bando. Nel caso invece la proposta di variante non è accettata a causa di non ammissibilità della spesa oggetto di variante, il progetto nella sua interezza si ritiene comunque eseguito, se conforme ai requisiti del bando, ma la spesa oggetto di variante non sarà ammissibile a contributo.*

*Tali disposizioni si applicano per le varianti sostanziali e per le modifiche non sostanziali nel caso in cui si incrementi il volume di spesa di una o più tipologia/e originariamente presente/i nella domanda iniziale.*

**Si precisa che le spese collegate ai nuovi investimenti dovranno essere successive alla data rilascio istanza di variante.**

*Si informa che, al fine di un'accelerazione delle procedure istruttorie, e quindi evitare i trasferimenti WS delle domande che non sempre avvengono in maniera tempestiva, le domande di variante devono essere rilasciate nel Sistema Informativo Agricolo regionale (SIAN) nel termine sopra indicato.*

*Entro 7 gg dalla data del rilascio, copia della domanda, con allegata tabella confronto investimenti ammessi e quelli richiesti in variante e tabella punteggio, deve essere inviata tramite pec allo Scrivente Servizio. Le domande presentate in difformità alle condizioni sopra descritte, non saranno ritenute ricevibili.*

*La restante documentazione prevista da bando, relativa alla domanda di variante, deve essere presentata contestualmente alla domanda di pagamento saldo.*

3. di applicare quanto disposto al punto 2 del determinato a tutte le domande di variante presentate a far data dall'approvazione del presente provvedimento;

4. di precisare, nelle comunicazioni di approvazione variante inviate ai beneficiari che l'ammissione è sotto condizione risolutiva e pertanto, a seguito delle verifiche istruttorie, i punteggi e l'ammontare degli investimenti e dei contributi inseriti in domanda potranno subire variazioni;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1.

7. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DANIELA TOCCACELO

---

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 745.

**Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 6230 del 9 giugno 2023 concernente PSR Umbria 2014/2020. Tipologia di intervento 4.1.1 - Avviso pubblico approvato con D.D. n. 13679 del 14 dicembre 2018 e s.m. e i. - Disposizioni per scorrimento dell'elenco domande sostegno approvato con D.D. n. 3318 del 28 aprile 2021 e ss.mm. ed ii.. Graduatoria 2018. Recepimento ulteriori disposizioni attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n. 173/2023. Integrazioni.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; - il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto, la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

— il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017 che modifica i regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

— la decisione di esecuzione della commissione europea C(2023) 5659 final del 18 agosto 2023 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2022 (PO12), ratificata dalla Giunta regionale con DGR n. 894 del 6/09/2023 ;

Vista la DGR n. 173 del 22/02/2023 con la quale sono state approvate le “Procedure per la chiusura del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all’accelerazione della spesa” nel contesto letterale dell’Allegato 1) al citato atto ed è stato dato incarico ai Servizi regionali responsabili delle procedure attuative/avvisi pubblici delle singole Misure/Sottomisure del PSR per l’Umbria 2014-2022 di adottare le disposizioni di cui all’Allegato in questione secondo le modalità in esso contenute;

Vista la Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2018 n. 6230 del 09/06/2023 concernente PSR Umbria 2014/2020. Tipologia di intervento 4.1.1 Avviso pubblico approvato con D. D. n. 13679 del 14/12/2018 e s. m. e i. - Disposizioni per scorrimento dell’elenco domande sostegno approvato con D.D. n. 3318 del 28 aprile 2021 e ss.mm. ed ii”. Graduatoria 2018.;

Preso atto che l’elenco delle domande di sostegno ritenute ricevibili, approvato con DD n. 3318 del 28 aprile 2021 e ss.mm. ed ii., risultano tutte ammesse a finanziamento e pertanto le previsioni di cui al presente provvedimento non comportano modifiche ai criteri di selezione e non alterano il principio di par condicio iniziale tra i potenziali richiedenti, in quanto meramente strumentali alla realizzazione degli interventi e, quindi sono in linea con i principi comunitari in materia di concorrenza, che consentono modifiche alle previsioni contenute negli avvisi pubblici in fase di realizzazione degli interventi nel caso esse non siano sostanziali;

Vista la nota congiunta della Federazione Regionale dei dottori Agronomi e Forestali e dell'Ordine del Collegio dei Periti Agrari, acquisita agli atti con prot E n. 2023-0283342 del 13/12/2023, relativa a proposte per accelerazione procedure spesa del PSR UMBRIA 2014/2022;

Considerato che le richieste avanzate possono essere accolte nei limiti delle disposizioni della citata D.G.R. n. 173/2023, in particolare per quanto disposto riguardo le varianti nell'Allegato n. 1 della stessa D.G.R.;

Tenuto conto che è possibile prevedere, per il bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 6230 del 9 giugno 2023, nuove indicazioni rispetto alle varianti, da applicare a far data dall'adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto di integrare l'art 5.1 Varianti dell'allegato 1 alla sopracitata DD n. 6230/23, come di seguito riportato;

*omissis*

*Le domande di variante saranno approvate sotto condizione risolutiva, rimandando la relativa istruttoria contestualmente alla domanda di saldo del contributo. Le varianti devono essere trasmesse non **oltre 30 gg (trenta giorni) antecedenti** il termine per la rendicontazione finale delle spese, comprensivo del periodo dilatorio previsto dall'art 7 allegato 1 alla D.D. n. 6230/2023.*

*Se la variante proposta non è accettata a causa di non conformità agli obiettivi previsti dal bando, la concessione decade ed eventuali importi erogati vanno restituiti secondo le modalità previste dal bando.*

*Nel caso invece in cui la proposta di variante non fosse accettata a causa di non ammissibilità della spesa oggetto di variante, il progetto nella sua interezza si ritiene comunque eseguito, se conforme ai requisiti del bando, ma la spesa oggetto di variante non sarà ammissibile a contributo.*

*Tali disposizioni si applicano per le varianti sostanziali e per le modifiche non sostanziali nel caso in cui si incrementi il volume di spesa di una o più tipologia/e originariamente presente/i nella domanda iniziale.*

***Si precisa che le spese collegate ai nuovi investimenti dovranno essere successive alla data rilascio istanza di variante.***

*Le domande di variante devono essere rilasciate nel Sistema Informativo Agricolo regionale (SIAN) nel termine sopra indicato. Entro 7gg dalla data del rilascio, copia della domanda, con allegata tabella riepilogativa investimenti ammessi e richiesti in variante e tabella punteggio, deve essere inviata tramite pec allo Scrivente Servizio. Le domande presentate in difformità dalle condizioni sopra descritte, non saranno ritenute ricevibili.*

*La restante documentazione prevista dal bando, deve essere presentata contestualmente alla domanda di pagamento saldo.*

Considerato opportuno di precisare, nelle comunicazioni di approvazione variante inviate ai beneficiari, che l'ammissione è sotto condizione risolutiva e pertanto, a seguito delle verifiche istruttorie, i punteggi e l'ammontare degli investimenti e dei contributi inseriti in domanda potranno subire variazioni;

Ritenuto opportuno stabilire per un' efficiente utilizzo delle risorse che:

— le eventuali domande di pagamento anticipo e saldo, presentate con un ritardo max di 7 gg rispetto al termine previsto dall'art 6.1, Allegato 1 della sopracitata D.D. n. 6230/2023 - pari a 3 mesi dalla data ricezione del Nulla Osta -, sono considerate valide ai fini dell'avvio dei procedimenti istruttori a loro carico;

— i beneficiari degli aiuti, che non hanno ottemperato all'obbligo previsto dall'art 6.1, allegato 1 della D.D. n. 6230/2023, ma con il programma d'investimento realizzato alla data del 31 dicembre 2023 (fatture emesse e integralmente pagate - possesso delle autorizzazioni per l'esercizio funzionale degli investimenti), possono presentare domanda di pagamento saldo entro il 29/02/2024. Tale termine è perentorio e pertanto non sono previste ulteriori dilazioni o proroghe, nemmeno per cause di forza maggiore;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto esplicitato in premessa relativamente al bando di evidenza pubblica approvato con Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2018 n. 6230 del 09/06/2023 concernente PSR Umbria 2014/ 2020. Tipologia di intervento 4.1.1 Avviso pubblico approvato con D. D. n. 13679 del 14/12/2018 e s. m. e i. - Disposizioni per scorrimento dell'elenco domande sostegno approvato con D.D. n. 3318 del 28 aprile 2021 e ss.mm. ed ii". Graduatoria 2018;



2. di applicare ulteriori procedure di accelerazione spesa, disposte con DGR n. 173 del 22/02/2023, integrando l'art 5. Varianti dell'allegato 1 alla DD n. 6230/23, come di seguito riportato:

*omissis....*

*Le domande di variante saranno approvate sotto condizione risolutiva, rimandando la relativa istruttoria contestualmente alla domanda di saldo del contributo. Le varianti devono essere trasmesse non oltre 30 gg (trenta giorni) antecedenti il termine per la rendicontazione finale delle spese, comprensivo del periodo dilatorio previsto dall'art 7 allegato 1 alla D.D. n. 6230/2023.*

*Se la variante proposta non è accettata a causa di non conformità agli obiettivi previsti dal bando, la concessione decade ed eventuali importi erogati vanno restituiti secondo le modalità previste dal bando.*

*Nel caso invece in cui la proposta di variante non è fosse accettata a causa di non ammissibilità della spesa oggetto di variante, il progetto nella sua interezza si ritiene comunque eseguito, se conforme ai requisiti del bando, ma la spesa oggetto di variante non sarà ammissibile a contributo.*

*Tali disposizioni si applicano per le varianti sostanziali e per le modifiche non sostanziali nel caso in cui si incrementi il volume di spesa di una o più tipologia/e originariamente presente/i nella domanda iniziale.*

***Si precisa che le spese collegate ai nuovi investimenti dovranno essere successive alla data rilascio istanza di variante.***

*Le domande di variante devono essere rilasciate nel Sistema Informativo Agricolo regionale (SIAN) nel termine sopra indicato. Entro 7gg dalla data del rilascio, copia della domanda, con allegata tabella riepilogativa investimenti ammessi e richiesti in variante e tabella punteggio, deve essere inviata tramite pec allo Scrivente Servizio. Le domande presentate in difformità dalle condizioni sopra descritte, non saranno ritenute ricevibili.*

*La restante documentazione prevista dal bando, deve essere presentata contestualmente alla domanda di pagamento saldo.*

3. di precisare, nelle comunicazioni di approvazione variante inviate ai beneficiari, che l'ammissione è sotto condizione risolutiva e pertanto, a seguito delle verifiche istruttorie, i punteggi e l'ammontare degli investimenti e dei contributi inseriti in domanda potranno subire variazioni;

4. di applicare quanto disposto al punto 2. del determinato a tutte le domande di variante presentate a far data dall'approvazione del presente provvedimento;

5. di stabilire che le eventuali domande di pagamento anticipo e saldo, presentate con un ritardo max di 7 gg rispetto al termine previsto dall'art 6.1, allegato 1 alla sopracitata D.D. n. 6230/2023 - entro 3 mesi dalla ricezione del Nulla Osta di concessione dell'aiuto da parte della Regione -, sono considerate valide ai fini dell'avvio dei procedimenti istruttori a loro carico;

6. di prevedere la possibilità per i beneficiari degli aiuti, che non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art 6.1 - allegato 1 della DD 6230/23, ma con il programma d'investimento realizzato alla data del 31 dicembre 2023 (fatture emesse e integralmente pagate e possesso delle autorizzazioni per l'esercizio funzionale degli investimenti), di presentare domanda di pagamento saldo entro la data del 29/02/24. Tale termine è perentorio e pertanto non sono previste ulteriori dilazioni o proroghe, nemmeno per cause di forza maggiore;

7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1;

9. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DANIELA TOCCACELO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 759.

**Corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2019/2022 (D.D. n. 9415/2019). Sostituzione componente della Commissione giudicatrice per il colloquio finale, in sessione straordinaria del 30 gennaio 2024, di cui alla D.D. n. 9221 dell'1 settembre 2023.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 che, in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, stabilisce che per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;

Visto il D.M. Salute 7 marzo 2006, modificato dai DD.M. Salute 28 agosto 2014 e 7 giugno 2017, per la disciplina unitaria del sistema;

Richiamato l'art. 3, comma 2 della legge n. 24 del 23/12/2008 che stabilisce che il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica organizza e gestisce i corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;

Vista la d.d. n. 9415 del 24/09/2019, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina generale relativo al triennio 2019/2022, per n. 38 medici;

Richiamata la d.d. n. 9221 del 01/09/2023 con cui è stata nominata, ai sensi ai sensi del comma 3, art. 29 del D.lgs. n. 368/1999, la commissione per il colloquio finale del corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2019/2022, di cui alla d.d. n. 9415/2019;

Richiamate la d.d. n. 10519 del 10/10/2023 e la d.d. n. 13193 dell'11/12/2023 con le quali si è preso atto, rispettivamente, del verbale degli esami finali, sessione ordinaria del 2 ottobre 2023 e del verbale degli esami finali, in sessione straordinaria, del 27 novembre 2023;

Preso atto che, in data 30 gennaio 2024, si svolgerà, presso il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica un'ulteriore sessione straordinaria del colloquio finale del corso in oggetto;

Vista la nota, acquisita al protocollo regionale al n. 15719 del 24/01/2024, con cui il Ministero ha comunicato di aver designato la Dr.ssa Carmela Trotta, quale rappresentante del Ministero in sostituzione della Dr.ssa Daniela Parisi, che, per improvvisi sopraggiunti motivi familiari, ha comunicato la propria indisponibilità a far parte della commissione di che trattasi;

Dato atto che è stato acquisito il curriculum vitae della Dr.ssa Trotta, allegato all'interno dei dati relativi all'"Amministrazione trasparente";

Dato atto che ai componenti delle Commissioni spettano i compensi previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, aumentati del 20% rispetto a quelli stabiliti dall'art. 8 dello stesso decreto, e ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, così come previsto dalla d.g.r. n. 1268 del 28/10/2011 "Atto di indirizzo per l'applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi ai sensi dell'art. 9, della L.R. n. 4/2011";

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione della Dr.ssa Daniela Parisi con la Dr.ssa Carmela Trotta, quale rappresentante del Ministero della Salute, in seno alla commissione d'esame finale del corso di formazione specifica in medicina generale 2019/2022, per l'espletamento del colloquio finale, in sessione straordinaria, che si svolgerà in data 30 gennaio 2024, presso il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto che con d.d. n. 9221 del 01/09/2023 è stata nominata, ai sensi del comma 3, art. 29 del D.lgs. n. 368/1999, la commissione per il colloquio finale del corso di formazione specifica in Medicina Generale, triennio 2019/2022, di cui alla d.d. n. 9415/2019;

3. di procedere alla sostituzione della Dr.ssa Daniela Parisi con la Dr.ssa Carmela Trotta, quale rappresentante del Ministero della Salute, in seno alla commissione d'esame finale del corso di formazione specifica in medicina generale 2019/2022, per l'espletamento del colloquio finale, in sessione straordinaria, che si svolgerà in data 30 gennaio 2024, presso il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 per i componenti della commissione esterni all'ente;

5. di pubblicare il presente atto, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito internet istituzionale, nella pagina dedicata all'interno della sezione "Salute";

6. di trasmettere il presente atto a tutti i componenti della commissione e al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica;

7. di dichiarare l'atto immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 760.

**Accreditamento istituzionale in sanità. Struttura denominata "Comunità Capodarco di Perugia Onlus" (P. IVA 02462710548) ubicata in str. Comunale Prepo 202, via Caprera 23, via Petrarca 9, via del Nibbio 18, nel comune di Perugia. Provvedimento conclusivo.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;

Visto la Legge regionale 11 del 9/4/2015;

Visto il DPR 14/1/1997;

Visto il DPR n. 445/2000;

Visto l'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto l'art. 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in COD. PRATICA: 2022-002-8490 segue atto n. 7848 del 02/08/2022 2 attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009); Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2013, n. 726 (Recepimento dell'Intesa Rep. atti n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.131/2005, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplinare per la revisione della normativa sull'accreditamento", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012);

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2015, n. 1632 (Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CRS del 19 febbraio 2015);

Visto il regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/2020, n. 672 (art. 5 RR 10/2018 adozione del manuale del sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale - OTAR);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 22/09/2021, n. 889 (Integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020, e conseguente approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Umbria e Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. per il supporto tecnico-amministrativo all'OTAR);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2021, n. 1368 (Ulteriori integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020. Anticorruzione);

Vista la D.G.R. del 24/06/2022 n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con la quale è stato approvato il documento "definizione dei requisiti essenziali per l'accreditamento istituzionale in Sanità";

Vista la DD. n. 1770 del 17/02/2023 e DD. 12340 del 22/11/2023, la con la quale, tra le altre, è stata ammessa l'istanza di accreditamento della struttura denominata "**Comunità Capodarco di Perugia Onlus**" (P. IVA 02462710548) ubicata in Str. Comunale Prepo 202, Via Caprera 23, Via Petrarca 9, Via del Nibbio 18, comune di Perugia;

Dato atto che, con nota prot. n. 0065355 del 21/03/2023 e 0281423 del 11/12/2023 l'OAIA ha comunicato all'OTAR l'esito positivo dell'istruttoria amministrativa relativa alla struttura denominata "**Comunità Capodarco di Perugia Onlus**" ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica;

Dato atto che, con nota prot.n. 83785 del 12/04/2023 e 284423 del 12/12/2023, l'OTAR ha comunicato a PuntoZero l'istanza di accreditamento;

Dato atto che con nota pec. prot. 1372 del 03/01/2024 l'OTAR ha trasmesso l'avvenuta conclusione dell'Audit di mantenimento ed estensione dell'accreditamento istituzionale svolto presso la summenzionata struttura "**Comunità Capodarco di Perugia Onlus**" nelle giornate del 27,28,29,30 e 31 dicembre 2023, dal Gruppo di Audit composto da Rino Panetti (RGA) e Michela Cecchini;

Dato atto che, con mail del 02/01/2024 il RGA Panetti ha trasmesso all'OTAR il **rapporto di Audit** relativo alla summenzionata struttura "**Comunità Capodarco di Perugia Onlus**", correttamente compilato e corredato dei necessari documenti, tutti conservati agli atti del Servizio, dalle risultanze del quale si evince che **non è stata riscontrata alcuna non conformità**;

Atteso che il Dirigente OAIA, in base al parere dell'OTAR, adotta il provvedimento conclusivo relativo all'accreditamento istituzionale, giusto l'art. 6 del R.R. 10/2018;

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo di accreditamento istituzionale della struttura denominata "**Comunità Capodarco di Perugia Onlus**" (P. IVA 02462710548) ubicata in Str. Comunale Prepo 202, Via Caprera 23, Via Petrarca 9, Via del Nibbio 18, nel comune di Perugia;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento UE 20167679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, General Data Protection Regulation);

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Richiamato il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Richiamato il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concedere l'accreditamento istituzionale in sanità alla struttura denominata Comunità Capodarco di Perugia Onlus (P. IVA 02462710548) ubicata in Str. Comunale Prepo 202, Via Caprera 23, Via Petrarca 9, Via del Nibbio 18,

nel comune di Perugia, giusto il parere positivo dell'OTAR di cui alla determinazione dirigenziale n. 597 del 19/01/2024;

2. di precisare che l'accreditamento è concesso per nr. 5 Unità Operative e precisamente:

- 1 UO Centro Diurno La Collina;
- 1 UO Centro Diurno Via Caprera;
- 1 UO Centro Diurno Via Petrarca;
- 1 UO RD5.2 Comunità alloggio per persone disabili gravi "Casa mia";
- 1 UO RD5.3 Famiglia comunità per il Dopo di Noi "La Casa del Nibbio";

3. di specificare che ai sensi dell'art.8 comma 1 R.R. 10/2018, l'accreditamento istituzionale ha validità triennale;

4. di trasmettere il presente atto alla struttura di cui trattasi;

5. di inserire la struttura di cui trattasi nell'elenco dei soggetti accreditati i cui all'art. 7 del R.R. 10/2018;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 762.

**Accreditamento Istituzionale in sanità - Struttura "La Tenda - Centro San Martino" - (P. IVA 01367430541), ubicata in Prima Traversa di via Banche, nel Comune di Spello (PG). Audit supplementare per la verifica del piano di adeguamento.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;

Visto la Legge regionale 11 del 9/4/2015;

Visto il DPR 14/1/1997;

Visto il DPR n. 445/2000;

Visto l'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto l'art. 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in COD. PRATICA: 2022-002-8490 segue atto n. 7848 del 02/08/2022 2 attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009); Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2013, n. 726 (Recepimento dell'Intesa Rep. atti n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.131/2005, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplinare per la revisione della normativa sull'accreditamento", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012);



Vista l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2015, n. 1632 (Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015);

Visto il regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/2020, n. 672 (art. 5 RR 10/2018 - adozione del manuale del sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale - OTAR);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 22/09/2021, n. 889 (Integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020, e conseguente approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Umbria e Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. per il supporto tecnico-amministrativo all'OTAR);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2021, n. 1368 (Ulteriori integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020. Anticorruzione)

Vista la D.G.R. del 24/06/2022 n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con la quale è stato approvato il documento "definizione dei requisiti essenziali per l'accreditamento istituzionale in Sanità";

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 12570 del 30.11.2022 con la quale alla struttura denominata "La Tenda - Centro San Martino" - (P.IVA 01367430541), ubicata in Prima Traversa di Via Banche, nel Comune di Spello (PG), è stato concesso l'accreditamento istituzionale in sanità con prescrizioni da ottemperare secondo un piano di adeguamento e si è stabilito di comunicare all'OTAR la conclusione del piano di adeguamento al fine di programmare un nuovo audit;

Vista la nota con la quale l'OAIA informava l'OTAR che la struttura aveva ottemperato al pagamento degli oneri per l'audit supplementare e aveva presentato la conclusione del piano di adeguamento;

Dato atto che con nota email del 12.01.2024 l'RG Castagnoli ha trasmesso all'OTAR il rapporto di Audit relativo alla summenzionata struttura "La Tenda - Centro San Martino", correttamente compilato e corredato dei necessari documenti, tutti conservati agli atti del Servizio, dalle risultanze del quale si evince che il Piano di adeguamento è stato correttamente realizzato e che non è stata riscontrata alcuna non conformità in merito alle prescrizioni riscontrate;

Vista la nota prot. n. 10026 del 16.01.2024 con la quale l'OTAR ha comunicato a Punto Zero l'avvenuta conclusione dell'audit supplementare di accreditamento istituzionale svolto nella giornata del 12.01.2024 dal Gruppo di Audit composto da Mariangela Castagnoli (RGA) e Costantino Cacciamani;

Vista la determinazione dirigenziale n. 597 del 19.01.2024 "Accreditamento istituzionale in sanità. Pareri OTAR sul possesso dei requisiti all'esito degli Audit svolti" presso la struttura denominata "La Tenda - Centro San Martino" - (P.IVA 01367430541), ubicata in Prima Traversa di Via Banche, nel Comune di Spello (PG), con la quale l'OTAR, in particolare ha stabilito di rilasciare, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del R.R. 10/2018, al Servizio Amministrativo e Risorse Umane del SSR, della Direzione Regionale Salute e Welfare, competente in materia di OAIA (Organismo Amministrativamente e istituzionalmente Accreditante), il **parere positivo** sul possesso dei requisiti per l'accreditabilità della struttura "La Tenda - Centro San Martino", superando **le prescrizioni** relative all'accreditamento rilasciato con la determinazione dirigenziale n. 12570 del 30.11.2023;

Che, pertanto, la durata triennale dell'accreditamento decorre dalla medesima data del 30.11.2023;

Atteso che il Dirigente OAIA, sulla base del parere dell'OTAR, adotta il provvedimento conclusivo relativo all'accreditamento istituzionale, giusto l'art. 6 del R.R. 10/2018;

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo di accreditamento istituzionale della struttura "La Tenda - Centro San Martino" - (P.IVA 01367430541), ubicata in Prima Traversa di Via Banche, nel Comune di Spello (PG);

Richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento UE 20167679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, General Data Protection Regulation);

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Richiamato il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Richiamato il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto dell'esito dell'audit supplementare, da cui risulta che la struttura "La Tenda - Centro San Martino" - (P. IVA 01367430541), ubicata in Prima Traversa di Via Banche, nel Comune di Spello (PG), ha realizzato correttamente il piano di adeguamento giusto il parere positivo dell'OTAR di cui alla DD n. 597 del 19.01.2024;
2. di specificare che ai sensi dell'art.8 comma 1 R.R. 10/2018, l'accREDITAMENTO istituzionale, rilasciato con la determinazione dirigenziale n. 12570 del 30.11.2022, ha validità triennale e che la durata dello stesso decorre dal 30.11.2022;
3. di precisare che l'unità operativa accreditata è il **Centro per le dipendenze residenziale**;
4. di trasmettere il presente atto alla struttura di cui trattasi;
5. di inserire la struttura di cui trattasi nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'art.7 del R.R. 10/2018;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 764.

**AccREDITAMENTO Istituzionale in sanità - Struttura "Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso - Servizio Riabilitativo Centro Speranza" (P. IVA 00995151008) ubicata in via Roma 13, nel Comune di Fratta Todina (PG). Audit supplementare per la verifica del piano di adeguamento.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";  
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;  
Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;  
Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;  
Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;  
Visto la Legge regionale 11 del 9/4/2015;  
Visto il DPR 14/1/1997;  
Visto il DPR n. 445/2000;  
Visto l'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);  
Visto l'art. 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);  
Vista l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accREDITAMENTO", in COD. PRATICA: 2022-002-8490 segue atto n. 7848 del 02/08/2022 2 attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009); Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2013, n. 726 (Recepimento dell'Intesa Rep.



atti n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.131/2005, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplinare per la revisione della normativa sull'accreditamento", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012);

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2015, n. 1632 (Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CRS del 19 febbraio 2015);

Visto il regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/2020, n. 672 (art. 5 RR 10/2018 - adozione del manuale del sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale - OTAR);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 22/09/2021, n. 889 (Integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020, e conseguente approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Umbria e Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. per il supporto tecnico-amministrativo all'OTAR);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2021, n. 1368 (Ulteriori integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020. Anticorruzione)

Vista la D.G.R. del 24/06/2022 n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con la quale è stato approvato il documento "definizione dei requisiti essenziali per l'accreditamento istituzionale in Sanità";

Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 5352 del 19.05.2023 con la quale alla struttura denominata "Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso - Servizio Riabilitativo Centro Speranza" - (P. IVA 00995151008) ubicata in Via Roma 13, nel Comune di Fratta Todina (PG), è stato concesso l'accreditamento istituzionale in sanità con prescrizioni da ottemperare secondo un piano di adeguamento e si è stabilito di comunicare all'OTAR la conclusione del piano di adeguamento al fine di programmare un nuovo audit;

Vista la nota con la quale l'OAIA informava l'OTAR che la struttura aveva ottemperato al pagamento degli oneri per l'audit supplementare e aveva presentato la conclusione del piano di adeguamento;

Vista la nota prot.n. 0230876 del 13.11.2023 con la quale l'OAIA ha comunicato all'OTAR l'esito positivo della relativa istruttoria amministrativa ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica;

Dato atto che con nota email del 20.12.2023 l'RGA Cicalini ha trasmesso all'OTAR il rapporto di Audit relativo alla summenzionata struttura "Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso - Servizio Riabilitativo Centro Speranza", correttamente compilato e corredato dei necessari documenti, tutti conservati agli atti del Servizio, dalle risultanze del quale si evince che il Piano di adeguamento è stato correttamente realizzato e che **non è stata riscontrata alcuna non conformità in merito alle prescrizioni riscontrate;**

Vista la nota prot. n. 290163 del 21.12.2023 con la quale l'OTAR ha comunicato a Punto Zero l'avvenuta conclusione dell'Audit supplementare di accreditamento istituzionale svolto nella giornata del 14.12.2023 dal Gruppo di Audit composto da Diego Cicalini (RGA) e Antonio Andreozzi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 597 del 19.01.2024 "Accreditamento istituzionale in sanità. Pareri OTAR sul possesso dei requisiti all'esito degli Audit svolti" presso la struttura denominata "Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso - Servizio Riabilitativo Centro Speranza" - (P. IVA 00995151008) ubicata in Via Roma 13, nel Comune di Fratta Todina (PG), con la quale l'OTAR, in particolare ha stabilito di rilasciare, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del R.R. 10/2018, al Servizio Amministrativo e Risorse Umane del SSR, della Direzione Regionale Salute e Welfare, competente in materia di OAIA (Organismo Amministrativamente e istituzionalmente Accreditante), il **parere positivo** sul possesso dei requisiti per l'accreditabilità della struttura "Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso - Servizio Riabilitativo Centro Speranza", superando **le prescrizioni** relative all'accreditamento rilasciato con la determinazione dirigenziale n. 5352 del 19.05.2023;

Che, pertanto, la durata triennale dell'accreditamento decorre dalla medesima data del 19.05.2023;

Atteso che il Dirigente OAIA, sulla base del parere dell'OTAR, adotta il provvedimento conclusivo relativo all'accreditamento istituzionale, giusto l'art. 6 del R.R. 10/2018;

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo di accreditamento istituzionale della struttura "Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso - Servizio Riabilitativo Centro Speranza" - (P. IVA 00995151008) ubicata in Via Roma 13, nel Comune di Fratta Todina (PG);

Richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento UE 20167679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, General Data Protection Regulation);

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Richiamato il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Richiamato il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto dell'esito dell'audit supplementare, da cui risulta che la struttura "Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso - Servizio Riabilitativo Centro Speranza" - (P. IVA 00995151008) ubicata in Via Roma 13, nel Comune di Fratta Todina (PG), ha realizzato correttamente il piano di adeguamento giusto il parere positivo dell'OTAR di cui alla DD n. 597 del 19.01.2024;

2. di specificare che ai sensi dell'art.8 comma 1 R.R. 10/2018, l'accREDITAMENTO istituzionale, rilasciato con la determinazione dirigenziale n. 5352 del 19.05.2023, ha validità triennale e che la durata dello stesso decorre dal 19.05.2023;

3. di precisare che le unità operative accreditate sono:

**UO Centro Riabilitativo diurno;**

**UO Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno;**

**UO Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale;**

**UO Servizi ambulatoriali;**

4. di trasmettere il presente atto alla struttura di cui trattasi;

5. di inserire la struttura di cui trattasi nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'art.7 del R.R. 10/2018;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. **765**.

**AccREDITAMENTO Istituzionale in sanità - Centro Diagnostico Jacaroni s.r.l. (P. I.V.A. 01296810557), ubicata in via Adriano Garofoli, n. 15 - Zona Fiori - nel Comune di Terni. Provvedimento conclusivo con prescrizioni.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;

Visto la Legge regionale 11 del 9/4/2015;

Visto il DPR 14/1/1997;

Visto il DPR n. 445/2000;

Visto l'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto l'art. 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in COD. PRATICA: 2022-002-8490 segue atto n. 7848 del 02/08/2022 2 attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 02/07/2013, n. 726 (Recepimento dell'Intesa Rep. atti n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n.

131/2005, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplinare per la revisione della normativa sull'accreditamento", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012);

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2015, n. 1632 (Recepimento Intesa,

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CRS del 19 febbraio 2015);

Visto il regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/2020, n. 672 (art. 5 RR 10/2018. adozione del manuale del sistema di Gestione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale - OTAR);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 22/09/2021, n. 889 (Integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020, e conseguente approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Umbria e Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. per il supporto tecnico-amministrativo all'OTAR);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29/12/2021, n. 1368 (Ulteriori integrazioni al Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR, di cui alla DGR 672/2020. Anticorruzione);

Vista la D.G.R. del 24/06/2022 n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con la quale, tra l'altro è stato approvato il documento "definizione dei requisiti essenziali per l'accreditamento istituzionale in Sanità";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3461 del 29/03/2023 con la quale, tra le altre, è stata ammessa l'istanza di mantenimento dell'accreditamento della struttura denominata "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l." - (P. I.V.A. 01296810557) - ubicata in Via Adriano Garofoli, n. 15, - Zona Fiori - nel Comune di Terni;

Dato atto che la struttura "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l." è stata autorizzata con le Determinazioni dirigenziali n. 5296 del 24/07/2015, n. 550 del 02/02/2016, n. 1694 del 04/03/2016 e n. 8081 del 04/08/2017 per l'esercizio di attività di poliambulatorio specialistico;

Dato atto che con nota prot. 0092702 del 26/04/2023 e successiva integrazione con nota prot. 0097826 del 04/05/2023 l'OAIA, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica, ha trasmesso comunicazione all'OTAR dell'esito positivo dell'istruttoria amministrativa relativa all'istanza di mantenimento dell'accreditamento istituzionale presentata dalla summenzionata struttura;

Atteso che il riscontro di una o più non conformità relativa a requisiti non essenziali, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del R.R. 10/2018, nonché del Manuale del Sistema di Gestione dell'OTAR (DGR 672/2020 e ss.mm.ii.), comporta da parte dell'OTAR una comunicazione all'OAIA circa *"la necessità di far predisporre alla struttura pubblica o privata un piano di adeguamento finalizzato a rimuovere le carenze rilevate, e i relativi tempi di adeguamento. In tal caso l'accreditamento è concesso con prescrizioni"*;

Vista la determinazione dirigenziale n. 597 del 19/01/2024 (Accreditamento Istituzionale in Sanità). Parere OTAR sul possesso dei requisiti della struttura "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l.", (P. I.V.A. 01296810557) ubicata in Via Adriano Garofoli n. 15 - Zona Fiori - nel Comune di Terni, con la quale l'OTAR ha rilasciato al Servizio Amministrativo e Risorse Umane dell'SSR, della Direzione Regionale Salute e Welfare, competente in materia di OAIA (Organismo Amministrativamente e Istituzionalmente Accreditante) con cui sono state riscontrate le seguenti **non conformità non essenziali**, ai sensi della DGR 631/2022:

— **non conformità Check list generale: 1.6/05;**

Che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 597 del 19/01/2024, l'OTAR ha precisato che ai sensi dell'art. 5 del RR 10/2018, **l'accreditamento può essere concesso con prescrizioni;**

Dato atto che con nota prot. n. 290298 del 21/12/2023 l'OAIA ha richiesto alla struttura "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l." (P. I.V.A. 01296810557), di predisporre un piano di adeguamento finalizzato a rimuovere le carenze rilevate, e i relativi tempi di adeguamento;

Dato atto che la struttura "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l.", (P. I.V.A. 01296810557) ubicata in Via Adriano Garofoli n. 15 - Zona Fiori - nel Comune di Terni ha trasmesso all'OAIA il piano di adeguamento finalizzato a rimuovere le carenze rilevate e i relativi tempi di adeguamento;

Dato atto che con nota prot. 5480 del 09/01/2024 l'OAIA ha inoltrato all'OTAR il piano di adeguamento della struttura "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l.", (P. I.V.A. 01296810557) ubicata in Via Adriano Garofoli n. 15 - Zona Fiori - nel Comune di Terni - ai fini di un parere tecnico;

Dato atto che con la DD 597 del 19/01/2024, l'OTAR ha stabilito che:

2. *che nulla osta alla realizzazione del **piano di adeguamento** proposto dalla struttura denominata "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l.", (P. I.V.A. 01296810557) ubicata in Via Adriano Garofoli n. 15 - Zona Fiori - nel Comune di Terni";*

3. *di rilasciare, ai sensi dall'art. 5 comma 5 del R.R. 10/2018, al Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR, della Direzione Regionale Salute e Welfare, competente in materia di OAIA (Organismo Amministrativamente e Istituzionalmente Accreditante), il **parere positivo** sul possesso dei requisiti per l'accreditabilità da parte della struttura "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l.", (P. I.V.A. 01296810557) ubicata in Via Adriano Garofoli n. 15 - Zona Fiori - nel Comune di Terni*

4. *di precisare che il parere positivo riguarda le **unità operative** si seguito elencate:*

— **1 UO Servizi ambulatoriali**

— **1 UO Diagnostica per immagini**

— **1 UO Laboratorio di analisi**

5. *di precisare, altresì, che l'accreditamento può essere **rilasciato con prescrizioni** e che la realizzazione del piano di adeguamento deve concludersi entro e non oltre il termine del giorno **29/02/2024;***

Considerata la proposta dell'OTAR di mettere come termine per la realizzazione del piano di adeguamento il giorno 29/02/2024;

Atteso che il Dirigente OAIA, sulla base del parere dell'OTAR, adotta il provvedimento conclusivo relativo all'accreditamento istituzionale, giusto l'art. 6 del R.R. 1/2018;

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo relativo all'accreditamento istituzionale della struttura denominata "Servizi e strutture per la terza età SRL- Residenza Protetta Villa Canali e Unità di convivenza psichiatrica";

Richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento UE 20167679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, General Data Protection Regulation).

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Richiamato il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Richiamato il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di **concedere** l'accreditamento istituzionale in sanità alla struttura denominata "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l." (P. I.V.A. 01296810557), ubicata in Via Adriano Garofoli n. 15 - Zona Fiori - nel Comune di Terni, **con prescrizioni** giusta comunicazione dell'OTAR di cui alla DD. 597 del 19/01/2024;

2. di concedere l'accreditamento con le prescrizioni da ottemperare, secondo il piano di adeguamento, entro il termine del giorno 29/02/2024;
3. di richiedere alla struttura "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l." (P. I.V.A. 01296810557), ubicata in Via Adriano Garofoli n. 15 - Zona Fiori - nel Comune di Terni, di comunicare all'OAIA l'avvenuta conclusione del piano di adeguamento entro il termine di cui al punto 2;
4. di comunicare all'OTAR, in seguito alla ricezione della comunicazione di cui al punto 3, la conclusione del piano di adeguamento al fine di programmare un nuovo audit;
5. di avvertire che in caso di mancato completamento del piano di adeguamento entro i termini stabiliti dal presente atto, o qualora permangano del tutto e/o parzialmente le non conformità oggetto del piano di adeguamento, l'accreditamento potrà essere denegato e quindi l'atto cesserà i propri effetti;
6. di evidenziare che l'audit supplementare sarà richiesto dall'OAIA all'OTAR dopo il pagamento da parte della struttura dei relativi oneri, determinati secondo quanto previsto dalla DGR 182/2022";
7. di precisare che le unità operative accreditate sono le seguenti:
  - a. **1 UO Servizi ambulatoriali**
  - b. **1 UO Diagnostica per immagini**
  - c. **1 UO Laboratorio di analisi**
8. di trasmettere il presente atto alla struttura di cui trattasi;
9. di evidenziare che la struttura "Centro Diagnostico Jacaroni S.r.l." (P. I.V.A. 01296810557), ubicata in Via Adriano Garofoli n. 15 - Zona Fiori - nel Comune di Terni, soggetto richiedente, può presentare alla competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto richiesta motivata di riesame ai sensi dell'art. 6 comma 4 R.R. 10/2018;
10. di inserire la struttura di cui trattasi nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'art. 7 del R.R. 10/2018;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
12. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO

---

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2024, n. 766.

**R.R. n. 9/2023 - Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale onlus - Sostituzione responsabile sanitario presso il Servizio Residenziale a media intensità terapeutico riabilitativa per minorenni per n. 6 posti letto più n. 1 posto letto per situazioni di emergenza, ai sensi dell'art. 32, lettera B del R.R. n. 7/2017 denominata "Amaltea" sita in località San Giorgio 7 - Orvieto (TR).**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";  
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;  
Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;  
Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;  
Visto l'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;  
Visto l'art.117 della Legge regionale 11 del 9/4/2015;  
Visto il DPR 14/1/1997;



Visto il DPR n. 445/2000;

Visto il Regolamento regionale 9/2023;

Vista la comunicazione presentata in data 21.12.2023 prot.n. 290791 dal Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale onlus, di variazione di responsabile sanitario nella persona della dott.ssa Antonella Giancotti in sostituzione del dott. Walter Procaccio;

Preso atto che il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale onlus è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di Servizio Residenziale a media intensità terapeutico riabilitativa per minorenni per n. 6 posti letto più n. 1 posto letto per situazioni di emergenza, ai sensi dell'art. 32, lettera B del RR 7/2017 denominata "Amaltea" sita in località San Giorgio 7, Orvieto (TR), con DD. n. 3439 del 29.03.2023;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto che presso il Servizio Residenziale a media intensità terapeutico riabilitativa per minorenni per n. 6 posti letto più n. 1 posto letto per situazioni di emergenza, ai sensi dell'art. 32, lettera B del RR 7/2017 denominata "Amaltea" sita in località San Giorgio 7, Orvieto (TR), gestito dal Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale onlus, con sede legale in Via Sette Martiri 51/A, Orvieto (TR), partita iva 00474900552, il ruolo di responsabile sanitario è assunto dalla dott.ssa Antonella Giancotti, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, abilitata all'esercizio della Professione, specializzata in neuropsichiatria infantile ed iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 37095;

2. di specificare il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio Regionale ed alla Azienda USL territorialmente competente, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale, nel personale;

3. di specificare che, salvo quanto disposto al punto 1 del determinato, resta fermo ogni altro aspetto riferito all'autorizzazione all'esercizio rilasciata con DD. n. 3439 del 29.03.2023, che non viene modificato con il presente atto;

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 gennaio 2024

*Il dirigente*  
DAVINA BOCO



### MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2024

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);

€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- versamento tramite **PagoPA** accedendo alla pagina <https://pagoumbria.regione.umbria.it> e selezionando la voce "ACCESSO PAGAMENTI SPONTANEI" e quindi l'ente Regione Umbria. Nell'elenco che riporta le tipologie di pagamento si dovrà scegliere "Spese pubblicazione in Bollettino Ufficiale". Comparirà il modello da compilare inserendo l'importo da versare, i dati identificativi di chi effettua il pagamento comprensivi di codice fiscale, la causale dove inserire gli estremi della pubblicazione. Si potrà quindi procedere al pagamento tramite la modalità prescelta;
- bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 - Banca Bancoposta - Intestatario Regione Umbria - Bollettino Ufficiale

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici sono assoggettati al regime di "TesoreriaUnica" e devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Girofondi Banca D'Italia. Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96  
06121 PERUGIA

pec: [bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it](mailto:bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it)

**I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.**

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: [bur@regione.umbria.it](mailto:bur@regione.umbria.it)). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell'ente richiedente, l'oggetto della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

### MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL'ANNO 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
TERNI:	Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivortorto via Sacro Tugurio	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
CITTÀ DI CASTELLO:	Cartoleria F.lli Paci s.n.c. via Piero della Francesca	MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio	TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23
		SPOLETO:	Spocart. di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

CRISTINA CLEMENTI - *Direttore responsabile*